*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 76 del 31 marzo 2001 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 31 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 68**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

# Approvazione di 30 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, da utilizzare nel periodo d'imposta 2000.

# Approvazione di 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, da utilizzare nel periodo d'imposta 2000.

# SOMMARIO

## AGENZIA DELLE ENTRATE
### DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

**Approvazione di 30 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, da utilizzare nel periodo d'imposta 2000.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

dispone:

1 *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2000, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

*a)* Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, codice di attività 15.84.0; Fabbricazione di gelati, codice di attività 15.52.0; Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti, fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati, codice di attività 15.82.0; Studio di settore SD 01 A;

*b)* Fabbricazione di pasticceria fresca, codice di attività 15.81.2; Studio di settore SD 01 B;

*c)* Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice di attività 15.85.0; Studio di settore SD 02 U;

*d)* Molitura dei cereali, codice di attività 15.61.1, Altre lavorazioni di semi e granaglie, codice di attività 15.61.2; Studio di settore SD 03 U;

*e)* Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico, codice di attività 26.70.2; Studio di settore SD 04 A;

*f)* Estrazione di pietre ornamentali, codice di attività 14.11.1, Estrazione di altre pietre da costruzione, codice di attività 14.11.2; Estrazione di ardesia, codice di attività 14.13.0; Studio di settore SD 04 B;

*g)* Estrazione di ghiaia e sabbia, codice attività 14.21.0; Studio di settore SD 04 C;

*h)* Estrazione di pietra da gesso e di anidrite, codice di attività 14.12.1; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite, codice di attività 14.12.2; Estrazione di argilla e caolino, codice di attività 14.22.0; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi, codice di attività 14.50.1, Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.) codice di attività 14.50.3; Studio di settore SD 04 D;

*i)* Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo codice di attività 26.70.1, Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava, codice di attività 26.70.3; Studio di settore SD 04 E;

*j)* Fabbricazione di ricami, codice attività 17.54.6; Studio di settore SD 06 U;

*k)* Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia, codice attività 17.71.0; Studio di settore SD 07 A;

*l)* Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, codice attività 17.72.0; Fabbricazione di altra maglieria esterna, codice attività 17.73.0; Fabbricazione di maglieria intima, codice attività 17.74.0; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia, codice attività 17.75.0; Studio di settore SD 07 B;

*m)* Confezione di vestiario esterno, codice attività 18.22.1, Studio di settore SD 07 C;

*n)* Confezione di indumenti da lavoro, codice attività 18.21.0; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari, codice attività 18.24.3; Studio di settore SD 07 D;

*o)* Confezione di biancheria personale, codice attività 18.23.0; Studio di settore SD 07 E;

*p)* Confezione di cappelli, codice attività 18.24.1; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attività 18.24.2; Studio di settore SD 07 F;

*q)* Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento, codice attività 18.24.4; Studio di settore SD 07 G;

*r)* Fabbricazione di calzature non in gomma, codice di attività 19.30.1; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma, codice di attività 19.30.2; Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica, codice di attività 19.30.3; Studio di settore SD 08 U;

*s)* Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, codice di attività 36.11.1, Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. codice di attività 36.12.2; Fabbricazione di altri mobili per cucina, codice di attività 36.13.0; Fabbricazione di altri mobili in legno, codice di attività 36.14.1; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile, codice di attività 36.14.2; Studio di settore SD 09 A;

*t)* Fabbricazione di poltrone e divani, codice di attività 36.11.2; Studio di settore SD 09 B;

*u)* Taglio, piallatura e trattamento del legno, codice attività 20.10.0; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli, codice attività 20.20.0; Fabbricazione di imballaggi in legno, codice attività 20.40.0; Studio di settore SD 09 C;

*v)* Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate), codice attività 20.30.1; Studio di settore SD 09 D;

*w)* Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria, codice attività 20.30.2; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili), codice attività 20.51.1, Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 20.52.1, Studio di settore SD 09 E;

*x)* Preparazione e filatura di fibre tipo cotone, codice di attività 17.11.0; Preparazione e filatura di fibre tipo lino, codice di attività 17.14.0; Tessitura di filati tipo cotone, codice di attività 17.21.0; Studio di settore SD 10 A,

*y)* Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice di attività 17.40.1, Studio di settore SD 10 B;

*z)* Fabbricazione di prodotti di panetteria, codice di attività 15.81.1, Studio di settore SD 12 U;

*aa)* Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura, codice attività 17.12.1 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero, codice attività 17.12.2; Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate, codice attività 17.13.1, Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazione in gomitoli e matasse, codice attività 17.13.2; Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili, codice attività 17.17.0; Tessitura di filati tipo lana cardata, codice attività 17.22.0; Tessitura di filati tipo lana pettinata, codice attività 17.23.0; Tessitura di altre materie tessili, codice attività 17.25.0; Fabbricazione di maglierie, codice attività 17.60.0; Studio di settore SD 14 U;

*bb)* Confezione su misura di vestiario, codice attività 18.22.2; Studio di settore SD 16 U;

*cc)* Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attività 26.21.0; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attività 26.30.0; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attività 26.40.0; Studio di settore SD 18 U;

*dd)* Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, codice attività 33.40.1, Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto, codice attività 33.40.2; Studio di settore SD 21 U.

1.2 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.3 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998.

1.4 Per la stampa dei modelli di cui al punto i deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 — massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 o 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze. it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui al punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

*a)* per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

*b)* che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

*c)* relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

**Motivazioni**

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000 stabilisce:

*a)* le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture;

*b)* le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

*c)* le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

**Riferimenti normativi**

a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

b) *Disciplina degli studi di settore*

• Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

• Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

• Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

• Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

• Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

*Il direttore dell'Agenzia:* ROMANO

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD01A

| | |
|---|---|
| 15.84.0 | Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie; |
| 15.52.0 | Fabbricazione di gelati; |
| 15.82.0 | Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD01A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD01A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie" 15.84.0;**
**"Fabbricazione di gelati" - 15.52.0;**
**"Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati" - 15.82.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici

SG72A e SG72B

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili", cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici

A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle setti-

mane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49 comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49 comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali ad esempio cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati contributi previdenziali);

nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000.

La superficie deve essere quella effettiva indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie,

- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare indicare:

nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

nel **rigo C02** la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi aerei treni ecc.)

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi

s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Si precisa che nel rigo C24, "Altri" sono da indicare anche i privati.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25** indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le materie prime utilizzate, le fasi della produzione ed i prodotti ottenuti.

In particolare, indicare:

**Materie prime**

- nei **righi** da **D01** a **D09**, la quantità, espressa in quintali di materie prime utilizzate nella lavorazione;

**Fasi della produzione**

- nei righi da **D10** a **D34**, barrando le relative caselle, le fasi della produzione che caratterizzano il proprio processo produttivo;

**Prodotti ottenuti**

- nei righi da **D35** a **D46**, barrando le relative caselle, il tipo di prodotto ottenuto. Si precisa che i surrogati del cioccolato e i prodotti a base di cacao vanno indicati nel rigo D38;
- nel **rigo D47**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiale utilizzato per il confezionamento e l'imballaggio.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche, le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
  Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori del

l'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità, il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;

- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti per il quale la Commissione di esperti che ha varato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria nella terza colonna il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei") nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ai cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nel anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
☐ 15.52.0 Fabbricazione di gelati;
☐ 15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | ,000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | ,000 |
| C07 | U. E. | ,000 |
| C08 | Extra U. E. | ,000 |
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | ,000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Ristorazione/Bar | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

**Materie prime**

| | | |
|---|---|---|
| **D01** | Latte | Quintali |
| **D02** | Crema di latte | Quintali |
| **D03** | Burro | Quintali |
| **D04** | Cacao e derivati | Quintali |
| **D05** | Zucchero | Quintali |
| **D06** | Farina | Quintali |
| **D07** | Uova | Quintali |
| **D08** | Margarina | Quintali |
| **D09** | Frutta secca | Quintali |

**Fasi della produzione:**

**Prodotti a base di cacao e di confetteria**

| | | |
|---|---|---|
| **D10** | Tostatura | Barrare la casella |
| **D11** | Macinazione | Barrare la casella |
| **D12** | Miscelazione | Barrare la casella |
| **D13** | Raffinazione | Barrare la casella |
| **D14** | Concaggio | Barrare la casella |
| **D15** | Modellaggio | Barrare la casella |
| **D16** | Ingommatura delle anime | Barrare la casella |
| **D17** | Rivestimenti con sciroppo di zucchero | Barrare la casella |
| **D18** | Cottura sciroppo di zucchero | Barrare la casella |
| **D19** | Stampaggio | Barrare la casella |
| **D20** | Confezionamento | Barrare la casella |

**Prodotti da forno**

| | | |
|---|---|---|
| **D21** | Miscelazione | Barrare la casella |
| **D22** | Impastatura | Barrare la casella |
| **D23** | Modellaggio | Barrare la casella |
| **D24** | Lievitazione | Barrare la casella |
| **D25** | Cottura | Barrare la casella |
| **D26** | Confezionamento | Barrare la casella |

**Gelati e pasticceria**

| | | |
|---|---|---|
| **D27** | Miscelazione | Barrare la casella |
| **D28** | Pastorizzazione | Barrare la casella |
| **D29** | Omogeneizzazione | Barrare la casella |
| **D30** | Mantecatura | Barrare la casella |
| **D31** | Cottura | Barrare la casella |
| **D32** | Farcitura | Barrare la casella |
| **D33** | Modellaggio | Barrare la casella |
| **D34** | Confezionamento | Barrare la casella |

**Prodotti ottenuti**

**A base di cacao**

| | | |
|---|---|---|
| **D35** | Cioccolatini e praline | Barrare la casella |
| **D36** | Uova di Pasqua | Barrare la casella |
| **D37** | Tavolettame | Barrare la casella |
| **D38** | Altri prodotti a base di cacao | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

*(segue)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prodotti ottenuti** | | **Confetteria** | |
| | D39 | Confetti | Barrare la casella |
| | D40 | Caramelle, pastigliaggi e gomme da masticare | Barrare la casella |
| | D41 | Torroni e torroncini | Barrare la casella |
| | | **Prodotti da forno** | |
| | D42 | Biscotteria | Barrare la casella |
| | D43 | Fette biscottate e crackers | Barrare la casella |
| | D44 | Prodotti di pasticceria | Barrare la casella |
| | | **Prodotti a temperatura controllata** | |
| | D45 | Gelati | Barrare la casella |
| | D46 | Torte, brioches ed altri prodotti di pasticceria conservati nella catena del freddo | Barrare la casella |
| | D47 | Spese relative a materiale per confezionamento ed imballaggio | 000 |
| **QUADRO E** Beni strumentali | E01 | Raffinatrice | Numero |
| | E02 | Banchi e celle frigorifere | Numero |
| | E03 | Scioglitore | Numero |
| | E04 | Bassina | Numero |
| | E05 | Pastorizzatore | Numero |
| | E06 | Omogeneizzatore | Numero |
| | E07 | Freezer / Mantecatore | Numero |
| | E08 | Forno | Numero |
| | E09 | Sfogliatrice | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| | F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | 000 |
| | F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| | F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | 000 |
| | F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| | F10 | Costo per la produzione di servizi | 000 |
| | F11 | Valore dei beni strumentali | 000 |
| | F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| | F13 | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| | F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori 000 | 000 |
| | F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | 000 |
| | F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | 000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | F18 | Volume d'affari | 000 |
| | F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| | F20 | IVA sulle operazioni imponibili | 000 |
| | F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| | F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | 000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | 000 |

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD01B

**15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD01B



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD01B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Fabbricazione di pasticceria fresca"- 15.81.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo rispettivamente di più punti di vendita e più punti di produzione,
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste invece qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata di tutti gli elementi rilevanti ai fini dello applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 4 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999 n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai

lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi a 2000;
nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati contributi previdenziali);
nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16** nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie dell'unità produttiva deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita di prodotti aziendali ai dipendenti.
A tal fine, occorre sommare i dati relativi a tutti i punti vendita, con esclusione di quelli destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare indicare:
nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
nel **rigo C05** la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi

s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare, barrando, la relativa casella, se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea;
- nel **rigo C15**, indicare, barrando, la relativa casella, se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Si precisa che nel rigo C24, "Altri" sono da indicare anche i privati.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25** indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le materie prime utilizzate, i prodotti ottenuti ed i consumi di gas.

In particolare indicare:

**Materie prime**

- nei **righi** da **D01** a **D09**, la quantità, espressa in quintali, di materie prime utilizzate nella lavorazione;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D10** a **D21**, barrando le relative caselle, il tipo di prodotto ottenuto. Si precisa che i surrogati del cioccolato e i prodotti a base di cacao vanno indicati nel rigo D13;
- nel **rigo D22**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiale utilizzato per il confezionamento e l'imballaggio;
- nel **rigo D23**, la quantità, espressa in metri cubi, di gas consumato.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, va-

tutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi a generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e a generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi).

nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per usi industriali ed energia elettrica per usi civili e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

nel **rigo F11** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del valore dei beni strumentali si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 6, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti rispettivamente del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi ad esempio anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail resi da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati, nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stes

so e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia, i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente.

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot · Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato,

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000 000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente *effettuati al 1/1/2000* | Trimestri di Apprendistato complessivamente *effettuati al 31/12/2000* | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Ristorazione/Bar | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD01B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| | **Materie prime** | |
| D01 | Latte | Quintali |
| D02 | Crema di latte | Quintali |
| D03 | Burro | Quintali |
| D04 | Cacao e derivati | Quintali |
| D05 | Zucchero | Quintali |
| D06 | Farina | Quintali |
| D07 | Uova | Quintali |
| D08 | Margarina | Quintali |
| D09 | Frutta secca | Quintali |
| **Prodotti ottenuti** | **A base di cacao** | |
| D10 | Cioccolatini e praline | Barrare la casella |
| D11 | Uova di Pasqua | Barrare la casella |
| D12 | Tavolettame | Barrare la casella |
| D13 | Altri prodotti a base di cacao | Barrare la casella |
| | **Confetteria** | |
| D14 | Confetti | Barrare la casella |
| D15 | Caramelle, pastigliaggi e gomme da masticare | Barrare la casella |
| D16 | Torroni e torroncini | Barrare la casella |
| | **Prodotti da forno** | |
| D17 | Biscotteria | Barrare la casella |
| D18 | Fette biscottate e crackers | Barrare la casella |
| D19 | Prodotti di pasticceria | Barrare la casella |
| | **Prodotti a temperatura controllata** | |
| D20 | Gelati | Barrare la casella |
| D21 | Torte, brioches ed altri prodotti di pasticceria conservati nella catena del freddo | Barrare la casella |
| D22 | Spese relative a materiale per confezionamento e imballaggio | 000 |
| | **Consumi** | |
| D23 | Gas | Metri cubi |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD01B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | **E01** | Temperatrice | Numero |
| | **E02** | Macchina per confezionamento | Numero |
| | **E03** | Pastorizzatore | Numero |
| | **E04** | Omogeneizzatore | Numero |
| | **E05** | Freezer / Mantecatore | Numero |
| | **E06** | Forno | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | 000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | 000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | 000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | 000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | 000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

pagina 4

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD01B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD02U

**15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD02U

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD02U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così *composto*:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili"- 15.85.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dal la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999 n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D,

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente l'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

a la congruità dei ricavi dichiarati,

alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso.

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va invece indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai

lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto di terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla

provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

nel **rigo C09**, *indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;*

nel **rigo C10**, *indicare il numero di agenti o procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;*

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, *riportare il* **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano *esportazioni nei confronti* di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e grandi magazzini, mentre in quella della "*distribuzione organizzata*" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le *materie prime utilizzate ed prodotti finiti*.

In particolare, indicare:

**Materie prime lavorate**

nei **righi** da **D01** a **D03**, la quantità, *espressa nell'unità di misura indicata nel* modello, di ciascuna tipologia di materia prima utilizzata nella lavorazione;

**Prodotti finiti**

- nel **rigo D04**, la quantità, espressa in quintali, *delle paste alimentari fresche ottenute*;
- nei **righi** da **D05** a **D07** in percentuale, la quantità di pasta all'uovo non all'uovo e farcita prodotta, rispetto alla produzione complessiva di paste alimentari fresche.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

- nel **rigo D08**, la quantità, espressa in quintali, *delle paste alimentari secche ottenute*;
- nei **righi** da **D09** a **D11**, in percentuale, la quantità di pasta all'uovo non all'uovo e farcita prodotta, rispetto alla produzione complessiva di paste alimentari secche.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

- nel **rigo D12**, la quantità, espressa in quintali, dei piatti pronti ottenuti;
- nel **rigo D13**, la quantità, espressa in quintali, di altri prodotti farinacei ottenuti, diversi da quelli indicati nei righi precedenti.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali *posseduti e/o detenuti* a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000. Al riguardo, si precisa che il dato fornito nei **righi E06** ed **E08** è comprensivo del numero di beni strumentali in linea eventualmente indicati, rispettivamente, nei **righi E07** ed **E10**.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

*Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.*

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi *non di durata ultrannuale*.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze *iniziali relative a prodotti finiti*. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale *valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir*. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di *lavorazione e servizi* non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze *finali relative a prodotti finiti*. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali. ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo, costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art 76, comma 1, del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazio-

ne con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi, da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di: pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori.
  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

– alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
  nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota ai costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
  nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art 81 comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16 000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD02U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD02U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD02U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Materie prime lavorate**

| | | |
|---|---|---|
| **D01** | Sfarinati | Quintali |
| **D02** | Uova in guscio | Numero |
| **D03** | Uova trattate | Kg |

**Prodotti finiti**

| | | |
|---|---|---|
| **D04** | Paste alimentari fresche | Quintali |
| **D05** | all'uovo | % |
| **D06** | non all'uovo | % |
| **D07** | farcita | % |
| | | TOT = 100% |
| **D08** | Paste alimentari secche | Quintali |
| **D09** | all'uovo | % |
| **D10** | non all'uovo | % |
| **D11** | farcita | % |
| | | TOT = 100% |
| **D12** | Piatti pronti | Quintali |
| **D13** | Altri prodotti farinacei | Quintali |

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| **E01** | Laminatrici/Estrusori/Torchi | Numero |
| **E02** | Cilindri | Numero |
| **E03** | Formatrici | Numero |
| **E04** | Pastorizzatori | Numero |
| **E05** | Essiccatori | Numero |
| **E06** | Dosatrici automatiche | Numero |
| **E07** | Dosatrici automatiche in linea | Numero |
| **E08** | Sistemi di controllo di temperatura ed umidità | Numero |
| **E09** | Sistemi di controllo di temperatura ed umidità in linea | Numero |
| **E10** | Celle e banchi frigoriferi | Numero |
| **E11** | Forni | Numero |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD02U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | 000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | 000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | 000 |

pagina 4

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD02U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD03U

**15.61.1 Molitura dei cereali;**
**15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD03U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD03U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta,
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software CE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Molitura dei cereali" - 15.61.1;**

**"Altre lavorazioni di semi e granaglie" - 15.61.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5 164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione,
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A, SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C, SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
  risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devo-

no essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva, destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto di terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si

intende la produzione e/o lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo indicato;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella,
- nel **rigo C15**, indicare, barrando la relativa casella, se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti gli elementi che caratterizzano il ciclo produttivo.

In particolare, indicare:

**Capacità e tipo di macinazione degli impianti**

La sezione è predisposta per la rilevazione dei dati relativi alla capacità e al tipo di macinazione di 10 impianti, le informazioni relative ad eventuali ulteriori impianti vanno indicate utilizzando fotocopie del presente quadro. In particolare, indicare:

- nel **rigo D00**, il numero complessivo degli impianti;
- nei **righi** da **D01** a **D03**, la capacità di macinazione del primo impianto, rilevabile dalla licenza rilasciata dalla Camera di commercio;
- nei **righi D04** e **D05**, se viene effettuata macinazione alta o bassa, barrando la relativa casella.

Le suddette informazioni vanno fornite con riferimento a tutti gli impianti di cui si dispone.

**Fasi**

Nei **righi** da **D51** a **D62**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi che caratterizzano il proprio processo produttivo. A tale riguardo, si precisa che, per analisi tecnologica (rigo D53) si intende il controllo dei parametri qualitativi fissati dalla legge (umidità, ceneri), effettuato con l'ausilio di strumentazioni tecnologicamente avanzate, mentre, le analisi microbiologiche (rigo D54) sono quelle relative al controllo volto all'individuazione di micotossine, parassiti, residui di pesticidi, alfatossine, ecc.,

- nel **rigo D63**, barrando la casella, se si è in possesso di licenza per vendita al minuto di prodotti di terzi,

**Materie prime passate alla lavorazione**

- nei **righi** da **D64** a **D66**, la quantità, espressa in tonnellate, rispettivamente, di grano tenero, di grano duro e di altri cereali utilizzati nella lavorazione;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D67** a **D71**, distintamente per ciascuna tipologia elencata, la quantità, espressa in tonnellate, dei prodotti ottenuti

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000. Al riguardo, si precisa che il numero dei beni strumentali da indicare nei righi **E01**, **E03**, **E05**, **E07**, **E09**, **E11** ed **E13** è comprensivo dei beni strumentali eventualmente inseriti in linea da indicare, rispettivamente, nei **righi E02**, **E04**, **E06**, **E08**, **E10**, **E12** ed **E14**.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art 60, comma 5, del Tuir Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir),

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate. le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici, diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 'spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che

hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa,

2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori: i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:

  dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA,

nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a

registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72.
nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
nel **rigo F21** l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
alle cessioni di beni ammortizzabili
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72,
ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi in tutto o in parte dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità della riduzione nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

### Lavoro interinale/distacco

nel **rigo Z01** con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa d'staccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. A riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. A riguardo si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale caso, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.
nel **rigo Z08** con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10** con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11** con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dall'impresa distaccante e addebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12** con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e addebitato alla distaccataria;

### Altri dati

nel **rigo Z13** l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente riferibili all'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. n), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a soggetti di servizi come corrispettivo di una parte di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato opera in attività dell'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD03U

Studi di settore

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1° gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000)

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

***Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD03U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 15.61.1 Molitura dei cereali;
☐ 15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD03U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD03U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Capacità e tipo di macinazione degli impianti**

| | | |
|---|---|---|
| **D00** | **Numero totale d'impianti** | |
| | **Impianto 1** | |
| **D01** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D02** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D03** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D04** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D05** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 2** | |
| **D06** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D07** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D08** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D09** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D10** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 3** | |
| **D11** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D12** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D13** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D14** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D15** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 4** | |
| **D16** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D17** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D18** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D19** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D20** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 5** | |
| **D21** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D22** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D23** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D24** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D25** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 6** | |
| **D26** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D27** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D28** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D29** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D30** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 7** | |
| **D31** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D32** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D33** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D34** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D35** | Macinazione alta | Barrare la casella |
| | **Impianto 8** | |
| **D36** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D37** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D38** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D39** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D40** | Macinazione alta | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD03U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

*(segue)*

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Impianto 9**

| | | |
|---|---|---|
| **D41** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D42** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D43** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D44** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D45** | Macinazione alta | Barrare la casella |

**Impianto 10**

| | | |
|---|---|---|
| **D46** | Grano tenero | Tonnellate/24h |
| **D47** | Grano duro | Tonnellate/24h |
| **D48** | Altri cereali | Tonnellate/24h |
| **D49** | Macinazione bassa | Barrare la casella |
| **D50** | Macinazione alta | Barrare la casella |

**Fasi**

| | | |
|---|---|---|
| **D51** | Sbarco materie prime | Barrare la casella |
| **D52** | Ricevimento e movimentazione materie prime | Barrare la casella |
| **D53** | Analisi tecnologiche | Barrare la casella |
| **D54** | Analisi microbiologiche | Barrare la casella |
| **D55** | Conservazione materie prime con mezzi chimici | Barrare la casella |
| **D56** | Conservazione materie prime con atmosfere controllate | Barrare la casella |
| **D57** | Conservazione materie prime con mezzi fisici | Barrare la casella |
| **D58** | Pulitura e macinazione | Barrare la casella |
| **D59** | Stoccaggio e movimentazione dei prodotti finiti | Barrare la casella |
| **D60** | Miscelatura dei prodotti finiti | Barrare la casella |
| **D61** | Cubettatura e cruscame | Barrare la casella |
| **D62** | Confezionamento | Barrare la casella |

| | | |
|---|---|---|
| **D63** | Licenza di vendita al minuto di prodotti di terzi | Barrare la casella |

**Materie prime passate alla lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| **D64** | Grano tenero | Tonnellate |
| **D65** | Grano duro | Tonnellate |
| **D66** | Altri cereali | Tonnellate |

**Prodotti ottenuti**

| | | |
|---|---|---|
| **D67** | Farine di frumento tenero | Tonnellate |
| **D68** | Semole/Semolati/Farine di frumento duro | Tonnellate |
| **D69** | Sfarinati/Altri cereali | Tonnellate |
| **D70** | Sottoprodotti e vagliature | Tonnellate |
| **D71** | Altro | Tonnellate |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD03U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Pulitrici | Numero |
| E02 | Pulitrici in linea | Numero |
| E03 | Cassoni per riposo | Numero |
| E04 | Cassoni per riposo in linea | Numero |
| E05 | Laminatoi | Numero |
| E06 | Laminatoi in linea | Numero |
| E07 | Separatori | Numero |
| E08 | Separatori in linea | Numero |
| E09 | Semolatrici | Numero |
| E10 | Semolatrici in linea | Numero |
| E11 | Pesatrici | Numero |
| E12 | Pesatrici in linea | Numero |
| E13 | Confezionatrici | Numero |
| E14 | Confezionatrici in linea | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | 000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | 000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | 000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | 000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | 000 | 000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | 000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | 000 | 000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | | 000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | 000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | | 000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | 000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | 000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD03U**

QUADRO Z
*Dati complementari*

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |
| **Z10** | Spese (lavoro interinale) | di cui oneri retributivi e contributivi | | |
| | **Personale utilizzato dall'impresa distaccataria** | | | |
| **Z11** | Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria | | | |
| | **Personale distaccato presso altre imprese** | | | |
| **Z12** | Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria | | | |
| | **Altri dati** | | | |
| **Z13** | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività | | | € |
| **Z14** | Spese per i collaboratori coordinati e continuativi | | | € |

Asseverazione

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD04A

**26.70.2** Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD04A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD04A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di

**"Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico"- 26.70.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000

Il modello può essere, altresì utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti forfetari).

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore.

In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione dei quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici.

A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

alla congruità dei ricavi dichiarati;

alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso, le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;

nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà ad esempio, essere accertato che:

il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA,

altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;

b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;

c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto ad esempio un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello,
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla licenza amministrativa
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce,

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti
In particolare, indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:

nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo indicato;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti materiali impiegati ed prodotti della lavorazione.

In particolare, indicare:

**Materiali**

- nel **rigo D01**, la quantità, espressa in tonnellate, di blocchi e informi grezzi utilizzabili acquistati da terzi;

**Prodotti della lavorazione**

nei **righi** da **D02** a **D07**, per ciascuna tipologia indicata, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti lavorati, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

Il totale delle percentuali indicate deve essere pari a 100;

- nel **rigo D08**, le spese sostenute per lo smaltimento dei residui delle lavorazioni.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E11**, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

Nei **righi E12** e **E13**, indicare se si dispone di impianti di depurazione dei residui di lavorazione e di impianti di abbattimento di fumi e/o polveri, barrando le corrispondenti caselle.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad

esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19 bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi (nati) resi da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata da contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza su la capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno

considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari),
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal

peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese,
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento a l'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento a l'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune. 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Materiali**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Blocchi e informi grezzi utilizzabili acquistati da terzi | Tonnellate |

**Prodotti della lavorazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D02 | Scaglie di pietra | % |
| D03 | Blocchi | % |
| D04 | Inerti | % |
| D05 | Lastre | % |
| D06 | Lavorazioni seriali | % |
| D07 | Lavorazioni architettoniche e/o artistiche | % |
| | | TOT = 100% |
| D08 | Spese per lo smaltimento dei residui delle lavorazioni | 000 |

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Macchine di perforazione**

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Martelli (fondo foro, pneumatici) | Numero |

**Tagliatrici**

| | | |
|---|---|---|
| E02 | A filo diamantato | Numero |

**Mezzi di movimentazione e sollevamento**

| | | |
|---|---|---|
| E03 | Autogru | Numero |
| E04 | Carri ponte | Numero |

**Mezzi per la lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| E05 | Attestatrici | Numero |
| E06 | Trapani da banco | Numero |
| E07 | Frese | Numero |
| E08 | Fiammatrici | Numero |
| E09 | Bocciardatrici | Numero |
| E10 | Torni | Numero |
| E11 | Lucidatrici (a nastro) | Numero |

**Impianti**

| | | |
|---|---|---|
| E12 | Depurazione residui lavorazione | Barrare la casella |
| E13 | Abbattimento fumi/polveri | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>*di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir* | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Redditi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD04A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori Interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD04B

**14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;**
**14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;**
**14.13.0 Estrazione di ardesia.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD04B

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD04B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;

2 dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;

3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Estrazione di pietre ornamentali" 14.11.1;**

**"Estrazione di altre pietre da costruzione" 14.11.2;**

**"Estrazione di ardesia" - 14.13.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utiliz-

zio di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione,

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi ad esempio da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio rispettivamente in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici:

SG39U; SG50U; SG61A, SG61B; SG61C SG61D; SG61E SG61F SG61G; SG61H; SG68U, SG69A; SG69B; SG69C SG69D SG69E SG70U; SG71U SM03A SM03B SM03C SM03D

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente a diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità ai fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

alla congruità dei ricavi dichiarati;

alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;

ne' confronti dei contribuenti che non risultano congrui ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D P.C.M 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 comma lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;

b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;

c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento Possono essere altresì attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite dal paragrafo 2

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000 del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
  nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett a), del TUIR che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente,
nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni nel rigo in esame andrà riportato il 25 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari.
nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi.
nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste le modalità di estrazione, informazioni riguardanti le materie prime lavorate, la tipologia dell'attività produttiva ed altri elementi specifici.

In particolare, indicare:

**Attività estrattiva**

- nel **rigo D01**, la superficie a cielo aperto, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o di concessione ovvero disponibile in base a un regolamento comunale;
- nel **rigo D02**, la superficie in specchi d'acqua, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero disponibile in base a un regolamento comunale;
- nel **rigo D03**, espressa in metri quadrati, la superficie a cielo aperto di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;
- nel **rigo D04**, espressa in metri quadrati, la superficie in specchi d'acqua di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;

**Modalità di estrazione**

- nei **righi** da **D05** a **D09**, le modalità di estrazione che caratterizzano la propria attività, barrando le relative caselle;

**Materiali**

- nei **righi D10** e **D11**, rispettivamente, la quantità, espressa in tonnellate, di blocchi e informi grezzi utilizzabili che viene estratta e quella che viene acquistata da terzi; i dati vanno;

**Prodotti della lavorazione**

- nei **righi** da **D12** a **D17**, per ciascuna tipologia indicata, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti lavorati, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve essere pari a 100.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E06**, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

Nel **rigo E07**, barrare la casella se si dispone di impianti di abbattimento fumi/polveri.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare.

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili a sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.
  Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail resi da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla ca-

pacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita, premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto,

nel **rigo F19** l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

operazioni "fuori campo di applicazione dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74 1° comma del D.P.R. n 633/72);

operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili,

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22** l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R n 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione ai qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei") nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 comma 1 lett. l) del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi: compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato,

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

***Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
☐ 14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
☐ 14.13.0 Estrazione di ardesia.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Attività estrattiva**

| | | |
|---|---|---|
| **D01** | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (a cielo aperto) | Mq |
| **D02** | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (in specchi d'acqua) | Mq |
| **D03** | Superficie di banco pronto all'escavazione (a cielo aperto) | Mq |
| **D04** | Superficie di banco pronto all'escavazione (in specchi d'acqua) | Mq |

**Modalità di estrazione**

| | | |
|---|---|---|
| **D05** | Escavazione | Barrare la casella |
| **D06** | Aspirazione | Barrare la casella |
| **D07** | Taglio | Barrare la casella |
| **D08** | Perforazione | Barrare la casella |
| **D09** | Esplosivo | Barrare la casella |

**Materiali**

| | | |
|---|---|---|
| **D10** | Blocchi e informi grezzi utilizzabili - (estratti) | Tonnellate |
| **D11** | Blocchi e informi grezzi utilizzabili - (acquistati da terzi) | Tonnellate |

**Prodotti della lavorazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| **D12** | Scaglie di pietra | % |
| **D13** | Blocchi | % |
| **D14** | Inerti | % |
| **D15** | Lastre | % |
| **D16** | Lavorazioni seriali | % |
| **D17** | Lavorazioni architettoniche e/o artistiche | % |
| | | TOT = 100% |

pagina 3

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD04B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Mezzi di segagione**

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Tagliabloocchi | Numero |

**Mezzi di movimentazione e sollevamento**

| | | |
|---|---|---|
| E02 | Gru Derrick | Numero |
| E03 | Carri ponte | Numero |
| E04 | Carro elevatore | Numero |

**Mezzi per la lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| E05 | Trapani da banco | Numero |
| E06 | Bocciardatrici | Numero |

**Impianti**

| | | |
|---|---|---|
| E07 | Abbattimento fumi/polveri | Barrare la casella |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| ~~F09~~ | ~~Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci~~ | ~~,000~~ |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | ,000 |
| ~~F11~~ | ~~Valore dei beni strumentali~~ | ~~,000~~ |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | ,000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | ,000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,000 | ,000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | ,000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>*di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir* ,000 | ,000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | ,000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | ,000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | ,000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | ,000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | ,000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | ,000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD04C

**14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD04C



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD04C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento del l'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari.

Si fa presente che:

1 i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;

2 dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.

3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Estrazione di ghiaia e sabbia"- 14.21.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1 hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;

2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

4. determinano il reddito con criteri "forfetari"

5 sono incaricati alle vendite a domicilio;

6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni,
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici:
SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro Elementi contabili i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi so-

no definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2**, o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo indicato;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1, 2, 3, 4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i materiali impiegati ed i prodotti della lavorazione.
In particolare, indicare:

**Attività estrattiva**

- nel **rigo D01**, la superficie a cielo aperto, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o di concessione ovvero disponibile in base a un regolamento comunale;
- nel **rigo D02**, la superficie in specchi d'acqua, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero disponibile in base a un regolamento comunale;
- nel **rigo D03**, la superficie a cielo aperto, espressa in metri quadrati, di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;
- nel **rigo D04**, la superficie in specchi d'acqua, espressa in metri quadrati, di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;

**Modalità di estrazione**

- nei **righi D05** e **D06**, le modalità di estrazione che caratterizzano la propria attività, barrando le relative caselle,

**Materiali**

nei **righi** da **D07** a **D10**, per ciascuna tipologia individuata, la quantità, espressa in tonnellate, di materiale, che viene estratto e quello che viene acquistato da terzi.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E06**, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.
Nel **rigo E07**, barrare la casella se si dispone di impianti di lavaggio di ghiaia/sabbia.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);
  nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello

stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi),

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dal l'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi

Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000),

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17 000 000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprend.stato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA PRODUTTIVA

14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni, 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Attività estrattiva**

| | | |
|---|---|---|
| **D01** | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (a cielo aperto) | Mq |
| **D02** | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (in specchi d'acqua) | Mq |
| **D03** | Superficie di banco pronto all'escavazione (a cielo aperto) | Mq |
| **D04** | Superficie di banco pronto all'escavazione (in specchi d'acqua ) | Mq |

**Modalità di estrazione**

| | | |
|---|---|---|
| **D05** | Escavazione | Barrare la casella |
| **D06** | Esplosivo | Barrare la casella |

**Materiali**

| | | |
|---|---|---|
| **D07** | Ghiaie - (estratte) | Tonnellate |
| **D08** | Ghiaie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| **D09** | Sabbie - (estratte) | Tonnellate |
| **D10** | Sabbie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Macchine di perforazione**

| | | |
|---|---|---|
| **E01** | Pale meccaniche (gommate, cingolate) | Numero |

**Mezzi di segagione**

| | | |
|---|---|---|
| **E02** | Impianto di frantumazione | Numero |
| **E03** | Impianto di selezione | Numero |

**Mezzi per la lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| **E04** | Trasportatori a rullo e a nastro | Numero |
| **E05** | Pesa | Numero |
| **E06** | Silos (per lo stoccaggio di ghiaie e sabbie) | Numero |

**Impianti**

| | | |
|---|---|---|
| **E07** | Lavaggio ghiaia/sabbia | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | 000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | 000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | 000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | 000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | 000 | 000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | 000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | 000 | 000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | 000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, *u.c.*, art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | 000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | 000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | 000 |

pagina 4

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD04D

| | |
|---|---|
| 14.12.1 | Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; |
| 14.12.2 | Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; |
| 14.22.0 | Estrazione di argilla e caolino; |
| 14.50.1 | Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; |
| 14.50.3 | Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.). |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD04D

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei *dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore* SD04D va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. *dati contabili contenuti nei quadri destinati* all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza *mentre per le attività degli esercenti arti e* professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Estrazione di pietra da gesso e di anidrite" 14.12.1;**
**"Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite" 14.12.2;**
**"Estrazione di argilla e caolino" 14.22.0;**
**"Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi" - 14.50.1;**
**"Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)" 14.50.3.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione *degli studi di settore.*
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, *ad eccezione dei dati contabili richiesti* nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche *strutturali dell'impresa* sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi,
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso *del periodo d'imposta. Si ricorda che* il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività *(quella cessata e quella iniziata)* siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta *oltre il primo periodo d'imposta*, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) *il periodo in cui si è verificata l'interruzione* dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del *periodo d'imposta sono stati interessati da:*

- donazioni;
  trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto

che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio da locali o spazi adibiti a depositi magazzini centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304 introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C SG61D; SG61E SG61F, SG61G; SG61H, SG68U; SG69A; SG69B; SG69C SG69D; SG69E, SG70U; SG71U; SM03A; SM03B, SM03C; SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici

A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono

no l'attività con analoghe caratteristiche.
Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione della stessa:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DiVi10 relativi al 2000;
nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai

lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente,
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari:
  nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
  nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
  nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce,
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
  nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
  nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
  nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare
  nel **rigo C01**, il numero degli autocarri,
  nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti

dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti *rappresentanti monomandatari*) con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

nel **rigo C12**, *indicare il numero dei giorni* di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti l'attività estrattiva, le modalità di estrazione, materiali impiegati ed i prodotti della lavorazione.

*In particolare, indicare:*

**Attività estrattiva**

- nel **rigo D01**, la superficie a cielo aperto, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o di concessione ovvero disponibile in base ad un regolamento comunale;
- nel **rigo D02**, la superficie in specchi d'acqua, espressa in metri quadrati, oggetto di un provvedimento di autorizzazione o di concessione ovvero disponibile in base a un regolamento comunale;
- nel **rigo D03**, la superficie a cielo aperto, espressa in metri quadrati, di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;

nel **rigo D04**, la superficie in specchi d'acqua, espressa in metri quadrati, di banco pronto all'escavazione di materiale utilizzabile;

**Modalità di estrazione**

- nei **righi** da **D05** a **D09**, le modalità di estrazione che caratterizzano la propria attività, barrando le relative caselle;

**Materiali**

- nei **righi** da **D10** a **D17**, per ciascuna tipologia individuata, la quantità, espressa in tonnellate, di materiale che viene estratto e quello che viene acquistato da terzi;

**Prodotti della lavorazione**

- nei **righi** da **D18** a **D23**, per ciascuna tipologia indicata, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti lavorati, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve essere pari a 100.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori

bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione ai acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"·

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D P.R. n. 633 del 1972 l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coor-

dinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia, i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto),
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA,
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6 \cdot 0)}{6} + \frac{(6 \cdot 4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14 \quad 5)}{14} + \frac{(14 \cdot 9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20 \cdot 0)}{20} + \frac{(20 \cdot 2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- ☐ 14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidride;
- ☐ 14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
- ☐ 14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
- ☐ 14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
- ☐ 14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Attività estrattiva**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (a cielo aperto) | Mq |
| D02 | Superficie oggetto di autorizzazione, concessione o disponibilità (in specchi d'acqua) | Mq |
| D03 | Superficie oggetto di banco pronto all'escavazione (a cielo aperto) | Mq |
| D04 | Superficie oggetto di banco pronto all'escavazione (in specchi d'acqua) | Mq |

**Modalità di estrazione**

| | | |
|---|---|---|
| D05 | Escavazione | Barrare la casella |
| D06 | Aspirazione | Barrare la casella |
| D07 | Taglio | Barrare la casella |
| D08 | Perforazione | Barrare la casella |
| D09 | Esplosivo | Barrare la casella |

**Materiali**

| | | |
|---|---|---|
| D10 | Blocchi e informi grezzi utilizzabili - (estratti) | Tonnellate |
| D11 | Blocchi e informi grezzi utilizzabili - (acquistati da terzi) | Tonnellate |
| D12 | Ghiaie - (estratte) | Tonnellate |
| D13 | Ghiaie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| D14 | Graniglie - (estratte) | Tonnellate |
| D15 | Graniglie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| D16 | Sabbie (estratte) | Tonnellate |
| D17 | Sabbie - (acquistati da terzi) | Tonnellate |

**Prodotti della lavorazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D18 | Scaglie di pietra | % |
| D19 | Blocchi | % |
| D20 | Inerti | % |
| D21 | Lastre | % |
| D22 | Lavorazioni seriali | % |
| D23 | Lavorazioni architettoniche e/o artistiche | % |
| | | TOT = 100% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Macchine di perforazione**

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Martelli (fondo foro, pneumatici) | Numero |

**Mezzi di segagione**

| | | |
|---|---|---|
| E02 | Impianto di frantumazione | Numero |

**Mezzi di movimentazione e sollevamento**

| | | |
|---|---|---|
| E03 | Carro elevatore | Numero |

**Mezzi per la lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| E04 | Elevatori a nastro | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | *Ricavi di cui alle lettere aj e bj del comma 1 dell'art. 53 del TUIR* di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c art. 3, 4° c , art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD04E

26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD04E



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD04E va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo" 26.70.1;**

**"Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava" 26.70.3.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo si considerano di non normale svolgimento dell'attività.

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano.

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è sta-

to attribuito inizialmente carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;

- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea,

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero del-

le settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva o gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. la superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza mministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
  nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
  nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati. dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
  nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
  nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali, contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all' unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
  nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati. dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
nel **rigo C01**, il numero degli autocarri:
nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri. dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

nel **rigo C12**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno compilate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i materiali acquistati da terzi, prodotti della lavorazione ed consumi.

In particolare, indicare:

**Materiali acquistati da terzi**

- nei **righi** da **D01** a **D04**, per ciascuna tipologia individuata, la quantità, espressa in tonnellate, di materiale che viene acquistato da terzi;

**Prodotti della lavorazione**

- nei **righi** da **D05** a **D10**, per ciascuna tipologia indicata, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti lavorati, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

Il totale delle percentuali indicate deve essere pari a 100;

**Consumi**

nel **rigo D11**, la quantità, espressa in quintali, di gasolio consumata con esclusione di quello utilizzato per autotrazione.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato nei **righi** da **E01** ad **E15**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

Nei **righi E16** ed **E17**, indicare se si dispone di impianti di depurazione dei residui di lavorazione e di impianti di abbattimento di fumi e/o polveri, barrando le corrispondenti caselle.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare.

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti,

biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici: diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare.
1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di com-

mercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione, la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10,

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione dell'IVA (ad es., artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.)

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle im-

prese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ai cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura,
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente.

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove.

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000 000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
☐ 26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**Artigiano** ☐ Barrare la casella

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'*attività*

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

***Produzione e commercializzazione***

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia, 3 = Regione; 4 = più Regioni, 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| | **Materiali acquistati da terzi** | |
| D01 | Blocchi e informi grezzi utilizzabili - (acquistati da terzi) | Tonnellate |
| D02 | Ghiaie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| D03 | Graniglie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| D04 | Sabbie - (acquistate da terzi) | Tonnellate |
| | **Prodotti della lavorazione** | Percentuale sui ricavi |
| D05 | Scaglie di pietra | % |
| D06 | Blocchi | % |
| D07 | Inerti | % |
| D08 | Lastre | % |
| D09 | Lavorazioni seriali | % |
| D10 | Lavorazioni architettoniche e/o artistiche | % |
| | | TOT = 100% |
| | **Consumi** | |
| D11 | Gasolio | Quintali |

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| | **Tagliatrici** | |
| E01 | A filo diamantato | Numero |
| | **Mezzi di riquadratura** | |
| E02 | Telai monolama | Numero |
| | **Mezzi di segagione** | |
| E03 | Telai multilama diamantati | Numero |
| E04 | Tagliablocchi | Numero |
| | **Mezzi di movimentazione e sollevamento** | |
| E05 | Gru Derrick | Numero |
| E06 | Autogru | Numero |
| E07 | Carri ponte | Numero |
| E08 | Carro elevatore | Numero |
| | **Mezzi per la lavorazione** | |
| E09 | Attestatrici | Numero |
| E10 | Trapani da banco | Numero |
| E11 | Frese | Numero |
| E12 | Bocciardatrici | Numero |
| E13 | Lucidatrici (a nastro) | Numero |
| E14 | Trasportatori a rullo e a nastro | Numero |
| E15 | Sagomatrici a getto d'acqua | Numero |
| | **Impianti** | |
| E16 | Depurazione residui lavorazione | Barrare la casella |
| E17 | Abbattimento fumi/polveri | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | ,000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | ,000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | ,000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | ,000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | ,000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,000 | ,000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | ,000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,000 | ,000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | ,000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 30-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | ,000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | ,000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | ,000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | ,000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | ,000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD04E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 **di cui oneri retributivi e contributivi** .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD06U

**17.54.6 Fabbricazione di ricami.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD06U

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD06U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività,
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001.
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software CE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

***"Fabbricazione di ricami" - 17.54.6.***

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

***Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000***

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti nor-

mali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA,
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati o quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori di-

pendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bens' nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati i dati relatativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti

dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000,

  nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

  nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

**Fasi di lavorazione**

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le fasi della lavorazione.

In particolare, indicare:

nei **righi** da **D01** a **D12**, barrando le apposite caselle le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E13**, per ciascuna tipologia elencata il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,

  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

  nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma [illegible] del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir),

  nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello

stesso Tuir Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"·

  non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62 comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano

spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno,

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72,
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, in-

trattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD06U

Studi di settore

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

***Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD06U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

17.54.6 Fabbricazione di ricami

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD06U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione, 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Commercio all'ingrosso | % |
| C21 | Commercianti al dettaglio non ambulante | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio ambulante | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD06U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO D** Elementi specifici dell'attività | | **Fasi di lavorazione** | |
| | **D01** | Campionatura - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| | **D02** | Campionatura - conto terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D03** | Editazione programmi - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| | **D04** | Editazione programmi - conto terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D05** | Editazione programmi - affidata a terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D06** | Ricamo a macchina - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| | **D07** | Ricamo a macchina - conto terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D08** | Ricamo a macchina - affidata a terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D09** | Ricamo a mano - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| | **D10** | Controllo qualità e finitura - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| | **D11** | Controllo qualità e finitura - conto terzi - Italia | Barrare la casella |
| | **D12** | Confezione e spedizione - conto proprio - Italia | Barrare la casella |
| **QUADRO E** Beni strumentali | **E01** | Macchine da ricamo Shiffly elettroniche da 15 yds | Numero |
| | **E02** | Macchine da ricamo Shiffly elettroniche da 21 yds | Numero |
| | **E03** | Macchine a più teste elettroniche | Numero |
| | **E04** | Macchine singole elettroniche | Numero |
| | **E05** | Macchine Cornelly singole elettroniche | Numero |
| | **E06** | Singole Cornelly a più teste elettroniche | Numero |
| | **E07** | Singole punto smog | Numero |
| | **E08** | Singole perlinatrici | Numero |
| | **E09** | Singole per punto uncinetto | Numero |
| | **E10** | Borchiatrici | Numero |
| | **E11** | Macchine da ricamo Shiffly meccaniche da 15 yds | Numero |
| | **E12** | Macchine da ricamo Shiffly meccaniche da 21 yds | Numero |
| | **E13** | Macchine singole meccaniche | Numero |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD06U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | ,000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | ,000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | ,000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | ,000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | ,000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,000 | ,000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | ,000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,000 | ,000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | ,000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | ,000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | ,000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | ,000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | ,000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | ,000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD06U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07A

**17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C *Modalità di espletamento dell'attività*;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dal l'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia" 17.71.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

*I soggetti che determinano il reddito con criteri* "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. *Costituisce causa di esclusione* dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, semprechè l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio. Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

alla congruità dei ricavi dichiarati;

alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

  risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va invece indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relativo agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del *processo produttivo sia affidata a terzi*, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo indicato;

nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni *di partecipazione a fiere e mostre.*

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, *supermercati e grandi magazzini, mentre in* quello della "distribuzione organizzata" rientrano gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività, i ricavi e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti *costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento*, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Ricavi - percentuale derivante dalla vendita di prodotti finiti**

- nel **rigo D27** la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei capi prodotti dall'impresa, *in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti*;

nel **rigo D28**, la percentuale dei ricavi, derivanti dalla vendita dei capi acquistati presso terzi per la rivendita (ad esempio, capi acquistati per completamento di una serie), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D29** a **D37** barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, indicare le *fasi di lavorazione effettuate e in particolare:*

- nel **rigo D29**, se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti ecc.

nel **rigo D30**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;

- nel **rigo D31**, se si effettua la tessitura/smacchinatura. Tale fase è tipica dei maglifici e calzifici e consiste nella produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;
- nel **rigo D32**, se si effettua la preparazione e trasformazione fili. Tale fase è successiva a quella di tessitura/smacchinatura e consiste *nella esecuzione di operazioni preparatorie* sui fili ricevuti dalla tessitura, al fine di predisporli alla trasformazione in tessuti;
- nel **rigo D33**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti,

nel **rigo D34**, se si effettuano la tintura e il finissaggio. In tali fasi, successive alla *produzione del tessuto, vengono eseguite* particolari operazioni per rendere il tessuto esteticamente e strutturalmente più funzionale alla confezione;

- nel **rigo D35**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;
- nel **rigo D36**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;
- nel **rigo D37** se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

**Altri elementi specifici**

- nel **rigo D38**, indicare le spese sostenute per premi riguardanti polizze assicurative relative all'attività d'impresa.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E05**, per ciascuna tipologia elencata il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel *presente quadro.*

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto *previsto* dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir),
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07** il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.
  nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e,

quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dal l'art. 3 del D.L. n 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, via-

card, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
alle cessioni di beni ammortizzabili;
ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72,
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

### *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1 ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capospalla | abiti giacche, cappotti, giacconi impermeabili |
| | 1.B pantaloni | pantaloni lunghi, shorts salopettes |
| 2 ABBIGLIAMENTO DONNA | 2.A capospalla | tailleur, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili |
| | 2 B leggeri | abiti gonne, pantaloni, shorts |
| 3 ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato (fino a 24 mes.) | |
| | 3 B bambino/a (da 2 8 anni) | |
| | 3 C ragazzo/a (da 9-14 anni) | |
| 4. SPORTWEAR | 4 A abb informale/tempo libero jeans maschile e femminile | giubbotti, giacconi, giacche, pantaloni, camicie, maglioni tshirt |
| | 4 B abb tecnico per la pratica dello sport | tute felpe, giacche, pantaloni e pantaloncini ecc per calcio sci, basket, golf vela, palestra, ecc |
| 5. CAMICERIA | 5 A Camiceria | camicie |
| 6 MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover maglioni, cardigan, felpe, gillet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo, tshirt magliette |
| 7 INTIMO | 7 A Corsetteria | reggiseni, guaine, body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami camicie da notte |
| | 7.C Maglieria intima | canottiere, magliette, mutande |
| | 7 D Bagno | costumi da bagno |
| 8. CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze lunghe e calzini |
| | 8 B Calzetteria femminile | collant autoreggenti gambaletti |
| 9 CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte ascotti papillon |
| | 9.B Scialli, sciarpe, foulard | scialli, sciarpe, foulard guanti, cappelli |
| 10. TESSUTI A MAGLIA | 10.A Maglia a trama | |
| | 10 B Maglia a catena | |
| 11 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Abb da lavoro | tute divise |
| 12. COMPONENTI E ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12.B Interfodere | |
| 13 SPOSA E CERIMONIA | 13 A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
Studi di settore
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| ~~B04~~ | ~~Locali destinati alla produzione~~ | ~~Mq~~ |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| ~~B06~~ | ~~Spazi all'aperto destinati a magazzino~~ | ~~Mq~~ |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD07A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Comparti di attività** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | % |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | % |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | % |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | |
| D15 | Intimo - maglieria intima | % |
| D16 | Intimo - bagno | % |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | % |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | % |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards - scialli, sciarpe, foulard | |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | % |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | % |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | % |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

**Ricavi - percentuale derivante dalla vendita di prodotti finiti**

| | | |
|---|---|---|
| D27 | Prodotti dalla impresa | % |
| D28 | Acquistati da terzi | % |

| | **Lavorazione** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D29 | Progettazione/prototipia | | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Campionatura | | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Tessitura/smacchinatura | | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Preparazione e trasformazione fili | | | | | | | Barrare la casella |
| D33 | Taglio | | | | | | | Barrare la casella |
| D34 | Tintura e finissaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| D35 | Confezione | | | | | | | Barrare la casella |
| D36 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | | Barrare la casella |
| D37 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | | Barrare la casella |

**Altri elementi specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D38 | Premi di assicurazione | ,000 |

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| **E01** | Macchine taglia e cuci | Numero |
| **E02** | Macchine accessorie per rifinitura | Numero |
| **E03** | Macchine circolari per calzetteria monocilindro computerizzate | Numero |
| **E04** | Macchine circolari per calzetteria monocilindro non computerizzate | Numero |
| **E05** | Macchine circolari per calzetteria doppio cilindro non computerizzate | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | 000 |
| **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | 000 |
| **F10** | Costo per la produzione di servizi | | 000 |
| **F11** | Valore dei beni strumentali | | 000 |
| **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| **F13** | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | 000 |
| **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| **F18** | Volume d'affari | .000 |
| **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07B

| | |
|---|---|
| 17.72.0 | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; |
| 17.73.0 | Fabbricazione di altra maglieria esterna; |
| 17.74.0 | Fabbricazione di maglieria intima; |
| 17.75.0 | Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07B

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei *dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio* di settore SD07B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili.
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili: contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in *quanto il dato rilevante è quello risultante* dalle scritture contabili.
3. il riferimento alle spese sostenute contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001 Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia" - 17.72.0;**
**"Fabbricazione di altra maglieria esterna"-17.73.0;**
**"Fabbricazione di maglieria intima"-17.74.0;**
**"Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia"-17.75.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti *l'accertamento in base agli studi di* settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando *quanto precisato per soggetti "forfetari"*).

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. *Si ricorda che* il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché *l'attività di ricerca non consenta di* per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

***Cooperative***

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con

decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C SG61D; SG61E, SG61F SG61G; SG61H; SG68U, SG69A, SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000 devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgo-

no l'attività con analoghe caratteristiche.
Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati o quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle setti-

mane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti le unità locali e gli spazi non contigui alle unità produttive che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Mezzi di trasporto**

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei treni ecc.).

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive

dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000,

nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000,

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quella sostenuta per la partecipazione a fiere e mostre,

- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale,

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti comparti di attività, ricavi e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Ricavi - percentuale derivante dalla vendita di prodotti finiti**

- nel **rigo D27** la percentuale dei ricavi, derivanti dalla vendita dei capi prodotti dall'impresa, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;
- nel **rigo D28**, la percentuale dei ricavi, derivanti dalla vendita dei capi acquistati presso terzi per la rivendita (ad esempio, capi acquistati per completamento di una serie), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D29** a **D37**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:

- nel **rigo D29**, se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.
- nel **rigo D30**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;
- nel **rigo D31**, se si effettua la tessitura/smacchinatura. Tale fase è tipica dei maglifici e calzifici e consiste nella produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;

nel **rigo D32**, se si effettua la preparazione e trasformazione fili. Tale fase è successiva a quella di tessitura/smacchinatura e consiste nella esecuzione di operazioni preparatorie sui fili ricevuti dalla tessitura, al fine di predisporli alla trasformazione in tessuti;

- nel **rigo D33**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;

nel **rigo D34**, se si effettuano la tintura e il finissaggio. In tali fasi, successive alla produzione del tessuto, vengono eseguite particolari operazioni per rendere il tessuto esteticamente e strutturalmente più funzionale alla confezione;

nel **rigo D35**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;

nel **rigo D36**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura o in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;

- nel **rigo D37** se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

**Altri elementi specifici**

Nel **rigo D38**, indicare le spese sostenute per i premi riguardanti polizze assicurative relative all'attività d'impresa.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E08**, per ciascuna tipologia elencata il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il red-

dito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali. marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07:
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
  nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, del-

lo stesso D.P.R n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail. rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi,
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consi-

stenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei dett. beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  alle cessioni di beni ammortizzabili;
  ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale *utilizzato ai sensi della* legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale *utilizzato dall'impresa distaccataria*, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z10**, *con riferimento* al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"): nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'*impresa fornitrice* del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente *afferenti l'attività esercitata*. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro *autonomo non esercitate* abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una *pluralità di prestazioni direttamente* correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per *tutti collaboratori coordinati* e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto *di collaborazione* e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1° gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di [illegible] 1/12/99 cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000.000.

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} - \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17 000.000

**ESEMPIO 3**

*Un artigiano ha un apprendista* con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | - | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

## *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1. ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capospalla | abiti, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili |
| | 1 B pantaloni | pantaloni lunghi, shorts, salopettes |
| 2. ABBIGLIAMENTO DONNA | 2.A capospalla | tailleur, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili |
| | 2.B leggeri | abiti, gonne, pantaloni, shorts |
| 3. ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3.A neonato (fino a 24 mesi) | |
| | 3.B bambino/a (da 2-8 anni) | |
| | 3.C ragazzo/a (da 9-14 anni) | |
| 4. SPORTWEAR | 4.A abb. informale/tempo libero jeans, maschile e femminile | giubbotti, giacconi, giacche, pantaloni, camicie, maglioni, tshirt |
| | 4.B abb tecnico per la pratica dello sport | tute, felpe, giacche, pantaloni e pantaloncini, ecc per calcio, sci, basket, golf, vela, palestra, ecc |
| 5. CAMICERIA | 5.A Camiceria | camicie |
| 6. MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover, maglioni, cardigan, felpe, gillet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo, t-shirt, magliette |
| 7 INTIMO | 7 A Corsetteria | reggiseni, guaine, body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami, camicie da notte |
| | 7.C Maglieria intima | canottiere, magliette, mutande |
| | 7.D Bagno | costumi da bagno |
| 8. CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze lunghe e calzini |
| | 8.B Calzetteria femminile | collant, autoreggenti, gambaletti |
| 9. CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte, ascott, papillon |
| | 9.B Scialli, sciarpe, foulard | scialli, sciarpe, foulard, guanti, cappelli |
| 10. TESSUT. A MAGLIA | 10 A Maglia in trama | |
| | 10.B Maglia a catena | |
| 11 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11.A Abb da lavoro | tute, divise |
| 12. COMPONENTI E ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12.B Interfodere | |
| 13. SPOSA E CERIMONIA | 13.A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
☐ 17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
☐ 17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
☐ 17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD07B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune· 2 = Provincia; 3 = Regione, 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Comparti di attività** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | % |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | % |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | % |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo pigiameria/lingeria | % |
| D15 | Intimo - maglieria intima | % |
| D16 | Intimo - bagno | % |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | % |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | % |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards sciallì, sciarpe, foulard | % |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | % |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | % |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | % |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

**Ricavi - percentuale derivante dalla vendita di prodotti finiti**

| | | |
|---|---|---|
| D27 | Prodotti dalla impresa | % |
| D28 | Acquistati dalla impresa | % |

| | **Lavorazione** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D29 | Progettazione/prototipia | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Campionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Tessitura/smacchinatura | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Preparazione e trasformazione fili | | | | | | Barrare la casella |
| D33 | Taglio | | | | | | Barrare la casella |
| D34 | Tintura e finissaggio | | | | | | Barrare la casella |
| D35 | Confezione | | | | | | Barrare la casella |
| D36 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | Barrare la casella |
| D37 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | Barrare la casella |

**Altri elementi specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D38 | Premi di assicurazione | .000 |

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Macchine per taglio computerizzate | Numero |
| E02 | Macchine per cucire normali a più aghi | Numero |
| E03 | Macchine per cucire programmabili a più aghi | Numero |
| E04 | Macchine taglia e cuci | Numero |
| E05 | Macchine per stiratura | Numero |
| E06 | Macchine accessorie per rifinitura | Numero |
| E07 | Macchine per tessitura/smacchinatura computerizzate | Numero |
| E08 | Macchine per tessitura/smacchinatura non computerizzate | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | 000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | 000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | 000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori 000 | 000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | 000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | 000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | 000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | 000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | 000 |

pagina 4

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** *Spese (lavoro interinale)* .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, rioddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e rioddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07C

**18.22.1 Confezione vestiario esterno**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07C

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto.

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;

2 dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;

3 il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di

***"Confezione di vestiaro esterno" 18.22.1.***

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1 hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;

2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dal la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi.

3 hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore.

4. determinano il reddito con criteri "forfetari"

5. sono incaricati alle vendite a domicilio;

6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C SG61D; SG61E; SG61F SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per dati percentuali

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati
a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale,
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art 35 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- a congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle

giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;

nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3** se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione com-

merciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000,
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute *per la partecipazione a fiere e mostre;*
  nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5** a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale,
  nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
  nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività, i ricavi e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

- nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria annessa alle presenti istruzioni.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D27** a **D33**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:

- nel **rigo D27**, se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.
- nel **rigo D28**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;
- nel **rigo D29**, se si effettua la tessitura/smacchinatura. Tale fase è tipica dei maglifici e calzifici e consiste nella produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;
- nel **rigo D30**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;
- nel **rigo D31**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;
- nel **rigo D32**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;
- nel **rigo D33**, se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi E01** ed **E02**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
  nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per usi industriali ed energia elettrica per usi civili e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di

lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi,
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti,
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

### Lavoro interinale/distacco

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

### Altri dati

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000)

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300 000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

## *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1 ABBIGLIAMENTO UOMO | 1.A capospalla | abiti, giacche cappotti giacconi, impermeabili |
| | 1.B pantaloni | pantaloni lunghi, shorts, salopettes |
| 2 ABBIGLIAMENTO DONNA | 2 A capospalla | tailleur, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili |
| | 2 B leggeri | abiti, gonne, pantaloni, shorts |
| 3 ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato (fino a 24 mesi) | |
| | 3.B bambino/a (da 2-8 anni) | |
| | 3.C ragazzo/a (da 9-14 anni) | |
| 4 SPORTWEAR | 4 A abb. informale/tempo libero jeans, maschile e femminile | giubbotti, giacconi, giacche, pantaloni, camicie, maglioni, t-shirt |
| | 4.B abb. tecnico per la pratica dello sport | tute, felpe, giacche pantaloni e pantaloncini, ecc per calcio, sci, basket, golf, vela, palestra, ecc |
| 5. CAMICERIA | 5.A Camiceria | camicie |
| 6. MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover, maglioni, cardigan, felpe, gillet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo, t-shirt, magliette |
| 7 INTIMO | 7.A Corsetteria | reggiseni, guaine, body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami, camicie da notte |
| | 7.C Maglieria intima | canottiere magliette, mutande |
| | 7 D Bagno | costumi da bagno |
| 8 CALZE | 8.A Calzetteria maschile | calze lunghe e calzini |
| | 8.B Calzetteria femminile | collant, autoreggenti, gambaletti |
| 9. CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS | 9.A Cravatte | cravatte, ascott, papillon |
| | 9.B Scialli, sciarpe, foulard | scialli sciarpe, foulard, guanti, cappelli |
| 10. TESSUTI A MAGLIA | 10 A Maglia in trama | |
| | 10 B Maglia a catena | |
| 11. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Abb da lavoro | tute, divise |
| 12. COMPONENTI E ACCESSORI | 12.A Bottoni | |
| | 12.B Interfodere | |
| 13 SPOSA E CERIMONIA | 13.A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

18.22.1 Confezione di vestiario esterno

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Comparti di attività | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | % |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | % |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | % |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | % |
| D15 | Intimo - maglieria intima | % |
| D16 | Intimo - bagno | |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | % |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | % |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards - scialli, sciarpe, foulard | % |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | % |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | % |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | % |
| ~~D25~~ | ~~Componenti e accessori - interfodere~~ | ~~%~~ |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

| | Lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Progettazione/prototipia | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Campionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D29 | Tessitura/smacchinatura | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Taglio | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Confezione | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | Barrare la casella |
| D33 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni Strumentali | **E01** | Macchine per tessitura/smacchinatura computerizzate | Numero |
| | **E02** | Macchine per tessitura/smacchinatura non computerizzate | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | 000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | 000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | 000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | 000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | .000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07D

**18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;**
**18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07D



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07D, va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dal l'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti o professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GF.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
**"Confezione di indumenti da lavoro" 18.21.0;**
**"Confezione di abbigliamento o indumenti particolari" -18.24.3.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
  alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
  risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
  contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
  i dati relativi ai beni strumentali, diversi da gli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000 Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dal la sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
  nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, deter-

minato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:

nel **rigo B06**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:

nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappre-

sentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C14,** indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15,** indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), i ricavi conseguiti *in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si* precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi *in rapporto ai ricavi complessivamente* conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D27** a **D32**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:
- nel **rigo D27** se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.,
- nel **rigo D28**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;
- nel **rigo D29**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;
- nel **rigo D30**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;
- nel **rigo D31**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;
- nel **rigo D32**, se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, *comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare* indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07** il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali *relative ad opere, forniture e servizi di du*rata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente

correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto d' terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti. considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cu. agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n 342:
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione ne l'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili inclusi le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir
Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori.
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai co-laboratori familiari),
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA,

- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
  ai passaggi interni di beni e servizi fra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, co-

sì, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
  nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 15. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
  nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
  nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
  nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a Tr.Tot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | [illegible] | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

## *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1 ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capispalla | abiti giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 1 B pantaloni | pantaloni, jeans, shorts, salopettes |
| 2 ABBIGLIAMENTO DONNA | 2 A capispalla | taileur giacche cappotti, giacconi impermeabili |
| | 2 B leggero | abiti gonne pantaloni shorts |
| 3 ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato (fino a 24 mesi) | |
| | 3 B bambino/a (da 2-8 anni) | |
| | 3 C ragazzo/a (da 9-14 anni) | |
| 4 SPORTWEAR | 4 A abbigliamento/tempo libero jeans maschile e femminile | giubbotti giacconi giacche pantaloni cumpie maglioni, tshirt |
| | 4 B abbigliamento per la pratica dello sport | tute felpe giacche pantaloni e pantaloncini, ecc per calcio sci, basket, golf vela palestra ecc |
| 5 CAMICERIA | 5 A Camiceria | camicie |
| 6 MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover maglioni cardigan felpe giubbetti |
| | 6 B Maglieria leggera | polo tshirt, magliette |
| 7 INTIMO | 7 A Corsetteria | reggiseni, guaine, body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami, camicie da notte |
| | 7 C Maglieria intima | canottiere magliette mutande |
| | 7 D Bagno | costumi da bagno |
| 8 CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze lunghe e calzini |
| | 8 B Calzetteria femminile | collant autoreggenti gambaletti |
| 9 CRAVATTE SCIARPE E FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte ascotti papillon |
| | 9 B Sciarpe scarpe, foulard | sciarpe scarpe, foulard guanti cappelli |
| 10 TESSUTI A MACCHINA | 10 A Maglieria intima | |
| | 10 B Maglieria esterna | |
| 11 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Abbigliamento | tute divise |
| 12 COMPONENTI E ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12 B Interfodere | |
| 13 SPOSA E CERIMONIA | 13 A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
☐ 18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B06 | Potenza impegnata | Kw |
| B07 | Locali destinati alla vendita | Mq |

*pagina 1*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune 2 = Provincia, 3 = Regione; 4 = più Regioni, 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Comparti di attività | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | % |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | % |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | % |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | % |
| D15 | Intimo - maglieria intima | % |
| D16 | Intimo - bagno | |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | % |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | % |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards - scialli, sciarpe, foulard | |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | % |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | % |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

| | Lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Progettazione/prototipia | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Campionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D29 | Taglio | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Confezione | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | 000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
*Studi di settore*
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07E

**18.23.0 Confezione di biancheria personale.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07E



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07E va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;

2 dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;

3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Confezione di biancheria personale" 18.23.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1 hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;

2 hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

4 determinano il reddito con criteri "forfetari";

5. sono incaricati alle vendite a domicilio;

6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste,
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni,
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "E elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

alla congruità dei ricavi dichiarati;

alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato at-

tribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento

risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;

nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
  nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle

settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie dell'unità produttiva deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01** il comune in cui è situata l'unità produttiva;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
nel **rigo B07** la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari) con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercita-

re la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del TUIR senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale,

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni vanno barrate ambedue le caselle

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi

Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati supermercati e grandi magazzini mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

- nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D27** a **D32**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi in Italia ovvero all'estero indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:

nel **rigo D27**, se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione lo studio dei piazzamenti ecc.,

nel **rigo D28** se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, di unici taglia e/o colori dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;

nel **rigo D29**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti,

nel **rigo D30** se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo

nel **rigo D31**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo

nel **rigo D32**, se si effettuano il controllo l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo

## 13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie semilavorati merci e prodotti finiti nonché a prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio schede telefoniche abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sens. dell'art 60 comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03

nel **rigo F05** il valore delle rimanenze finali relative a

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati prodotti finiti e merci (art 59, comma del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5 del Tuir)

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art 60 comma 5 dello stesso Tuir Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie semilavorati e merci in base le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acqui-

sto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili a sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000 n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta su valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione a l'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio

di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita, i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti.
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 14. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale dif-

ferenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

### *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1 ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capospalla | abiti giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 1 B pantaloni | pantaloni lunghi, shorts salopettes |
| 2 ABBIGLIAMENTO DONNA | 2 A capospalla | tailleur giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 2 B leggeri | abiti gonne pantaloni shorts |
| 3 ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato (fino a 24 mesi) | |
| | 3 B [illegible] | |
| | 3 C [illegible] | |
| 4 SPORTWEAR | 4 A abbigliamento tempo libero casual maschile e femminile | giubbotti giacche giacconi pantaloni [illegible] maglie t-shirt |
| | 4 B abbigliamento tecnico per la pratica dello sport | tute felpe giacche pantaloni e pantaloncini ecc. per calcio, sci basket golf, vela, palestra ecc. |
| 5 CAMICERIA | 5 A Camiceria | camicie |
| 6 MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pulover maglioni cardigan felpe gilet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo t-shirt, magliette |
| 7 INTIMO | 7 A Corsetteria | reggiseni guaine body |
| | 7 B Pigiameria, lingeria | pigiami, camicie da notte |
| | 7 C Maglieria intima | canottiere magliette mutande |
| | 7 D Bagno | costumi da bagno |
| 8 CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze calze e calzini |
| | 8 B Calzetteria femminile | collant autoreggenti gambaletti |
| 9 CRAVATTE SCARPE E FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte papillon |
| | 9 B Sciarpe scarpe foulard | sciarpe scarpe foulard, guanti cappelli |
| 10 TESSUTI A MAGLIA | 10 A Maglia piana | |
| | 10 B Maglia a catena | |
| 11 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Abiti da lavoro | tute divise |
| 12 COMPONENTI E ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12 B [illegible] | |
| 13 SPOSA E CERIMONIA | 13 A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

18.23.0 Confezione di biancheria personale

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B07** | Potenza impegnata | Kw |
| **B08** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune. 2 = Provincia; 3 = Regione, 4 = più Regioni, 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Comparti di attività | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | % |
| D15 | Intimo maglieria intima | |
| D16 | Intimo - bagno | |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards scialli, sciarpe, foulard | |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

| | Lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Progettazione/prototipia | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Campionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D29 | Taglio | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Confezione | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | 000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07F

**18.24.1 Confezione di cappelli;**
**18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07F

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07F va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di seguito elencate:

**"Confezione di cappelli" - 18.24.1;**
**"Confezione varie e accessori per l'abbigliamento"- 18.24.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere altresì utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dal la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché
   la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

donazioni;
trasformazioni;
scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se

l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi ad esempio da officine o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per i dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici.

A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato at-

tribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo dei venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino,
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale as-

sunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
  nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal persona e indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:

nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
  nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

### Area di mercato

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività, e la lavorazione. In particolare, indicare:

**Comparti di attività**

nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione**

Nei **righi** da **D27** a **D32**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi in Italia ovvero all'estero, indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:

- nel **rigo D27** se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.
- nel **rigo D28**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;

nel **rigo D29**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;

- nel **rigo D30**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;

nel **rigo D31**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;

nel **rigo D32** se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

## 13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir).

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60 comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03.

- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5 del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro ese-

cuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

alle cessioni di beni ammortizzabili;

- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;

ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura agriturismo ecc.).

## 14. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devo-

no essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 15. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi da Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16 000 000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

### *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1 ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capospalla | abiti giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 1 B pantaloni | pantaloni lunghi, shorts salopettes |
| 2 ABBIGLIAMENTO DONNA | 2 A capospalla | tailleur giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 2 B leggeri | abiti gonne pantaloni shorts |
| 3 ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato (fino a 24 mesi) | |
| | 3 B bambino/a (da 2 8 anni) | |
| | 3 C ragazzo/a (da 9-14 anni) | |
| 4 SPORTWEAR | 4 A abbigliamento informale, tempo libero jeans, maschile e femminile | giubbotti giacche giacche pantaloni camicie, maglioni, tshirt |
| | 4 B abbigliamento per la pratica dello sport | tute, felpe giacche, pantaloni e pantaloncini ecc per calcio, sci basket golf vela palestra, ecc |
| 5 CAMICERIA | 5 A Camicieria | camicie |
| 6 MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover, maglioni cardigan Cape gilet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo, tshirt magliette |
| 7 INTIMO | 7 A Corseteria | reggiseni guaine, body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami, camicie da notte |
| | 7 C Maglieria intima | canottiere magliette mutande |
| | 7 D Bagno | costumi da bagno |
| 8 CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze lunghe e calzini |
| | 8 B Calzetteria femminile | collant autoreggenti, gambaletti |
| 9 CRAVATTE SCIARPE FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte ascotti, papillon |
| | 9 B Sciarpe scialpe foulard | scialli sciarpe foulard, guanti, cappelli |
| 10 TESSUTI A MAGLIA | 10 A Maglia trama | |
| | 10 B Maglia a catena | |
| 11 ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Abbigliamento lavoro | tute, divise |
| 12 COMPONENTI ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12 B Intercalari | |
| 13 SPOSA E CERIMONIA | 13 A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07F**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 18.24.1 Confezione di cappelli;
☐ 18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento..

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B04 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B05 | Locali destinati a uffici | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07F**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | ,000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | ,000 |
| C07 | U. E. | ,000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | ,000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD07F**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Comparti di attività | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | % |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | % |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | % |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | % |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | % |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | % |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | % |
| D15 | Intimo - maglieria intima | % |
| D16 | Intimo - bagno | % |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | % |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | % |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | % |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards - scialli, sciarpe, foulard | % |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | % |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | % |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | % |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

| | Lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Progettazione/prototipia | | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Campionatura | | | | | | | Barrare la casella |
| D29 | Taglio | | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Confezione | | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07F**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07F**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD07G

**18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell' abbigliamento.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD07G

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07G va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A · Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D · Elementi specifici dell'attività;
- quadro E · Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X · Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento"** · **18.24.4.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1 hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi,
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni,
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 4 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999 n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

**5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" nei righi in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione a fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per dati percentuali.

**6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presenti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai di-

pendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
  nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
  nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

### Area di mercato

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1, 2, 3, 4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
  nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

### Tipologia clientela

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quella della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività, i ricavi e la lavorazione. In particolare, indicare:

### Comparti di attività

- nei **righi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione

Nei **righi** da **D27** a **D32**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, indicare le fasi di lavorazione effettuate e in particolare:

- nel **rigo D27**, se si effettua la progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici anche non definiti. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.;
- nel **rigo D28**, se si effettua la campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;
- nel **rigo D29**, se si effettua il taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;
- nel **rigo D30**, se si effettua la confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;
- nel **rigo D31**, se si effettuano le fasi di stiro e di rifinitura che consistono nella operazione di stiratura e in altre prestazioni mirate a migliorare la presentazione del capo;
- nel **rigo D32**, se si effettuano il controllo, l'imballo e la spedizione. Queste ultime costituiscono le fasi finali del ciclo.

### Altri elementi specifici

- nel **rigo D33** le spese sostenute per i premi riguardanti polizze assicurative relative all'attività d'impresa.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E09**, per ciascuna tipologia elencata il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autoccravani, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

### Imposte sui redditi

- nel **rigo F01** il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02** il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi, le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro at-

tività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni ai terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare.

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità inclu-

dono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa va-

lorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

### Lavoro interinale/distacco

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

### Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente.

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14 300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, *maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

### *COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA*

| Comparti | Sottocomparti | Principali prodotti |
|---|---|---|
| 1. ABBIGLIAMENTO UOMO | 1 A capospalla | abiti giacche, cappotti giacconi impermeabili |
| | 1 B pantaloni | pantaloni lunghi shorts salopette |
| 2. ABBIGLIAMENTO DONNA | 2 A capospalla | tailleur giacche cappotti giacconi impermeabili |
| | 2 B intero | abiti gonne, pantaloni tute |
| 3. ABBIGLIAMENTO BAMBINO | 3 A neonato fino a 24 mesi | |
| | 3 B bambino da 2 a 8 anni | |
| | 3 C ragazzo/a da 9 14 anni | |
| 4. SPORTIVA E AK | 4 A abbigliamento/tempo libero maschile e femminile | giubbotti giacconi giacche, pantaloni camicie maglioni polari |
| | 4 B abbigliamento da pratica nelle sport | tute felpe giacche pantaloni canottiere maglie per calcio sci basket, golf vela ginnastica, ecc |
| 5. CAMICERIA | 5 A Camicieria | camicie |
| 6. MAGLIERIA ESTERNA | 6 A Maglieria pesante | pullover maglioni cardigan, felpe gilet |
| | 6 B Maglieria leggera | polo, t-shirt maglette |
| 7. INTIMO | 7 A Corsetteria | reggiseni guaine body |
| | 7 B Pigiameria/lingeria | pigiami camicie da notte |
| | 7 C Maglieria intima | canottiere maglietti mutande |
| | 7 D Bagni | costumi da bagno |
| 8. CALZE | 8 A Calzetteria maschile | calze lunghe corte |
| | 8 B Calzetteria femminile | collanti autoreggenti, gambaletti |
| 9. CRAVATTE SCIARPE E FOULARDS | 9 A Cravatte | cravatte papillon |
| | 9 B Sciarpe foulards | sciarpe foulard guanti cappelli |
| 10. MAGLIA | 10 A Maglia a trama | |
| | 10 B Maglia a catena | |
| 11. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | 11 A Tuta da lavoro | tute divise |
| 12. COMPONENTI E ACCESSORI | 12 A Bottoni | |
| | 12 B Merceria | |
| 13. SPOSA E CERIMONIA | 13 A Abiti da sposa | |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD07G**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Locali destinati alla produzione | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07G**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | ,000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | ,000 |
| C07 | U. E. | ,000 |
| C08 | Extra U. E. | ,000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | ,000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07G**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Comparti di attività | Percentuale sul ricavo |
|---|---|---|
| D01 | Abbigliamento uomo - capospalla | |
| D02 | Abbigliamento uomo - pantaloni | |
| D03 | Abbigliamento donna - capospalla | |
| D04 | Abbigliamento donna - leggeri | |
| D05 | Abbigliamento bambino - neonato (fino a 24 mesi) | |
| D06 | Abbigliamento bambino - bambino/a (da 2-8 anni) | % |
| D07 | Abbigliamento bambino - ragazzo/a (da 9-14 anni) | % |
| D08 | Sportswear - abbigliamento informale/tempo libero | % |
| D09 | Sportswear - abbigliamento tecnico per lo sport | % |
| D10 | Camiceria | % |
| D11 | Maglieria esterna - maglieria pesante | % |
| D12 | Maglieria esterna - maglieria leggera | % |
| D13 | Intimo - corsetteria | |
| D14 | Intimo - pigiameria/lingeria | |
| D15 | Intimo - maglieria intima | |
| D16 | Intimo - bagno | |
| D17 | Calze - calzetteria maschile | |
| D18 | Calze - calzetteria femminile | |
| D19 | Cravatte, sciarpe e foulards - cravatte | |
| D20 | Cravatte, sciarpe e foulards - scialli, sciarpe, foulard | |
| D21 | Tessuti a maglia - maglia in trama | |
| D22 | Tessuti a maglia - maglia a catena | % |
| D23 | Abbigliamento professionale - abbigliamento da lavoro | |
| D24 | Componenti e accessori - bottoni | |
| D25 | Componenti e accessori - interfodere | % |
| D26 | Sposa e cerimonia - abiti da sposa | % |
| | | TOT = 100% |

| | Lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Presso terzi Italia | Presso terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Progettazione/prototipia | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Campionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D29 | Taglio | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Confezione | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Stiro e procedure di rifinitura | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Controllo, imballo e spedizione | | | | | | Barrare la casella |

**Altri elementi specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D33 | Premi di assicurazione | |

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07G**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Linee attrezzate per la progettazione | Numero |
| E02 | Macchine per taglio computerizzate | Numero |
| E03 | Macchine per cucire normali a più aghi | Numero |
| E04 | Macchine taglia e cuci | Numero |
| E05 | Macchine per stiratura | Numero |
| E06 | Macchine per piegatura e assemblaggio | Numero |
| E07 | Macchine accessorie per rifinitura | Numero |
| E08 | Macchine per ricamo computerizzate | Numero |
| E09 | Macchine per ricamo non computerizzate | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | ,000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | ,000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | ,000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | ,000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | ,000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,000 | ,000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | ,000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,000 | ,000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | ,000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | ,000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | ,000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | ,000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | ,000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD07G**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | *di cui operai specializzati* | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** *Spese (lavoro interinale)* .000 *di cui oneri retributivi e contributivi* .00

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .00

***Personale distaccato presso altre imprese***

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .00

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .00

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .00

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD08U

| | |
|---|---|
| 19.30.1 | Fabbricazione di calzature non in gomma; |
| 19.30.2 | Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; |
| 19.30.3 | Fabbricazione calzature, suole e tacchi in gomma e plastica. |

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD08U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD08U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;

2 i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;

3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di calzature non in gomma" 19.30.1;**

**"Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma" 19.30.2;**

**"Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica" 19.30.3.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dal l'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore,
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utiliz-

zo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi o magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304 introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti,

agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000,
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con con-

tratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare le informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- nel **rigo C03**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi de-

*rivanti da attività svolte in conto terzi* in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

- nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C09**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

- nel **rigo C13**, il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C14**, barrando la relativa casella, se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea;
- nel **rigo C15**, barrando la relativa casella, se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

- nei **righi** da **C16** a **C24**, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera) in percentuale i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le fasi del ciclo produttivo e le componenti prodotte.

In particolare, indicare:

**Fasi del ciclo produttivo**

- nei **righi** da **D01** a **D07**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi. A tal fine si precisa che nel rigo D01 deve essere barrata la casella in presenza di tutte le operazioni inerenti l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e la realizzazione del modello; nel rigo D04 deve essere barrata la casella in presenza di tutte le sottoperazioni fino alla completa applicazione del fondo; nel rigo D05, per tintoria si intende quella particolare lavorazione consistente nell'iniettare la sua direttamente sulla tomaia attraverso specifici macchinari;

**Componenti**

- nei **righi** da **D08** a **D10**, barrando le relative caselle, il tipo di componenti ottenute rispettivamente in seguito a lavorazione in conto proprio, in conto terzi o affidata a terzi.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia richiesta, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi).

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 4, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi).

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto, le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
   Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
   - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
   - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1 ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a con-

dizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto, da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità, il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività, servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

· tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

· nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72 l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es., artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta

detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD08U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
☐ 19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
☐ 19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A** Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B** Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi; 3= fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD08U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C21 | Commercianti al dettaglio non ambulante | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio ambulante | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD08U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Fasi del ciclo produttivo** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D01** | Modelleria | | | | | | | Barrare la casella |
| **D02** | Taglio | | | | | | | Barrare la casella |
| **D03** | Giunteria e orlatura | | | | | | | Barrare la casella |
| **D04** | Montaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| **D05** | Iniezione | | | | | | | Barrare la casella |
| **D06** | Controllo e rifinitura | | | | | | | Barrare la casella |
| **D07** | Inscatolamento | | | | | | | Barrare la casella |

| | **Componenti** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D08** | Produzione suole | | | | | | | Barrare la casella |
| **D09** | Produzione tacchi | | | | | | | Barrare la casella |
| **D10** | Altri componenti ed accessori | | | | | | | Barrare la casella |

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| | **Modelleria** | |
| **E01** | Cad-cam | Numero |
| | **Taglio** | |
| **E02** | Trancia a ponte | Numero |
| **E03** | Trancia a bandiera | Numero |
| **E04** | Trancia spaccapelli | Numero |
| | **Giunteria** | |
| **E05** | Macchine da cucire piane | Numero |
| **E06** | Macchine da cucire a braccio | Numero |
| **E07** | Macchine da cucire ad un ago | Numero |
| **E08** | Macchine da cucire a due aghi | Numero |
| **E09** | Scarnatrici / Smussatrici | Numero |
| **E10** | Battitrici | Numero |
| **E11** | Spianatrici | Numero |
| **E12** | Occhiellatrici | Numero |
| **E13** | Altre di giunteria | Numero |
| | **Montaggio** | |
| **E14** | Manovia | Numero |
| **E15** | Premonta | Numero |
| **E16** | Montafianchi | Numero |
| **E17** | Calzera / Montafianchi | Numero |
| **E18** | Altre di manovia | Numero |
| | **Iniezione** | |
| **E19** | Macchine per iniezione | Numero |
| **E20** | Giostre per stampaggio | Numero |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD08U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

***Imposte sui redditi***

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

pagina 4

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD08U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD09A

| | |
|---|---|
| 36.11.1 | Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni; |
| 36.12.2 | Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; |
| 36.13.0 | Fabbricazione di altri mobili per cucina; |
| 36.14.1 | Fabbricazione di altri mobili in legno; |
| 36.14.2 | Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD09A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD09A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A · Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D · Elementi specifici dell'attività;
- quadro E · Beni strumentali;
- quadro F · Elementi contabili;
- quadro X · Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aereomobili, autoveicoli, navi e treni" · 36.11.1;**
**"Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc." 36.12.2;**
**"Fabbricazione di altri mobili per cucina" 36.13.0;**
**"Fabbricazione di altri mobili di legno" 36.14.1;**
**"Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile" · 36.14.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5 164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste,
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello

UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000,
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui al l'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devo-

no essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari:
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il codice 1, 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva, destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dal-

l'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 1999;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14** indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
  nel **rigo C15** indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti il tipo di lavorazione, le fasi del ciclo produttivo ed i prodotti ottenuti

In particolare, indicare:

**Tipo di lavorazione**

- nei **righi** da **D01** a **D07**, in percentuale, l'incidenza di ciascun tipo di lavorazione sulla produzione complessiva

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Fasi di lavorazione**

- nei **righi** da **D08** a **D33**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D34** a **D61**, barrando le relative caselle, prodotti ottenuti.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare.

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05,
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.
Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di

un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei, dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
  nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
  nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
    operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

  nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
  nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili,
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un

correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01** l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01,
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot · Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
- [ ] 36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
- [ ] 36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
- [ ] 36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
- [ ] 36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuali di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi; 3= fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E | .000 |
| C08 | Extra U. E | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.): | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Tipo di lavorazione | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| D01 | Lavorazione del legno massiccio | % |
| D02 | Lavorazione del pannello | % |
| D03 | Lavorazione di tappezzeria in pelle | % |
| D04 | Lavorazione di tappezzeria in tessuto | % |
| D05 | Lavorazione di giunco e vimini | % |
| D06 | Lavorazione del sughero | % |
| D07 | Lavorazione di altri materiali | % |
| | | TOT = 100% |

**Fasi di lavorazione**

| | Prima lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08 | Segagione | | | | | | Barrare la casella |
| D09 | Sezionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D10 | Troncatura | | | | | | Barrare la casella |
| D11 | Essiccazione | | | | | | Barrare la casella |

| | Produzione/lavorazione di semilavorati | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | Progettazione/Ideazione | | | | | | Barrare la casella |
| D13 | Costruzione del prototipo | | | | | | Barrare la casella |
| D14 | Profilatura | | | | | | Barrare la casella |
| D15 | Fresatura | | | | | | Barrare la casella |
| D16 | Squadratura | | | | | | Barrare la casella |
| D17 | Tranciatura / Taglierinatura/Giuntatura | | | | | | Barrare la casella |
| D18 | Pressatura | | | | | | Barrare la casella |
| D19 | Bordatura | | | | | | Barrare la casella |
| D20 | Levigatura | | | | | | Barrare la casella |
| D21 | Produzione di fusti per poltrone e divani | | | | | | Barrare la casella |
| D22 | Taglio e rivestimento | | | | | | Barrare la casella |
| D23 | Cucitura | | | | | | Barrare la casella |
| D24 | Sagomatura dell'imbottitura | | | | | | Barrare la casella |
| D25 | Messa in bianco | | | | | | Barrare la casella |
| D26 | Puntatura | | | | | | Barrare la casella |
| D27 | Verniciatura / Trattamento con sostanze preservanti | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Laccatura e decoratura | | | | | | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

*(segue)*

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Produzione/lavorazione di prodotti finiti** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D29 | Assemblaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Applicazione ferramenta | | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Montaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Riparazione | | | | | | | Barrare la casella |
| D33 | Restauro | | | | | | | Barrare la casella |
| | **Prodotti ottenuti** | | | | | | | |
| D34 | Tavole e semilavorati | | | | | | | |
| D35 | Travi e prodotti analoghi | | | | | | | Barrare la casella |
| D36 | Casse, imballaggi e simili | | | | | | | Barrare la casella |
| D37 | Lana di legno, farina di legno | | | | | | | Barrare la casella |
| D38 | Botti, tini e prodotti simili | | | | | | | Barrare la casella |
| D39 | Edifici prefabbricati o loro elementi | | | | | | | Barrare la casella |
| D40 | Liste e cornici | | | | | | | Barrare la casella |
| D41 | Rivestimenti e pavimenti | | | | | | | Barrare la casella |
| D42 | Scale e ringhiere | | | | | | | Barrare la casella |
| D43 | Finestre | | | | | | | Barrare la casella |
| D44 | Scuri e persiane | | | | | | | Barrare la casella |
| D45 | Porte | | | | | | | Barrare la casella |
| D46 | Arredo su misura | | | | | | | Barrare la casella |
| D47 | Componenti per mobili | | | | | | | Barrare la casella |
| D48 | Mobili in genere | | | | | | | Barrare la casella |
| D49 | Mobili in laminato | | | | | | | Barrare la casella |
| D50 | Mobili in stile | | | | | | | Barrare la casella |
| D51 | Mobili per uffici | | | | | | | Barrare la casella |
| D52 | Fusti per poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| D53 | Poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| D54 | Toppezzeria | | | | | | | Barrare la casella |
| D55 | Sedie | | | | | | | Barrare la casella |
| D56 | Articoli da intreccio | | | | | | | Barrare la casella |
| D57 | Mobili in giunco | | | | | | | Barrare la casella |
| D58 | Giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| D59 | Parti di giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| D60 | Oggettistica in sughero | | | | | | | Barrare la casella |
| D61 | Pannelli ed altri prodotti in sughero | | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| **E01** | Seghe a nastro / Seghe circolari | Numero |
| **E02** | Macchine sezionatrici | Numero |
| **E03** | Macchine sezionatrici - di cui in linea | Numero |
| **E04** | Macchine taglierine / Sfogliatrici | Numero |
| **E05** | Macchine taglierine / Sfogliatrici - di cui in linea | Numero |
| **E06** | Macchine per giuntatura | Numero |
| **E07** | Macchine per pressatura | Numero |
| **E08** | Macchine per squadratura | Numero |
| **E09** | Macchine per squadratura - di cui in linea | Numero |
| **E10** | Macchine per bordatura | Numero |
| **E11** | Macchine per bordatura - di cui in linea | Numero |
| **E12** | Macchine per foratura | Numero |
| **E13** | Macchine per foratura - di cui in linea | Numero |
| **E14** | Macchine per calibratura | Numero |
| **E15** | Macchine per calibratura - di cui in linea | Numero |
| **E16** | Macchine scorniciatrici / Profilatrici | Numero |
| **E17** | Macchine scorniciatrici / Profilatrici - di cui in linea | Numero |
| | **Movimentazioni** | |
| **E18** | Carrelli elevatori | Numero |
| | **Altri beni strumentali** | |
| **E19** | Centri di lavoro | Numero |
| **E20** | Macchine per cucire | Numero |
| **E21** | Macchine per taglio dei tessuti | Numero |
| **E22** | Compressore | Numero |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 30-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 7

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD09B

**36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD09B



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD09B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili,
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Fabbricazione di poltrone e divani" - 36.11.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare.

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono esse-

re indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa
In particolare indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il codice 1, 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi de-

rivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000,
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella,

  nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti il tipo di lavorazione, le fasi di lavorazione e i prodotti ottenuti. In particolare, indicare:

**Tipo di lavorazione**

- nei **righi** da **D01** a **D07**, in percentuale, l'incidenza di ciascun tipo di lavorazione sulla produzione complessiva.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Fasi di lavorazione**

nei **righi** da **D08** a **D33**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero;

**Prodotti ottenuti**

nei **righi** da **D34** a **D61**, barrando le relative caselle, i prodotti ottenuti.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel **rigo E01** di tale quadro va indicato il numero delle macchine per cucire possedute e/o detenute a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

  nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di du-

rata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazio-

ne con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub agenti

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa,

le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10,

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto invece:

dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto,
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art 74, 6° comma del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili,
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni, il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.

nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di *inizio del contratto di apprendistato* nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14 300 000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi, 3= fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

| | **Tipo di lavorazione** | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| **D01** | Lavorazione del legno massiccio | % |
| **D02** | Lavorazione del pannello | % |
| **D03** | Lavorazione di tappezzeria in pelle | % |
| **D04** | Lavorazione di tappezzeria in tessuto | % |
| **D05** | Lavorazione di giunco e vimini | % |
| **D06** | Lavorazione del sughero | % |
| **D07** | Lavorazione di altri materiali | % |
| | | TOT = 100% |

**Fasi di lavorazione**

| | **Prima lavorazione** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D08** | Segagione | | | | | | Barrare la casella |
| **D09** | Sezionatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D10** | Troncatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D11** | Essiccazione | | | | | | Barrare la casella |

| | **Produzione/lavorazione di semilavorati** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D12** | Progettazione/ Ideazione | | | | | | Barrare la casella |
| **D13** | Costruzione del prototipo | | | | | | Barrare la casella |
| **D14** | Profilatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D15** | Fresatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D16** | Squadratura | | | | | | Barrare la casella |
| **D17** | Tranciatura / Taglierinatura/Giuntatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D18** | Pressatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D19** | Bordatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D20** | Levigatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D21** | Produzione di fusti per poltrone e divani | | | | | | Barrare la casella |
| **D22** | Taglio e rivestimento | | | | | | Barrare la casella |
| **D23** | Cucitura | | | | | | Barrare la casella |
| **D24** | Sagomatura dell'imbottitura | | | | | | Barrare la casella |
| **D25** | Messa in bianco | | | | | | Barrare la casella |
| **D26** | Puntatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D27** | Verniciatura / Trattamento con sostanze preservanti | | | | | | Barrare la casella |
| **D28** | Laccatura e decoratura | | | | | | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

*(segue)*

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidato a terzi Italia | Affidato a terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Produzione/lavorazione di prodotti finiti** | | | | | | | |
| **D29** | Assemblaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| **D30** | Applicazione ferramenta | | | | | | | Barrare la casella |
| **D31** | Montaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| **D32** | Riparazione | | | | | | | Barrare la casella |
| **D33** | Restauro | | | | | | | Barrare la casella |
| | **Prodotti ottenuti** | | | | | | | |
| **D34** | Tavole e semilavorati | | | | | | | Barrare la casella |
| **D35** | Travi e prodotti analoghi | | | | | | | Barrare la casella |
| **D36** | Casse, imballaggi e simili | | | | | | | Barrare la casella |
| **D37** | Lana di legno, farina di legno | | | | | | | Barrare la casella |
| **D38** | Botti, tini e prodotti simili | | | | | | | Barrare la casella |
| **D39** | Edifici prefabbricati o loro elementi | | | | | | | Barrare la casella |
| **D40** | Liste e cornici | | | | | | | Barrare la casella |
| **D41** | Rivestimenti e pavimenti | | | | | | | Barrare la casella |
| **D42** | Scale e ringhiere | | | | | | | Barrare la casella |
| **D43** | Finestre | | | | | | | Barrare la casella |
| **D44** | Scuri e persiane | | | | | | | Barrare la casella |
| **D45** | Porte | | | | | | | Barrare la casella |
| **D46** | Arredo su misura | | | | | | | Barrare la casella |
| **D47** | Componenti per mobili | | | | | | | Barrare la casella |
| **D48** | Mobili in genere | | | | | | | Barrare la casella |
| **D49** | Mobili in laminato | | | | | | | Barrare la casella |
| **D50** | Mobili in stile | | | | | | | Barrare la casella |
| **D51** | Mobili per uffici | | | | | | | Barrare la casella |
| **D52** | Fusti per poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| **D53** | Poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| **D54** | Tappezzeria | | | | | | | Barrare la casella |
| **D55** | Sedie | | | | | | | Barrare la casella |
| **D56** | Articoli da intreccio | | | | | | | Barrare la casella |
| **D57** | Mobili in giunco | | | | | | | Barrare la casella |
| **D58** | Giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| **D59** | Parti di giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| **D60** | Oggettistica in sughero | | | | | | | Barrare la casella |
| **D61** | Pannelli ed altri prodotti in sughero | | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | **E01** | Macchine per cucire | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | 000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | 000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori 000 | 000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | 000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | 000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD09C

| | |
|---|---|
| 20.10.0 | Taglio, piallatura e trattamento del legno; |
| 20.20.0 | Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; |
| 20.40.0 | Fabbricazione di imballaggi in legno. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD09C

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD09C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività,
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Taglio, piallatura e trattamento del legno"- 20.10.0;**

**"Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli"- 20.20.0; "Fabbricazione di imballaggi in legno"- 20.40.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni,
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle

istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per ad-

detto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino,
  dati relativi ai beni strumentali diversi da gli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35 comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai

lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A16,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari.

nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

nel **rigo B01** il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gl spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il codice 1 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui alla unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti

In particolare, indicare:

- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente al l'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti il tipo di lavorazione, le fasi di lavoro ed prodotti ottenuti

In particolare, indicare:

**Tipo di lavorazione**.

- nei **righi** da **D01** a **D07**, in percentuale, l'incidenza di ciascun tipo di lavorazione sulla produzione complessiva.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Fasi di lavorazione**

- nei **righi** da **D08** a **D28**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero;

**Produzione/lavorazione di prodotti finiti**

nei **righi** da **D29** a **D30**, barrando le relative caselle, la lavorazione di prodotti finiti;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D31** a **D39**, barrando le relative caselle, il tipo di prodotto ottenuto.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nei **righi E01** ed **E02** di tale quadro va indicato il numero dei beni strumentali posseduti o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"·

  non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

  va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

  · le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972. l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.l n 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavo-

ro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18,** ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
☐ 20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati, (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
☐ 20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A** Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B** Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industrie | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Tipo di lavorazione** | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| **D01** | Lavorazione del legno massiccio | % |
| **D02** | Lavorazione del pannello | % |
| **D03** | Lavorazione di tappezzeria in pelle | % |
| **D04** | Lavorazione di tappezzeria in tessuto | % |
| **D05** | Lavorazione di giunco e vimini | % |
| **D06** | Lavorazione del sughero | % |
| **D07** | Lavorazione di altri materiali | % |
| | | TOT = 100% |

**Fasi di lavorazione**

| | | Conto proprio | | Conto terzi | | Affidata a terzi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Prima lavorazione** | Italia | Estero | Italia | Estero | Italia | Estero |
| **D08** | Segagione | | | | | | Barrare la casella |
| **D09** | Sezionatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D10** | Troncatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D11** | Essiccazione | | | | | | Barrare la casella |
| | **Produzione/lavorazione di semilavorati** | | | | | | |
| **D12** | Progettazione/ Ideazione | | | | | | Barrare la casella |
| **D13** | Costruzione del prototipo | | | | | | Barrare la casella |
| **D14** | Profilatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D15** | Fresatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D16** | Squadratura | | | | | | Barrare la casella |
| **D17** | Tranciatura / Taglierinatura/Giuntatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D18** | Pressatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D19** | Bordatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D20** | Levigatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D21** | Produzione di fusti per poltrone e divani | | | | | | Barrare la casella |
| **D22** | Taglio e rivestimento | | | | | | Barrare la casella |
| **D23** | Cucitura | | | | | | Barrare la casella |
| **D24** | Sagomatura dell'imbottitura | | | | | | Barrare la casella |
| **D25** | Messa in bianco | | | | | | Barrare la casella |
| **D26** | Puntatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D27** | Verniciatura / Trattamento con sostanze preservanti | | | | | | Barrare la casella |
| **D28** | Laccatura e decoratura | | | | | | Barrare la casella |
| | **Produzione/lavorazione di prodotti finiti** | | | | | | |
| **D29** | Riparazione | | | | | | Barrare la casella |
| **D30** | Restauro | | | | | | Barrare la casella |

***(segue)***

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

*(segue)*

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

**Prodotti ottenuti**

| | | |
|---|---|---|
| D31 | Tavole e semilavorati | Barrare la casella |
| D32 | Travi e prodotti analoghi | Barrare la casella |
| D33 | Casse, imballaggi e simili | Barrare la casella |
| D34 | Lana di legno, farina di legno | Barrare la casella |
| D35 | Scale e ringhiere | Barrare la casella |
| D36 | Finestre | Barrare la casella |
| D37 | Porte | Barrare la casella |
| D38 | Arredo su misure | Barrare la casella |
| D39 | Mobili in genere | Barrare la casella |

**QUADRO E** Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Segatronchi | Numero |
| E02 | Seghe a nastro/seghe circolari | Numero |

**QUADRO F** Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera *d)* del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09C**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD09D

**20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD09D

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD09D va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività,
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001.
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)"- 20.30.1**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività,
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- *risultati derivanti dall'applicazione* GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto *accertamento anche nel caso in cui l'ammontare* stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli *acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali* così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

*Per poter rilasciare l'asseverazione devono*, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'*unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti* che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale *dipendente, compresi gli apprendisti e* gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del mo-

dello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed i dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A11,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);

- nel **rigo A13,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il codice 1 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Mezzi di trasporto**

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;

- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;

nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre

nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale,

- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti il tipo di lavorazione, le fasi di lavorazione e prodotti ottenuti.

**Tipo di lavorazione**

nei **righi** da **D01** a **D07**, in percentuale, l'incidenza di ciascun tipo di lavorazione sulla produzione complessiva.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Prima lavorazione**

nei **righi** da **D08** a **D11**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero.

**Produzione/lavorazione di semilavorati e prodotti finiti**

nei **righi** da **D12** a **D26**, barrando le relative caselle, le diverse fasi di produzione/lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero,

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D27** a **D38**, barrando le relative caselle, il tipo di prodotto ottenuto.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
  nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir
  Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori.
  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
  nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti: agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01:
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
Studi di settore
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione, 4 = più Regioni, 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | *Hard discount* | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

| | Tipo di lavorazione | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| D01 | Lavorazione del legno massiccio | % |
| D02 | Lavorazione del pannello | % |
| D03 | Lavorazione di tappezzeria in pelle | % |
| D04 | Lavorazione di tappezzeria in tessuto | % |
| D05 | Lavorazione di giunco e vimini | % |
| D06 | Lavorazione del sughero | % |
| D07 | Lavorazione di altri materiali | % |
| | | TOT = 100% |

**Fasi di lavorazione**

| | Prima lavorazione | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08 | Segagione | | | | | | Barrare la casella |
| D09 | Sezionatura | | | | | | Barrare la casella |
| D10 | Troncatura | | | | | | Barrare la casella |
| D11 | Essiccazione | | | | | | Barrare la casella |

| | Produzione/lavorazione di semilavorati | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | Progettazione/Ideazione | | | | | | Barrare la casella |
| D13 | Costruzione del prototipo | | | | | | Barrare la casella |
| D14 | Profilatura | | | | | | Barrare la casella |
| D15 | Fresatura | | | | | | Barrare la casella |
| D16 | Squadratura | | | | | | Barrare la casella |
| D17 | Tranciatura / Taglierinatura/Giuntatura | | | | | | Barrare la casella |
| D18 | Bordatura | | | | | | Barrare la casella |
| D19 | Levigatura | | | | | | Barrare la casella |
| D20 | Verniciatura / Trattamento con sostanze preservanti | | | | | | Barrare la casella |
| D21 | Laccatura e decoratura | | | | | | Barrare la casella |

| | Produzione/lavorazione di prodotti finiti | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 | Assemblaggio | | | | | | Barrare la casella |
| D23 | Applicazione ferramenta | | | | | | Barrare la casella |
| D24 | Montaggio | | | | | | Barrare la casella |
| D25 | Riparazione | | | | | | Barrare la casella |
| D26 | Restauro | | | | | | Barrare la casella |

| | Prodotti ottenuti | |
|---|---|---|
| D27 | Tavole e semilavorati | Barrare la casella |
| D28 | Travi e prodotti analoghi | Barrare la casella |
| D29 | Casse, imballaggi e simili | Barrare la casella |
| D30 | Lana di legno, farina di legno | Barrare la casella |
| D31 | Liste e cornici | Barrare la casella |
| D32 | Rivestimenti e pavimenti | Barrare la casella |
| D33 | Arredo su misura | Barrare la casella |
| D34 | Componenti per mobili | Barrare la casella |
| D35 | Mobili in genere | Barrare la casella |
| D36 | Mobili in laminato | Barrare la casella |
| D37 | Mobili in stile | Barrare la casella |
| D38 | Mobili per uffici | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| **E01** | Seghe a nastro / Seghe circolari | Numero |
| **E02** | Macchine sezionatrici | Numero |
| **E03** | Macchine sezionatrici - di cui in linea | Numero |
| **E04** | Macchine taglierine / Sfogliatrici | Numero |
| **E05** | Macchine taglierine / Sfogliatrici - di cui in linea | Numero |
| **E06** | Macchine per giuntatura | Numero |
| **E07** | Macchine per pressatura | Numero |
| **E08** | Macchine per squadratura | Numero |
| **E09** | Macchine per squadratura - di cui in linea | Numero |
| **E10** | Macchine per bordatura | Numero |
| **E11** | Macchine per bordatura - di cui in linea | Numero |
| **E12** | Macchine per foratura | Numero |
| **E13** | Macchine per foratura - di cui in linea | Numero |
| **E14** | Macchine per calibratura | Numero |
| **E15** | Macchine per calibratura - di cui in linea | Numero |
| **E16** | Macchine per l'assemblaggio | Numero |
| **E17** | Macchine per l'assemblaggio - di cui in linea | Numero |
| **E18** | Impianti per verniciatura | Numero |
| **E19** | Impianti per verniciatura - di cui in linea | Numero |
| **E20** | Macchine scorniciatrici / Profilatrici | Numero |
| **E21** | Macchine scorniciatrici / Profilatrici - di cui in linea | Numero |
| | **Movimentazioni** | |
| **E22** | Carrelli elevatori | Numero |
| | **Altri beni strumentali** | |
| **E23** | Linee a controllo computerizzato | Numero |
| **E24** | Centri di lavoro | Numero |
| **E25** | Impianti di essiccazione | Numero |
| **E26** | Compressore | Numero |

pagina 4

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| **F10** | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| **F11** | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| **F13** | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F17** | Esenzione IVA | | Barrare la casella |
| **F18** | Volume d'affari | | .000 |
| **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | .000 |
| **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | | .000 |
| **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | .000 |
| **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09D**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD09E

| | |
|---|---|
| 20.30.2 | Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; |
| 20.51.1 | Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); |
| 20.52.1 | Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero. |

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD09E



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD09E va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari.

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria."- 20.30.2;**
**"Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)"-20.51.1;**
**"Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero"- 20.52.1.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione o delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi. sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
donazioni;
trasformazioni;
scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

l'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori di-

pendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,

nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B10**, il codice 1, 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Mezzi di trasporto**

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;

nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si

considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
- nel **rigo C05**, *la percentuale dei ricavi* derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, *indicare il numero di agenti e* procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, *riportare* il codice 1, 2, 3, 4 o 5 a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale,
- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella,
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, *vanno barrate* ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti il tipo di lavorazione, le fasi di lavorazione ed prodotti ottenuti.

In particolare, indicare:

**Tipo di lavorazione**

- nei **righi** da **D01** a **D07**, in percentuale, l'incidenza di ciascun tipo di lavorazione sulla produzione complessiva.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Fasi di lavorazione**

- nei **righi** da **D08** a **D28**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D29** a **D56**, barrando le relative caselle, il tipo di prodotto ottenuto.

## 13. QUADRO E- BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata il numero complessivo dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"·

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti. rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62. comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per presta-

zioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono invece quelle sostenute ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei: dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

  nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es., artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra at-

tività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6 \cdot 0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14 \cdot 5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20 \cdot 0)}{20} + \frac{(20 \cdot 2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
- [ ] 20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- [ ] 20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | 000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | 000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Tipo di lavorazione** | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| **D01** | Lavorazione del legno massiccio | % |
| **D02** | Lavorazione del pannello | % |
| **D03** | Lavorazione di tappezzeria in pelle | % |
| **D04** | Lavorazione di tappezzeria in tessuto | % |
| **D05** | Lavorazione di giunco e vimini | % |
| **D06** | Lavorazione del sughero | % |
| **D07** | Lavorazione di altri materiali | % |
| | | TOT = 100% |

**Fasi di lavorazione**

| | **Prima lavorazione** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D08** | Segagione | | | | | | Barrare la casella |
| **D09** | Sezionatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D10** | Troncatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D11** | Essiccazione | | | | | | Barrare la casella |

| | **Produzione/lavorazione di semilavorati** | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D12** | Progettazione/ Ideazione | | | | | | Barrare la casella |
| **D13** | Costruzione del prototipo | | | | | | Barrare la casella |
| **D14** | Profilatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D15** | Fresatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D16** | Squadratura | | | | | | Barrare la casella |
| **D17** | Tranciatura / Taglierinatura/Giuntatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D18** | Pressatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D19** | Bordatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D20** | Levigatura | | | | | | Barrare la casella |
| **D21** | Produzione di fusti per poltrone e divani | | | | | | Barrare la casella |
| **D22** | Verniciatura / Trattamento con sostanze preservanti | | | | | | Barrare la casella |
| **D23** | Laccatura e decoratura | | | | | | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

*(segue)*

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | Produzione/lavorazione di prodotti finiti | Conto proprio Italia | Conto proprio Estero | Conto terzi Italia | Conto terzi Estero | Affidata a terzi Italia | Affidata a terzi Estero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24 | Assemblaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| D25 | Applicazione ferramenta | | | | | | | Barrare la casella |
| D26 | Montaggio | | | | | | | Barrare la casella |
| D27 | Riparazione | | | | | | | Barrare la casella |
| D28 | Restauro | | | | | | | Barrare la casella |
| | **Prodotti ottenuti** | | | | | | | |
| D29 | Tavole e semilavorati | | | | | | | Barrare la casella |
| D30 | Travi e prodotti analoghi | | | | | | | Barrare la casella |
| D31 | Casse, imballaggi e simili | | | | | | | Barrare la casella |
| D32 | Lana di legno, farina di legno | | | | | | | Barrare la casella |
| D33 | Botti, tini e prodotti simili | | | | | | | Barrare la casella |
| D34 | Edifici prefabbricati o loro elementi | | | | | | | Barrare la casella |
| D35 | Liste e cornici | | | | | | | Barrare la casella |
| D36 | Rivestimenti e pavimenti | | | | | | | Barrare la casella |
| D37 | Scale e ringhiere | | | | | | | Barrare la casella |
| D38 | Finestre | | | | | | | Barrare la casella |
| D39 | Scuri e persiane | | | | | | | Barrare la casella |
| D40 | Porte | | | | | | | Barrare la casella |
| D41 | Arredo su misura | | | | | | | Barrare la casella |
| D42 | Componenti per mobili | | | | | | | Barrare la casella |
| D43 | Mobili in genere | | | | | | | Barrare la casella |
| D44 | Mobili in laminato | | | | | | | Barrare la casella |
| D45 | Mobili in stile | | | | | | | Barrare la casella |
| D46 | Mobili per uffici | | | | | | | Barrare la casella |
| D47 | Fusti per poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| D48 | Poltrone e divani | | | | | | | Barrare la casella |
| D49 | Tappezzeria | | | | | | | Barrare la casella |
| D50 | Sedie | | | | | | | Barrare la casella |
| D51 | Articoli da intreccio | | | | | | | Barrare la casella |
| D52 | Mobili in giunco | | | | | | | Barrare la casella |
| D53 | Giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| D54 | Parti di giocattoli | | | | | | | Barrare la casella |
| D55 | Oggettistica in sughero | | | | | | | Barrare la casella |
| D56 | Pannelli ed altri prodotti in sughero | | | | | | | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Macchine sezionatrici | Numero |
| E02 | Macchine sezionatrici - di cui in linea | Numero |
| E03 | Macchine taglierine/sfogliatrici | Numero |
| E04 | Macchine taglierine / sfogliatrici - di cui in linea | Numero |
| E05 | Macchine per squadratura | Numero |
| E06 | Macchine per squadratura - di cui in linea | Numero |
| E07 | Macchine per bordatura | Numero |
| E08 | Macchine per bordatura - di cui in linea | Numero |
| E09 | Macchine per foratura | Numero |
| E10 | Macchine per foratura - di cui in linea | Numero |
| E11 | Macchine per calibratura | Numero |
| E12 | Macchine per calibratura - di cui in linea | Numero |
| E13 | Macchine scorniciatrici/profilatrici | Numero |
| E14 | Macchine scorniciatrici/profilatrici - di cui in linea | Numero |

**Movimentazioni**

| | | |
|---|---|---|
| E15 | Carrelli elevatori | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | 000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | 000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori 000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD09E**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD10A

| | |
|---|---|
| 17.11.0 | Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; |
| 17.14.0 | Preparazione e filatura di fibre tipo lino; |
| 17.21.0 | Tessitura di filati tipo cotone. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD10A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD10A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Preparazione e filatura di fibre tipo cotone" - 17.11.0;**

**"Preparazione e filatura di fibre tipo lino" - 17.14.0;**

**"Tessitura di filati tipo cotone" - 17.21.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

### Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati

con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C: SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali de-

gli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1 lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

- nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed i dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A11,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

nel **rigo A13,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A14,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A15,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A16,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa

In particolare indicare.

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

- nel **rigo B10**, il codice 1 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12,** la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Mezzi di trasporto**

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commis-

sione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;

- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000
  nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le caratteristiche peculiari dell'attività.
In particolare, indicare:

**Attività di filatura**

- nel **rigo D01**, la quantità, espressa in Kg, di rotori - filati venduti;
- nel **rigo D02**, la quantità, espressa in Kg, di fusi - filati venduti;

**Attività di tessitura e di tessitura con confezione complementare alla tessitura**

nel **rigo D03**, la quantità di tessuto prodotto in conto proprio, espressa in mq;

- nel **rigo D04**, la quantità di tessuto prodotto per conto terzi, espressa in mq.
- nel **rigo D05**, la quantità di tessuto prodotto presso terzi, espressa in mq.

**Fibre impiegate**

- nei **righi** da **D06** a **D13**, le percentuali di fibre impiegate in ciascuna delle attività precedentemente citate.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07** il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000 n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziario. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, del lo stesso D.P.R. n. 633 del 1972 l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del valore dei beni strumentali si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio d' un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute. da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che.
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

alle cessioni di beni ammortizzabili;
ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate ai cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
a vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti,

nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

### Lavoro interinale/distacco

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01

nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese,

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

### Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente.

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprend.stato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
☐ 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
☐ 17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A09 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A12 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A13 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A15 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A16 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A17 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi, 3= fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Attività di filatura**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Produzione rotori - filati venduti | Kg |
| D02 | Produzione fusi - filati venduti | Kg |

**Attività di tessitura e di tessitura con confezione complementare alla tessitura**
**Mq. prodotti**

| | | |
|---|---|---|
| D03 | Conto proprio | Mq |
| D04 | Conto terzi | Mq |
| D05 | Presso terzi | Mq |

**Fibre impiegate**

| | | |
|---|---|---|
| D06 | Cotoni unici | % |
| D07 | Cotoni ritorti | % |
| D08 | Lana | % |
| D09 | Seta | % |
| D10 | Lino | % |
| D11 | Sintetiche | % |
| D12 | Artificiali | % |
| D13 | Altre | % |

TOT = 100%

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Attività di ritorcitura**

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Teste di roccatura (produzione fusi) | Numero |

**Attività di tessitura**

| | | |
|---|---|---|
| E02 | Telai a navetta | Numero |
| E03 | Telai a navetta - altezza media | Metri |
| E04 | Telai a proiettile o a nastro | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

***Imposte sui redditi***

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F04 | *Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR* | ,000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | ,000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | ,000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | ,000 |
| F08 | *Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR* | ,000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | ,000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | ,000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | ,000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | ,000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | ,000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,000 | ,000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | ,000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) del TUIR ,000 | ,000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | ,000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | ,000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | ,000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | ,000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | ,000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | ,000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD10B

**17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD10B

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD10B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D · Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F · Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z · Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento" – 17.40.1.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi.
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività.

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C, SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali: ovvero si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso art'colo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati continuati degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000 del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre si fa presente che in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori di

pendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite degli assunti con contratto di formazione e lavoro ed dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto al lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17** il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali utilizzati per la produzione;

nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;

nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;

- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, il codice 1, 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva espressa in metri quadrati dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Mezzi di trasporto**

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione.

Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54 comma , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive del-

l'impresa,anche avvalendosi di terzi Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo:
nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti la produzione, tessuti impiegati e prodotti ottenuti
In particolare, indicare:

**Produzione**

nei **righi** da **D01** a **D04**, le percentuali di produzione realizzata in conto proprio nell'ambito di ciascuna delle specifiche attività rispettivamente indicate;
nei **righi** da **D05** a **D08**, le percentuali di produzione realizzata per conto terzi nell'ambito di ciascuna delle specifiche attività rispettivamente indicate.

Il totale delle percentuali indicate deve essere pari a 100;

**Attività di confezione di articoli di tessuto per la casa**

- nel **rigo D09**, la quantità di tessuto acquistato già confezionato, espressa in mq. Va indicato in questo rigo il tessuto che ha già subito una confezione come, ad esempio, un lenzuolo tagliato e cucito;

**Mq. prodotti**

- nel **rigo D10**, la quantità di tessuto prodotto in conto proprio, espressa in mq;
- nel **rigo D11**, la quantità di tessuto prodotto per conto terzi, espressa in mq.
nel **rigo D12**, la quantità di tessuto prodotto presso terzi, espressa in mq.

**Fibre impiegate**

- nei **righi** da **D13** a **D18**, le percentuali di fibre impiegate nell'attività.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Prodotti**

- nei **righi** da **D19** a **D22**, per ciascuna tipologia individuata, il prodotto ottenuto, barrando la relativa casella.

## 13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture autocaravan ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere o biglietti per parcheggi);
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è

anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59 comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali" non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

  va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

  le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine

rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1 ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
- contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti, che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi ma nel minor importo che risulta da la applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato,

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati a 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | 000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | 000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale | (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discounti | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Produzione**

| | | Percentuale sulla produzione |
|---|---|---|
| **D01** | Conto proprio (attività di filatura) | % |
| **D02** | Conto proprio (attività di ritorcitura) | % |
| **D03** | Conto proprio (attività di tessitura e di tessitura con confezione per la casa complementare alla tessitura) | % |
| **D04** | Conto proprio (attività di confezione di articoli di tessuto per la casa) | % |
| **D05** | Conto terzi (attività di filatura) | % |
| **D06** | Conto terzi (attività di ritorcitura) | % |
| **D07** | Conto terzi (attività di tessitura e di tessitura con confezione per la casa complementare alla tessitura) | % |
| **D08** | Conto terzi (attività di confezione di articoli di tessuto per la casa) | % |
| | | TOT = 100% |

**Attività di confezione di articoli di tessuto per la casa**

| | | |
|---|---|---|
| **D09** | Tessuti acquistati già confezionati | Mq |

**Mq. prodotti**

| | | |
|---|---|---|
| **D10** | Conto proprio | Mq |
| **D11** | Conto terzi | Mq |
| **D12** | Presso terzi | Mq |

**Fibre impiegate**

| | | |
|---|---|---|
| **D13** | Cotone | |
| **D14** | Seta | % |
| **D15** | Lino | % |
| **D16** | Sintetiche | % |
| **D17** | Artificiali | % |
| **D18** | Altre | % |
| | | TOT = 100% |

**Prodotti**

| | | |
|---|---|---|
| **D19** | Confezioni prodotti per la casa | Barrare la casella |
| **D20** | Confezioni in spugna | Barrare la casella |
| **D21** | Velluto di trama | Barrare la casella |
| **D22** | Velluto d'ordito | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD10B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO E**
Beni strumentali

**Macchine di perforazione**

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Macchine per taglio | Numero |
| E02 | Macchine per cucire | Numero |
| E03 | Macchine per stiratura | Numero |
| E04 | Macchine per piegatura e assemblaggio | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | 000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | 000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | 000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | 000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | 000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | 000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | *Spese per acquisti di servizi* | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR | | |
| | di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | 000 | 000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | 000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi | | |
| | di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | 000 | 000 |

**imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | *Esenzione IVA* | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | 000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | 000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | *Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti* | 000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD10B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria 000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD12U

**15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD12U

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD12U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A · Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D · Elementi specifici dell'attività;
- quadro E · Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X · Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z · Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
**"Fabbricazione di prodotti di panetteria 15.81.1".**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi,
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione o di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto

attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero ai un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
  nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
Con riferimento al personale dipendente compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere da la durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A16**, nella prima colonna il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie dell'unità produttiva deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali utilizzati per la produzione;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie,
nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio,
nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
nel **rigo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **rigo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;
nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a ter-

zi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
  nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C13**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C16** a **C24**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

**12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti le materie prime lavorate, la tipologia dell'attività produttiva, gli altri elementi specifici e i consumi.
In particolare, indicare:

**Materie prime lavorate**

- nel **rigo D01**, la quantità, espressa in quintali, di farina impiegata nella lavorazione;

**Tipologia dell'attività produttiva**

- nel **rigo D02**, barrando la relativa casella, se i prodotti da forno rientrano tra quelli ottenuti. Al riguardo, si precisa che tra i prodotti da forno rientrano i biscotti, i salati o dolci nonché i prodotti di pasticceria secca;
- nel **rigo D03**, in percentuale, l'incidenza della lavorazione a mano rispetto alla produzione complessiva;

**Altri elementi specifici**

- nel **rigo D04**, se nei locali in cui si esercita la vendita esiste un'area despecializzata barrando la casella. Al riguardo, si precisa che per area despecializzata si intende un reparto nel quale si vendono altri tipi di prodotti, diversi da quelli oggetto della produzione, ad esempio prodotti di genere alimentare (pelati, pasta, olio, ecc.);

**Consumi**

- nel **rigo D05**, la quantità di gas consumata, espressa in metri cubi.

**13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI**

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo o la dimensione dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000. In particolare, nel **rigo E02**, indicare la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, destinata alla coltura.

**14. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI**

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, va-

lutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07·

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili a sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta su valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"·

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazio-

ne con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano *spese direttamente afferenti l'attività esercitata*, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni *di un legale che ha assistito il contribuente* per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, *quelle corrisposte ai professionisti per* la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

    le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

    non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per *qualsiasi tipo di fonte energetica* (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

    dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

  nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

  nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;

- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove.

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000.

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD12U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dirigenti | |
| **A02** | Quadri | |
| **A03** | Impiegati | |
| **A04** | Operai generici | |
| **A05** | Operai specializzati | |
| **A06** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A07** | Apprendisti | |
| **A08** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A09** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A12** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A13** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A14** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A15** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A16** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A17** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali destinati alla produzione | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| **B07** | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| **B08** | Locali destinati a uffici | Mq |
| **B09** | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| **B10** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| **B11** | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| **B12** | Potenza impegnata | Kw |
| **B13** | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD12U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Autocarri | Numero |
| C02 | Autocarri | Portata in quintali |
| C03 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C04 | Produzione conto proprio | % |
| C05 | Produzione conto terzi | % |
| | | TOT = 100% |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |
| C12 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia, 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C14 | U. E. | Barrare la casella |
| C15 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C16 | Industria | % |
| C17 | Artigiani | % |
| C18 | Grande distribuzione | % |
| C19 | Distribuzione organizzata | % |
| C20 | Hard discount | % |
| C21 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C22 | Commercianti al dettaglio | % |
| C23 | Privati | % |
| C24 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C25 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD12U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Materie prime lavorate**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Farina | Quintali |

**Tipologia dell'attività produttiva**

| | | |
|---|---|---|
| D02 | Prodotti da forno | Barrare la casella |
| D03 | Lavorazione a mano | % |

**Altri elementi specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D04 | Aree despecializzate | Barrare la casella |

**Consumi**

| | | |
|---|---|---|
| D05 | Gas | Metri cubi |

**QUADRO E**
Beni strumentali

| | | |
|---|---|---|
| E01 | Forni | Numero |
| E02 | Superficie complessiva di cottura | Mq |
| E03 | Celle di lievitazione | Numero |
| E04 | Cilindri | Numero |
| E05 | Formatrici | Numero |
| E06 | Impianti frigo | Numero |
| E07 | Impastatrici | Numero |
| E08 | Spezzatrici | Numero |
| E09 | Gruppi formatori | Numero |
| E10 | Linee automatiche di produzione | Numero |

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD12U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | ,000 |
| **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,000 |

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) ,000 di cui oneri retributivi e contributivi ,000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD14U

| | |
|---|---|
| 17.12.1 | Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; |
| 17.12.2 | Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; |
| 17.13.1 | Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate; |
| 17.13.2 | Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse; |
| 17.17.0 | Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; |
| 17.22.0 | Tessitura di filati tipo lana cardata; |
| 17.23.0 | Tessitura di filati tipo lana pettinata; |
| 17.25.0 | Tessitura di altre materie tessili; |
| 17.60.0 | Fabbricazione di maglierie. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD14U

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD014U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A · Personale addetto all'attività;
- quadro B · Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D · Elementi specifici dell'attività;
- quadro E · Beni strumentali;
- quadro F · Elementi contabili;
- quadro X · Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001
Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura" – 17.12.1.;**
**"Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero" – 17.12.2;**
**"Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate" – 17.13.1;**
**"Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse" – 17.13.2;**
**"Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili" – 17.17.0;**
**"Tessitura di filati tipo lana cardata" – 17.22.0;**
**"Tessitura di filati tipo lana pettinata" – 17.23.0;**
**"Tessitura di altre materie tessili" – 17.25.0;**
**"Fabbricazione di maglierie" – 17.60.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.
Il modello può essere altresì utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi d'imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello.
I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569,
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi,
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni,
- scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decor-

rere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore antecedentemente in vigore al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore antecedentemente in vigore al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C· SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti nor-

mali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo.
A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A13,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A14,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A16,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A17,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A12** ad **A17** nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

- nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti

In particolare, indicare:

nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Mezzi di trasporto

Nel **rigo C01** vanno indicate le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi;

nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto terzi in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti acquistati già finiti da altre imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Nel **rigo C05**, indicare il **codice 1**, **2** o **3**, a seconda che il numero di committenti sia, rispettivamente, pari a 1 compreso tra 2 e 5 ovvero superiore a 5.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo,

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

**Area di mercato**

Nel **rigo C12**, riportare il **codice 1**, **2**, **3**, **4**,o **5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

nel **rigo C13**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C15** a **C23**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

nel **rigo C24**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni relative alle diverse fasi del ciclo produttivo. In particolare, indicare:

**Fasi di lavorazione**

- nei **righi D01** e **D02**, barrando la corrispondente casella, le lavorazioni effettuate;

**Preparazione alla filatura**

- nel **rigo D03**, la quantità di filato complessivamente preparato espressa in Kg;
- nel **rigo D04**, la percentuale di filato preparato in conto proprio in rapporto ai filati complessivamente preparati;
- nel **rigo D05**, barrando la corrispondente casella, se viene effettuata la cardatura;

**Filatura**

- nel **rigo D06**, la percentuale di filato prodotto in conto proprio in rapporto ai filati complessivamente prodotti;

nei **righi D07** e **D08**, per ognuna delle diverse tipologie di filatura individuate, la quantità di filato prodotto, espressa in Kg.

**Lavorazione filati**

- nel **rigo D09**, la quantità di prodotto lavorato, espressa in Kg.
- nel **rigo D10**, barrando la corrispondente casella, se si effettua l'attività di annodatura,

**Tessitura**

- nel **rigo D11**, la quantità di tessuto prodotto, espressa in Kg.
- nel **rigo D12**, la percentuale di tessuto prodotto in conto proprio in rapporto al tessuto complessivamente prodotto;
- nel **rigo D13**, la percentuale di tessuto prodotto in conto terzi in rapporto al tessuto complessivamente prodotto;

**Lavorazione tessuti a maglia**

- nel **rigo D14**, la percentuale di prodotto lavorato in conto proprio in rapporto al prodotto complessivamente lavorato;
- nel **rigo D15**, la percentuale di prodotto lavorato in conto terzi in rapporto al prodotto complessivamente lavorato;
- nel **rigo D16**, la quantità di maglia a catena prodotta, espressa in Kg.

**Altri elementi**

- nel **rigo D17**, barrando l'apposita casella, se si affidano a terze imprese le fasi di trasformazione del prodotto mantenendo, eventualmente, all'interno della propria impresa le fasi di progettazione e di controllo qualità.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia elencata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
  nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir

*In relazione ai criteri da adottare per la determinazione* del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che.

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

  tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi:

  degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

  operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

  operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
  nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio, intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi. ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01,
  nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
  nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art 81 comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot · Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000.

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD14U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
- [ ] 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
- [ ] 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
- [ ] 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
- [ ] 17.17.0 Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
- [ ] 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
- [ ] 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
- [ ] 17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
- [ ] 17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine | |
| A09 | Lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A11 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A12 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A13 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A15 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A16 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A17 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A18 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD14U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C02 | Produzione conto proprio | % |
| C03 | Produzione conto terzi | % |
| C04 | Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa | % |
| | | TOT = 100% |
| C05 | Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti) | |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C06 | Italia | .000 |
| C07 | U. E. | .000 |
| C08 | Extra U. E. | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| C09 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C10 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |
| C11 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C12 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C13 | U. E. | Barrare la casella |
| C14 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C15 | Industria | % |
| C16 | Artigiani | % |
| C17 | Grande distribuzione | % |
| C18 | Distribuzione organizzata | % |
| C19 | Hard discount | % |
| C20 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C21 | Commercianti al dettaglio | % |
| C22 | Privati | % |
| C23 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C24 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD14U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| | **Fasi di lavorazione** | |
| **D01** | Progettazione / prototipia | Barrare la casella |
| **D02** | Campionatura | Barrare la casella |
| | **Preparazione alla filatura** | |
| **D03** | Kg. prodotti | Kg |
| **D04** | Produzione conto proprio | % |
| **D05** | Cardatura | Barrare la casella |
| | **Filatura** | |
| **D06** | Percentuale di filato prodotto in conto proprio | % |
| **D07** | Filatura a cardato | Kg prodotti |
| **D08** | Filatura a pettine | Kg prodotti |
| | **Lavorazione filati** | |
| **D09** | Roccatura e dipanatura | Kg prodotti |
| **D10** | Annodatura | Barrare la casella |
| | **Tessitura** | |
| **D11** | Tessuto prodotto | Kg |
| **D12** | Percentuale di tessuto prodotto in conto proprio | % |
| **D13** | Percentuale di tessuto prodotto in conto terzi | % |
| | **Lavorazione tessuti a maglia** | |
| **D14** | Percentuale di prodotti lavorati in conto proprio | % |
| **D15** | Percentuale di prodotti lavorati in conto terzi | % |
| **D16** | Maglia a catena | Kg prodotti |
| | **Altri elementi** | |
| **D17** | Impannatore di tessuti o filati - converter | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD14U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | E01 | Battitrice | Numero |
| | E02 | Pettinatrici | Numero |
| | E03 | Carde finitrici e divisori | Numero |
| | E04 | Fusi ad anello installati | Numero |
| | E05 | Fusi per filatura a fuso cavo | Numero |
| | E06 | Teste per roccatura e dipanatura | Numero |
| | E07 | Teste a doppia torsione per ritorcitura | Numero |
| | E08 | Fusi fantasia per ritorcitura | Numero |
| | E09 | Annodatrici | Numero |
| | E10 | Telai a navetta | Numero |
| | E11 | Telai ad aria | Numero |
| | E12 | Telai a pinze /proiettile | Numero |
| | E13 | Telai ad acqua | Numero |
| | E14 | Telai a jacquard (a pinza, a proiettile, ad aria, ad acqua) | Numero |
| | E15 | Telai jacquard a navetta | Numero |
| | E16 | Telai circolari | Numero |
| | E17 | Telai tubolari | Numero |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | | |
| | F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | ,000 |
| | F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | ,000 |
| | F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | ,000 |
| | F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | ,000 |
| | F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | ,000 |
| | F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | ,000 |
| | F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | ,000 |
| | F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | ,000 |
| | F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | ,000 |
| | F10 | Costo per la produzione di servizi | | ,000 |
| | F11 | Valore dei beni strumentali | | ,000 |
| | F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | ,000 |
| | F13 | Spese per acquisti di servizi | | ,000 |
| | F14 | Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | ,000 | ,000 |
| | F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | ,000 |
| | F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | ,000 | ,000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | | |
| | F17 | Esenzione IVA | | Barrare la casella |
| | F18 | Volume d'affari | | ,000 |
| | F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | ,000 |
| | F20 | IVA sulle operazioni imponibili | | ,000 |
| | F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | ,000 |
| | F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | ,000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | | ,000 |
| | X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | | ,000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD14U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD16U

**18.22.2 Confezione su misura di vestiario.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD16U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD16U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

**"Confezione su misura di vestiario" - 18.22.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed al-

la congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000,
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative a lavoratori dipendenti a tempo parziale determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07** il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A17** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A12** ad **A17**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

**Unità immobiliare destinata esclusivamente all'attività**

- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);

**Uso promiscuo dell'abitazione**

- nei **righi** da **B07** a **B09**, per l'unità immobiliare destinata promiscuamente ad abitazione e alla produzione, rispettivamente, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla produzione, quella dei locali destinati ad abitazione e quella dei locali comuni;

**Vendita (locali contigui alla produzione)**

- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione;
- nel **rigo C02**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C03** a **C06**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

## 12. QUADRO D ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni concernenti la tipologia di attività, la specializzazione, la lavorazione e gli altri elementi specifici dell'attività In particolare, indicare:

**Tipologia di attività**

nei **righi** da **D01** a **D03,** per ciascuna tipologia di attività individuata, in percentuale, ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Specializzazione**

nei **righi** da **D04** a **D10**, per ciascuna tipologia di prodotto individuata, il numero complessivo dei capi realizzati;

**Lavorazione**

- nei **righi** da **D11** a **D13**, per ciascuna tipologia di lavorazione individuata, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi Si precisa che per ciclo completo si intende la realizzazione dell'intero capo; per ciclo parziale la lavorazione non completa del capo in quanto alcune operazioni sono effettuate fuori dal laboratorio (cucitura pantaloni asole, ecc.); per rimessa a misura la realizzazione di un capo utilizzando un capo già confezionato. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Altri elementi specifici**

nel **rigo D14**, il numero dei giorni di partecipazione a sfilate.

## 13. QUADRO E · BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ci-

clomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
  nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e

del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

  tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla ge-

stione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
  nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es., artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
  nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese,
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse com-

plessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD16U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

18.22.2 Confezione su misura di vestiario

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine | |
| A09 | Lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A11 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A12 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A13 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A15 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A16 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A17 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A18 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| | **Unità immobiliare destinata esclusivamente all'attività** | |
| B03 | Locali destinati alla produzione | Mq. |
| B04 | Locali destinati a deposito | Mq |
| B05 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B06 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| | **Uso promiscuo dell'abitazione** | |
| B07 | Locali destinati all'esercizio dell'attività | Mq |
| B08 | Superficie abitazione | Mq |
| B09 | Locali comuni | Mq |
| | **Vendita (locali contigui alla produzione)** | |
| B10 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD16U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Produzione e commercializzazione**

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 000 |
| C02 | Giorni di partecipazione a fiere e mostre | Numero |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C03 | Privati | % |
| C04 | Società, associazioni o enti | % |
| C05 | Teatri | % |
| C06 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Tipologia di attività**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Sartoria maschile | % |
| D02 | Sartoria femminile | % |
| D03 | Sartoria per bambini | % |
| | | TOT = 100% |

**Specializzazione**

| | | |
|---|---|---|
| D04 | Capospalla | Numero capi |
| D05 | Camiceria e pigiameria | Numero capi |
| D06 | Maglieria | Numero capi |
| D07 | Divise e uniformi | Numero capi |
| D08 | Costumi teatrali | Numero capi |
| D09 | Abiti da sposa | Numero capi |
| D10 | Abiti da cerimonia | Numero capi |

**Lavorazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D11 | Ciclo completo | % |
| D12 | Ciclo parziale | % |
| D13 | Rimessa a misura e riparazioni | % |
| | | TOT = 100% |

**Altri elementi specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D14 | Giorni di partecipazione a sfilate | Numero |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD16U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | E01 | Macchine per cucire normali o a più aghi | Numero |
| | E02 | Macchine taglia e cuci | Numero |
| | E03 | Macchine per stiratura | Numero |
| | E04 | Macchine accessorie per rifinitura | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | F18 | Volume d'affari | .000 |
| | F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | 000 |
| | F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD16U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD18U

**26.21.0** Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

**26.30.0** Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;

**26.40.0** Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD18U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD18U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività,
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali" – 26.21.0;**

**"Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti" – 26.30.0;**

**"Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta" – 26.40.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle

istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C, SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che ca-

ratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavo-

ratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative a lavoratori dipendenti a tempo parziale determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000. Si precisa che in tale rigo vanno indicati anche i lavoratori impegnati in base ai piani di inserimento professionale;
- nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre prestano la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A17** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A12** ad **A17** nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualifica dirigenziale non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa
In particolare indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
  nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
  nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc. comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
  nel **rigo B10**, il codice 1 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
  nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

### Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.
Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti
In particolare, indicare:
- nel **rigo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
  nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

### Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
In particolare, indicare:
nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utiliz-

zato. Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

- nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti acquistati già finiti da altre imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**Area di mercato**

Nel **rigo C04**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C05**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C06**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C07** a **C16**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C17**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro sono richieste informazioni concernenti le materie prime e i semilavorati utilizzati, le fasi di lavorazione e i prodotti ottenuti. In particolare, indicare.

**Materie prime e semilavorati**

- nei **righi** da **D01** a **D06**, le quantità, espresse nelle unità di misura riportate sul modello per ogni specifica materia o semilavorato, consumate nel corso dell'anno 2000;

**Fasi di lavorazione**

nei **righi** da **D07** a **D18**, barrando le corrispondenti caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo;

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi** da **D19** a **D23**, per ciascuna tipologia di prodotti individuata, la quantità, espressa in metri quadrati, prodotta nel corso dell'anno 2000;
- nei **righi** da **D24** a **D27**, per ciascuna tipologia di prodotti individuata, il peso complessivo (espresso in Kg) ovvero la quantità (espressa in numero) dei prodotti ottenuti

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);
  nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produ-

zione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicura-

zione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori: i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

  costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto),

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

  nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72),
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

  nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

  nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

  alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma del D.P.R. n. 633/72;

  ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli appren-

disti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD18U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
☐ 26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
☐ 26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**Artigiano** ☐ Barrare la casella

**QUADRO A** Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine | |
| A09 | Lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A11 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A12 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A13 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A15 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A16 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A17 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A18 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B** Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad esposizione | Mq |
| B08 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B09 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B10 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B11 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B12 | Potenza impegnata | Kw |
| B13 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD18U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Produzione e commercializzazione**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C01 | Produzione conto proprio | % |
| C02 | Produzione conto terzi | % |
| C03 | Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa | % |
| | | TOT = 100% |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C04 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C05 | U. E. | Barrare la casella |
| C06 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela**

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| C07 | Industria | % |
| C08 | Artigiani | % |
| C09 | Imprese edili | % |
| C10 | Grande distribuzione | % |
| C11 | Distribuzione organizzata | % |
| C12 | Hard discount | % |
| C13 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C14 | Commercianti al dettaglio | % |
| C15 | Privati | % |
| C16 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C17 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD18U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Materie prime e semilavorati**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Argilla | Quintali |
| D02 | Caolino | Kg |
| D03 | Semilavorati ceramici biscotto | Kg |
| D04 | Semilavorati ceramici biscotto | Mq |
| D05 | Semilavorati ceramici piastrelle | Mq |
| D06 | Telai per serigrafia | Numero |

**Fasi di lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| D07 | Preparazione impasto | Barrare la casella |
| D08 | Modellazione forme di gesso | Barrare la casella |
| D09 | Modellazione realizzata a mano | Barrare la casella |
| D10 | Modellazione per estrusione | Barrare la casella |
| D11 | Modellazione con stampi e presse | Barrare la casella |
| D12 | Decorazione realizzata a mano | Barrare la casella |
| D13 | Decorazione con serigrafie | Barrare la casella |
| D14 | Essiccatura | Barrare la casella |
| D15 | Smaltatura | Barrare la casella |
| D16 | Cottura | Barrare la casella |
| D17 | Taglio e smussatura | Barrare la casella |
| D18 | Lucidatura e levigatura | Barrare la casella |

**Prodotti ottenuti**

| | | |
|---|---|---|
| D19 | Monocottura - prima scelta | Mq |
| D20 | Bicottura - prima scelta | Mq |
| D21 | Cotto rustico (per pavimentazione) - prima scelta | Mq |
| D22 | Tavelle e tavelloni | Mq |
| D23 | Tegole e coppi | Mq |

| | | Kg | Numero |
|---|---|---|---|
| D24 | Vasi (*) | | |
| D25 | Articoli di uso domestico (*) | | |
| D26 | Articoli ornamentali e artistici (*) | | |
| D27 | Statuette (*) | | |

(*) Compilare in alternativa la colonna Kg o Numero a seconda dell'unità di misura utilizzata

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD18U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | **E01** | Essiccatoi | Numero |
| | **E02** | Macchinari per smaltatura | Numero |
| | **E03** | Macchinari per smaltatura - di cui in linea | Numero |
| | **E04** | Macchinari per serigrafia | Numero |
| | **E05** | Macchinari per serigrafia - di cui in linea | Numero |
| | **E06** | Laminatoi | Numero |
| | **E07** | Estrusori | Numero |
| | **E08** | Macchine automatizzate per movimentazione interna | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | .000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD18U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Z10** | Spese (lavoro interinale) | .000 | di cui oneri retributivi e contributivi | .000 |

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

| | | |
|---|---|---|
| **Z11** | Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria | .000 |

**Personale distaccato presso altre imprese**

| | | |
|---|---|---|
| **Z12** | Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria | .000 |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| **Z13** | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività | .000 |
| **Z14** | Spese per i collaboratori coordinati e continuativi | .000 |

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SD21U

33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;

33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD21U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD21U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001

Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni" 33.40.1;**

**"Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto" – 33.40.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore (e dei parametri) i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dal la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

### Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto

che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C, SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette, in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, *inizialmente, carattere sperimentale*. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- *risultati derivanti dall'applicazione* GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non *inferiore a quello* risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- *nei confronti* dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1 lettere a), b) e c) (CAF imprese) e soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, *l'asseverazione prevista nel comma* 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e *da altra idonea documentazione*. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

*L'asseverazione non deve essere effettuata* relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che *implicano valutazioni non rilevabili* documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità *dell'ammontare* dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, *quindi, essere congiuntamente attestate* le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi *dichiarati ovvero l'esistenza* di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appo*sitamente predisposto*.
Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per *entrambi* i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di *capitale quelli per quali risultano versati* contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

nei **righi** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative a lavoratori di-

pendenti a tempo parziale determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000. Si precisa che in tale rigo vanno indicati anche lavoratori impegnati in base ai piani di inserimento professionale;

- nel **rigo A9**, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre prestano la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A13**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A14**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A16**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A17** nella prima colonna, il numero dei soci inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A12** ad **A17** nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualifica dirigenziale non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.,
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio spogliatoi, garage, box, ecc.);

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

Nei successivi righi sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati dati relativi all'unità locale destinati alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

nel **rigo B10**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati alla vendita.

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

**Produzione e commercializzazione**

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc. all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa,anche avvalendosi di terzi Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;

nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc. indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato.Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora prodotti finiti, semilavorati o componenti vengano offerti direttamente sul mercato a privati o imprese.

- nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti acquistati già finiti da altre imprese.

Il totale delle percentuali indicate deve risul-

tare pari a 100;
- nel **rigo C04**, indicare il codice 1, 2 o 3, a seconda che il numero di committenti sia, rispettivamente, pari a 1, compreso tra 2 e 5 ovvero superiore a 5.

**Lavorazione affidata a terzi**

Nei **righi** da **C05** a **C07**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C08**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000;
- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2000.

**Area di mercato**

Nel **rigo C10**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C11**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;
- nel **rigo C12**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno barrate ambedue le caselle.

**Tipologia clientela**

Nei **righi** da **C13** a **C19**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C20**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro sono richieste informazioni concernenti il tipo di lavorazione, le fasi di lavorazione e i prodotti ottenuti. In particolare, indicare:

**Tipo di lavorazione**

nei **righi** da **D01** a **D07**, barrando le corrispondenti caselle, le lavorazioni effettuate dall'impresa.

**Fasi di lavorazione**

- nei **righi** da **D08** a **D10**, barrando le corrispondenti caselle, le diverse fasi di lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo.

**Prodotti ottenuti**

- nei **righi D11** a **D17**, barrando le relative caselle, la tipologia dei prodotti ottenuti.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir);
nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestio-

nale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62 comma 1-ter, del Tuir

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spe-

se per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno.

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

  nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal

modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui
In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## 16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.
- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6 - 0)}{6} + \frac{(6 - 4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14 - 5)}{14} + \frac{(14 - 9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20 - 0)}{20} + \frac{(20 - 2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD21U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ PRODUTTIVA

☐ 33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni,
☐ 33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dirigenti | |
| A02 | Quadri | |
| A03 | Impiegati | |
| A04 | Operai generici | |
| A05 | Operai specializzati | |
| A06 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A07 | Apprendisti | |
| A08 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine | |
| A09 | Lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A10 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A11 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A12 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A13 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A14 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A15 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A16 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A17 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A18 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali destinati alla produzione | Mq |
| B05 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B06 | Spazi all'aperto destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati a uffici | Mq |
| B08 | Locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti | Mq |
| B09 | Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione) | Mq |

**Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)**

| | | |
|---|---|---|
| B10 | Potenza impegnata | Kw |
| B11 | Locali destinati alla vendita | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD21U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO C**
Modalità di espletamento dell'attività

**Produzione e commercializzazione** — Percentuale sui ricavi

| | | |
|---|---|---|
| C01 | Produzione conto proprio | % |
| C02 | Produzione conto terzi | % |
| C03 | Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa | % |
| | | TOT = 100% |
| C04 | Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti) | |

**Lavorazione affidata a terzi**

| | | |
|---|---|---|
| C05 | Italia | .000 |
| C06 | U. E. | .000 |
| C07 | Extra U. E | 000 |
| C08 | Agenti e rappresentanti esclusivi | Numero |
| C09 | Agenti e rappresentanti non esclusivi | Numero |

**Area di mercato**

| | | |
|---|---|---|
| C10 | Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = più Regioni; 5 = Italia) | |
| C11 | U. E. | Barrare la casella |
| C12 | Extra U. E. | Barrare la casella |

**Tipologia clientela** — Percentuale sui ricavi

| | | |
|---|---|---|
| C13 | Industria | % |
| C14 | Artigiani | % |
| C15 | Grande distribuzione | % |
| C16 | Commercianti all'ingrosso | % |
| C17 | Commercianti al dettaglio | % |
| C18 | Privati | % |
| C19 | Altri | % |
| | | TOT = 100% |
| C20 | Export (U. E., extra U. E.) | % |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD21U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Tipo di lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| **D01** | Lavorazione metalli in filo e bobina | Barrare la casella |
| **D02** | Lavorazione metalli in lastra | Barrare la casella |
| **D03** | Lavorazione delle lenti (taglio e calibratura) | Barrare la casella |
| **D04** | Lavorazione componenti in plastica (iniettati, per calata, ecc.) | Barrare la casella |
| **D05** | Lavorazione componenti in acetato di cellulosa per pantografazione | Barrare la casella |
| **D06** | Fabbricazione minuteria metallica | Barrare la casella |
| **D07** | Trattamenti superficiali (galvanici, verniciatura, ecc.) | Barrare la casella |

**Fasi di lavorazione**

| | | |
|---|---|---|
| **D08** | Martellatura | Barrare la casella |
| **D09** | Montaggio finale | Barrare la casella |
| **D10** | Controllo qualità | Barrare la casella |

**Prodotti ottenuti**

| | | |
|---|---|---|
| **D11** | Aste | Barrare la casella |
| **D12** | Anime | Barrare la casella |
| **D13** | Cerniere | Barrare la casella |
| **D14** | Musi | Barrare la casella |
| **D15** | Cerchi | Barrare la casella |
| **D16** | Nasi | Barrare la casella |
| **D17** | Terminali | Barrare la casella |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SD21U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | E01 | Tranciatrici / Presse | Numero |
| | E02 | Pantografi | Numero |
| | E03 | Torni | Numero |
| | E04 | Saldatrici | Numero |
| | E05 | Postazioni di assemblaggio | Numero |
| **QUADRO F** Elementi contabili | | ***Imposte sui redditi*** | |
| | F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| | F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | 000 |
| | F10 | Costo per la produzione di servizi | 000 |
| | F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | F13 | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| | F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>~~di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir~~ .000 | .000 |
| | | ***Imposta sul valore aggiunto*** | |
| | F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | F18 | Volume d'affari | .000 |
| | F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | 000 |
| | X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD21U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

**01A3264**

**Approvazione di 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, da utilizzare nel periodo d'imposta 2000.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

dispone:

1 *Approvazione dei modelli*

1 1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2000, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

*a)* Commercio al dettaglio dei supermercati, codice di attività 52.11.2; Commercio al dettaglio dei minimercati, codice di attività 52.11.3; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi, codice di attività 52.11.4; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande, codice di attività 52.27.4; Studio di settore SM 01 U;

*b)* Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande, codice di attività 52.62.1, Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande, codice di attività 52.63.3; Studio di settore SM 03 A,

*c)* Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, codice di attività 52.62.2; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento, codice di attività 52.62.3; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento, codice di attività 52.63.4; Studio di settore SM 03 B;

*d)* Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico, codice di attività 52.62.5; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati, codice di attività 52.62.6; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., codice di attività 52.62.7; Altro commercio ambulante a posteggio mobile, codice di attività 52.63.5; Studio di settore SM 03 C;

*e)* Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice di attività 52.62.4; Studio di settore SM 03 D;

*f)* Commercio al dettaglio di filati per maglieria, codice attività 52.41.4, Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami, codice di attività 52.42.4; Studio di settore SM 07 U;

*g)* Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, codice attività 52.48.4; Studio di settore SM 08 A,

*h)* Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria, codice attività 52.48.5; Studio di settore SM 08 B;

*i)* Commercio di autoveicoli, codice attività 50.10.0; Studio di settore SM 09 A,

*j)* Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari), codice attività 50.40.1; Studio di settore SM 09 B;

*k)* Commercio di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 50.30.0; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori, codice attività 50.40.2; Studio di settore SM 10 U.

1.2 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.3 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998.

1.4 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 o 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto I sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet www.finanze.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui al punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

*a)* per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

*b)* che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

*c)* relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

**Motivazioni**

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000 stabilisce:

*a)* le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche del commercio;

*b)* le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

*c)* le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

**Riferimenti normativi**

*a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1, art. 6. comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

*b) Disciplina degli studi di settore*

- Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

• Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2001

*Il direttore dell'Agenzia:* ROMANO

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM01U

| | |
|---|---|
| 52.11.2 | Commercio al dettaglio dei supermercati; |
| 52.11.3 | Commercio al dettaglio dei minimercati; |
| 52.11.4 | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi; |
| 52.27.4 | Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande. |

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM01U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM01U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001 Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio al dettaglio dei supermercati" – 52.11.2;**

**"Commercio al dettaglio dei minimercati" – 52.11.3;**

**"Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi" – 52.11.4;**

**"Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande" – 52.27.4.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni
- trasformazioni;
- scissioni in tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso

l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione,

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici. SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C SG69D, SG69E; SG70U, SG71U; SM03A; SM03B; SM03C SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. *non possono essere usati direttamente* per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti *dai soggetti di cui all'articolo 32, comma* 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal *fine accertamenti in ordine alla reale* consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per *quali è necessario esaminare l'intera* documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le se*guenti circostanze*:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore,
- *l'esistenza di cause che giustificano la non* coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. *Con riferimento al personale dipendente* compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che *apportano esclusivamente capitale, anche se* soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo de-

vono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;

- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;

- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;

nel **rigo B05**, il numero dei punti (o postazioni) cassa presenti nella unità locale, attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;

- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;

nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;

- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per la preparazione di gastronomia;
- nel **rigo B09**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;
- nel **rigo B11**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B12**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
- nel **rigo B13**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

nel **rigo B14**, la localizzazione, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di negozio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in ipermercato; il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;

nel **rigo B15**, la tipologia dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, **2**, **3** o **4** a seconda che si tratti, rispettivamente, di negozio tradizionale, superette o minimercato, supermercato, discount;

nel **rigo B16**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia dei locali comuni, cura dei giardini, ecc.);

nel **rigo B17**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;

- nel **rigo B18**, se l'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita è localizzata in un mercato rionale o nelle immediate vicinanze, barrando l'apposita casella;

nel **rigo B19**, la dimensione, espressa in metri lineari, delle scaffalature utilizzate nell'esercizio commerciale per riporre ed esporre la merce. Al riguardo, si fa presente che, per calcolare il dato in questione, è necessario sommare la lunghezza di tutti i ripiani.

### Aree specializzate a gestione diretta: Aree alimentari - Altre aree

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni sulle eventuali "aree specializzate" presenti nell'unità locale oggetto di rilevazione destinate alla esposizione e alla vendita di particolari prodotti merceologici.

Per ciascuna delle "aree" elencate nei **righi** da **B20** a **B28**, va indicata la superficie complessiva, espressa in metri quadrati.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B29**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;

nel **rigo B30**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio;

- nel **rigo B31**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per la preparazione di gastronomia.

## 11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di espletamento dell'attività

nei **righi** da **D01** a **D03**, se vengono approntate le preparazioni gastronomiche individuate, barrando le rispettive caselle;

### Vendite

- nel **rigo D04**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

### Modalità organizzativa

- nei **righi** da **D05** a **D07**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la corrispondente casella;

### Costi e spese specifici

- nel **rigo D08**, l'ammontare dei costi e delle spese diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per l'addestramento del personale addetto alle vendite; nel **rigo D09**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

### Mezzi di trasporto

I righi che seguono consentono di rilevare le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Al riguardo si fa presente che i dati relativi ad eventuali veicoli coibentati non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nell'apposito **rigo E10** del quadro dei beni strumentali.

Nei **righi** da **D10** a **D13**, indicare per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righi D10** e **D11** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi D12** e **D13** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

Nel **rigo D14**, indicare, con esclusivo riferimento alla consegna della merce ai clienti le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

### Articoli diversi dai prodotti alimentari

nei **righi** da **D15** a **D19**, con esclusivo riferimento agli articoli diversi dai generi alimentari, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si fa presente che il totale delle percentuali indicate risulterà inferiore a 100 poiché sono esclusi i prodotti alimentari.

## 12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro, sono richieste le informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2000. Per ciascuna delle tipologie elencate indicare, nei **righi E01** ed **E02**, la dimensione espressa in metri lineari, nei **righi E03** ed **E04**, la capacità espressa in metri cubi, nei **righi** da **E05** a **E09**, il numero dei beni strumentali e nel **rigo E10**, la portata complessiva, espressa in quintali, dei veicoli coibentati.

## 13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2 i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

### Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59 comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti o tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate, le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

non si tiene conto degli immobili incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail resi da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese so-

stenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita, premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno altresì presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi),

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA,

- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es., artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili,
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato

dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate da applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
  nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01** con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
  nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi non deve essere compilato il rigo Z01
  nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
  nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
  nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente.

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato.

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000.

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} \quad \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17 000 000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM01U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
- [ ] 52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
- [ ] 52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
- [ ] 52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dipendenti a tempo pieno | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM01U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce | Mq |
| B05 | Punti cassa con lettore ottico per i codici a barre | Numero |
| B06 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali adibiti ad uffici | Mq |
| B08 | Superficie adibita a laboratorio di gastronomia | Mq |
| B09 | Esposizione fronte strada (vetrine) | Metri lineari |
| B10 | Parcheggio riservato alla clientela | Mq |
| B11 | Giorni di apertura nell'anno | Numero |
| B12 | Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore) | |
| B13 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B14 | Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio) | |
| B15 | Tipologia di esercizio (1 = negozio tradizionale; 2 = superette o minimercato; 3 = supermercato; 4 = discount) | |
| B16 | Spese sostenute per beni e/o servizi comuni | 000 |
| B17 | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |
| B18 | Localizzazione in mercato rionale o nelle immediate vicinanze | Barrare la casella |
| B19 | Scaffalature per la merce | Metri lineari |

**Aree specializzate a gestione diretta**

**Aree alimentari**

| | | |
|---|---|---|
| B20 | Formaggi / Latticini / Salumi | Mq |
| B21 | Ortofrutta | Mq |
| B22 | Macelleria | Mq |
| B23 | Pescheria | Mq |
| B24 | Panetteria / Pasticceria | Mq |

**Altre aree**

| | | |
|---|---|---|
| B25 | Casalinghi, detersivi, igiene della persona | Mq |
| B26 | Giornali | Mq |
| B27 | Tabacchi | Mq |
| B28 | Souvenir | Mq |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| B29 | Locali destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| B30 | Locali adibiti ad uffici | Mq |
| B31 | Locali adibiti a laboratorio | Mq |

pagina 2

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM01U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Modalità di espletamento dell'attività**

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Preparazione di gastronomia cotta | Barrare la casella |
| D02 | Preparazione di gastronomia pronta a cuocere | Barrare la casella |
| D03 | Preparazione di insaccati | Barrare la casella |

**Vendite**

| | | |
|---|---|---|
| D04 | Vendite con emissione di fatture | .000 |

**Modalità organizzativa**

| | | |
|---|---|---|
| D05 | Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria | Barrare la casella |
| D06 | In franchising | Barrare la casella |
| D07 | Affiliato | Barrare la casella |

**Costi e spese specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D08 | Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci | .000 |
| D09 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| D10 | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D11 | Autocarri | Portata in quintali |
| D12 | Motoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D13 | Motocarri | Portata in quintali |
| D14 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Articoli diversi dai prodotti alimentari** (leggere attentamente le istruzioni)

| | | Percentuale sui ricavi complessivi |
|---|---|---|
| D15 | Casalinghi, detersivi, igiene della persona | % |
| D16 | Giornali | % |
| D17 | Tabacchi | % |
| D18 | Souvenir | % |
| D19 | Altro | % |

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM01U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO E** Beni strumentali | **E01** | Banchi di vendita | Metri lineari |
| | **E02** | Banchi frigoriferi | Metri lineari |
| | **E03** | Armadi frigoriferi | Metri cubi |
| | **E04** | Vasche frigorifere | Metri cubi |
| | **E05** | Affettatrici | Numero |
| | **E06** | Bilance | Numero |
| | **E07** | Macchine per sottovuoto | Numero |
| | **E08** | Forni a convezione | Numero |
| | **E09** | Forni a microonde | Numero |
| | **E10** | Veicoli coibentati | Portata in quintali |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **F14** | *Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR* di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | .000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM01U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM03A

**52.62.1** Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;

**52.63.3** Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM03A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM03A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D Elementi specifici dell'attività,
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z -- Dati complementari

Si fa presente che:

1 contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande" – 52.62.1;**

**"Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande" – 52.63.3.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari"
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste,
   - viene svolta esclusivamente un attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
  scissioni In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici
A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato at-

tribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. I modelli per la comunicazione dei dati relativi alle attività del commercio al dettaglio ambulante non prevedono l'indicazione, in alto a destra, del numero progressivo dell'unità di vendita, poiché tali attività vengono svolte in posteggi mobili o fissi e non presso unità di vendita. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000.

nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A07,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A08,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
nel **rigo A09,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

La prima parte del quadro consente di rilevare informazioni concernenti posteggi fissi o mobili, di cui si ha la concessione per esercitare l'attività di vendita. I dati richiesti infatti, vanno indicati distintamente per ciascuno dei posteggi di cui si ha la concessione (quindi per ogni luogo in cui viene esercitata l'attività di vendita), siano essi situati nello stesso comune o in comuni diversi indipendentemente dalla struttura di vendita utilizzata e dai giorni di esercizio dell'attività in tale luogo.
Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo dei posteggi di cui si dispone, indipendentemente dal fatto che questi siano fissi o mobili; di seguito, per ciascuno di essi, indicare:
nella **prima colonna**, il comune in cui è situato il posteggio;
nella **seconda colonna**, la sigla della provincia;
nella **terza colonna**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del posteggio (suolo pubblico) assegnato in concessione;
nella **quarta colonna**, con riferimento all'anno 2000, il numero complessivo dei giorni di esercizio dell'attività di vendita nel luogo in quest'one.

### Attività itinerante

Nei righi che seguono sono richiesti dati sulla attività di commercio ambulante itinerante (autorizzazione di cui all'art 1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n 112).
In particolare, indicare:
- nel **rigo B81**, la tipologia dell'attività, utilizzando il **codice 1** per la forma itinerante e il **codice 2** se il contribuente svolge l'attività di ambulante rotativo. Al riguardo, si precisa che il sistema a rotazione è una forma di vendita ambulante con un numero di posteggi assegnato dall'amministrazione del comune alla intera categoria dei rotativi, la quale ruota con cadenza giornaliera sulle soste assegnate seguendo una turnazione stabilita;
- nel **rigo B82**, se l'attività viene svolta nell'ambito di fiere e sagre, barrando la relativa casella;
- nel **rigo B83**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita in mercati periodici su aree appositamente destinate, nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo B84**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita su sedi improprie, comprese quelle dei mercati periodici, nel corso dell'anno 2000;

nel **rigo B85**, il numero complessivo dei giorni in cui si è preso parte a fiere e/o sagre, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B86**, le spese complessivamente sostenute per l'occupazione del posteggio (TOSAP, canone di concessione, canone ricognitorio). Al riguardo, si precisa che non devono essere indicati i tributi pagati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D01** a **D04** distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Modalità organizzativa

nel **rigo D05**, se l'impresa interessata alla compilazione del presente modello è associata a gruppi di acquisto e/o unione volontaria, barrando la relativa casella.

### Costi e spese specifici

Nel **rigo D06**, indicare l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del presente modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare prodotti commercializzati, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite.

### Altri elementi dell'attività

Nei righi successivi sono richieste altre informazioni.
In particolare, indicare:
nel **rigo D07** l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
- nel **rigo D08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati come magazzino e/o deposito della merce e/o di attrezzature varie;

nel **rigo D09**, il numero di bilance di cui si disponeva al 31 dicembre 2000;
nel **rigo D10**, la capacità complessiva, espressa in metri cubi, delle celle frigorifere di cui si disponeva al 31 dicembre 2000;
- nel **rigo D11**, la portata complessiva, espressa in quintali, degli automarket attrezzati di cui si disponeva al 31 dicembre 2000.

### Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Al riguardo, si fa presente che i dati relativi ad eventuali automarket attrezzati non devono essere indicati nella presente sezione bensì nell'apposito **rigo D11** (Altri elementi dell'attività).

Nei **righi** da **D12** a **D15**, indicare, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare nei **righi D12** e **D13** sono, rispettivamente quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi D14** e **D15** vanno indicati, rispettivamente, veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
nel **rigo F07** il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici, i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi dei beni materiali e immateriali escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

  le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per "assistenza in sede contenziosa;

  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

  tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

  degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosci; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosci dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

  nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni),

  nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente ai personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei") nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000 000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03A**

CODICE FISCALE

☐ 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
☐ 52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | *Dipendenti a tempo pieno* | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03A**

CODICE FISCALE

**QUADRO B**
Luoghi destinati all'attività di vendita

**Numero complessivo dei posteggi** B00

| | Comune | Provincia | Posteggio assegnato in concessione (Mq) | Numero giorni di esercizio di attività nell'anno |
|---|---|---|---|---|
| B01 | | B02 | B03 | B04 |
| B05 | | B06 | B07 | B08 |
| B09 | | B10 | B11 | B12 |
| B13 | | B14 | B15 | B16 |
| B17 | | B18 | B19 | B20 |
| B21 | | B22 | B23 | B24 |
| B25 | | B26 | B27 | B28 |
| B29 | | B30 | B31 | B32 |
| B33 | | B34 | B35 | B36 |
| B37 | | B38 | B39 | B40 |
| B41 | | B42 | B43 | B44 |
| B45 | | B46 | B47 | B48 |
| B49 | | B50 | B51 | B52 |
| B53 | | B54 | B55 | B56 |
| B57 | | B58 | B59 | B60 |
| B61 | | B62 | B63 | B64 |
| B65 | | B66 | B67 | B68 |
| B69 | | B70 | B71 | B72 |
| B73 | | B74 | B75 | B76 |
| B77 | | B78 | B79 | B80 |

**Attività itinerante**

| | | |
|---|---|---|
| B81 | Tipologia di attività (1 = forma itinerante, 2 = ambulante rotativo) | |
| B82 | Tipologia di attività - fiere e sagre | Barrare la casella |
| B83 | Giorni di svolgimento dell'attività in mercati periodici su aree appositamente destinate | Numero |
| B84 | Giorni di svolgimento dell'attività su sedi improprie | Numero |
| B85 | Giorni di svolgimento dell'attività in fiere e sagre | Numero |
| B86 | Spese di occupazione del posteggio | .000 |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03A**

CODICE FISCALE

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Modalità di acquisto** — Percentuale sugli acquisti

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| D02 | Acquisto da intermediari del commercio | % |
| D03 | Acquisto da commercianti all'ingrosso | % |
| D04 | Acquisto diretto da produttori | % |
| | | TOT = 100% |

**Modalità organizzativa**

| | | |
|---|---|---|
| D05 | Associato a gruppo di acquisto e/o a unione volontaria | Barrare la casella |

**Costi e spese specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D06 | Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci | .000 |

**Altri elementi dell'attività**

| | | |
|---|---|---|
| D07 | Vendite con emissione di fattura | .000 |
| D08 | Spazi destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| D09 | Bilance | Numero |
| D10 | Celle frigorifere | Metri cubi |
| D11 | Automarket attrezzati | Portata in quintali |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| D12 | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D13 | Autocarri | Portata in quintali |
| D14 | Motoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D15 | Motocarri | Portata in quintali |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03A**

CODICE FISCALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | 000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori 000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | 000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | 000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | 000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c. art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03A**

CODICE FISCALE

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**
**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**
**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**
**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM03B

| | |
|---|---|
| 52.62.2 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti; |
| 52.62.3 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento; |
| 52.62.4 | Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento. |

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM03B



## 1 GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM03B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti" – 52.62.2;**

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento" – 52.62.3;**

**"Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento" – 52.63.4.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività.

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché.
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda,
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. è il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, ini-

zialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**

*Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997*

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente o che, come tali non possono che essere effettuate dal contribuente,
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. I modelli per la comunicazione dei dati relativi alle attività del commercio al dettaglio ambulante non prevedono l'indicazione, in alto a destra, del numero progressivo dell'unità di vendita, poiché tali attività vengono svolte in posteggi mobili o fissi e non presso unità di vendita. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001 In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle

settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
nel **rigo A09,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

La prima parte del quadro consente di rilevare informazioni concernenti posteggi, fissi o mobili, di cui si ha la concessione per esercitare l'attività di vendita I dati richiesti, infatti, vanno indicati distintamente per ciascuno dei posteggi di cui si ha la concessione (quindi per ogni luogo in cui viene esercitata l'attività di vendita), siano essi situati nello stesso comune o in comuni diversi, indipendentemente dalla struttura di vendita utilizzata e dai giorni di esercizio dell'attività in tale luogo.

Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo dei posteggi di cui si dispone, indipendentemente dal fatto che questi siano fissi o mobili; di seguito, per ciascuno di essi, indicare:
nella **prima colonna**, il comune in cui è situato il posteggio;
nella **seconda colonna**, la sigla della provincia,
nella **terza colonna**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del posteggio (suolo pubblico) assegnato in concessione;
nella **quarta colonna**, con riferimento all'anno 2000, il numero complessivo dei giorni di esercizio dell'attività di vendita nel luogo in questione.

### Attività itinerante

Nei righi che seguono sono richiesti dati sulle attività di commercio ambulante itinerante (autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n. 112).
In particolare, indicare:
nel **rigo B81**, la tipologia dell'attività, utilizzando il **codice 1** per la forma itinerante e il **codice 2** se il contribuente svolge l'attività di ambulante rotativo. Al riguardo, si precisa che il sistema a rotazione è una forma di vendita ambulante con un numero di posteggi assegnato dall'amministrazione del comune alla intera categoria dei rotativi, la quale ruota con cadenza giornaliera sulle soste assegnate seguendo una turnazione stabilita;
nel **rigo B82**, se l'attività viene svolta nell'ambito di fiere e sagre, barrando la relativa casella;
nel **rigo B83**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita in mercati periodici su aree appositamente destinate, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B84**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita su sedi improprie, comprese quelle dei mercati periodici, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B85**, il numero complessivo dei giorni in cui si è preso parte a fiere e/o sagre, nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo B86**, le spese complessivamente sostenute per l'occupazione del posteggio (TOSAP, canone di concessione, canone ricognitorio). Al riguardo, si precisa che non devono essere indicati tributi pagati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Altri elementi dell'attività

Nei righi successivi sono richieste altre informazioni
In particolare, indicare:
nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
nel **rigo D06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati come magazzino o deposito della merce e/o di attrezzature varie;
nel **rigo D07**, la portata complessiva, espressa in quintali, degli automarket attrezzati di cui si disponeva al 31 dicembre 2000.

### Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000 Al riguardo, si fa presente che dati relativi ad eventuali automarket attrezzati non devono essere indicati nella presente sezione, bensì nell'apposito **rigo D07** ("Altri elementi dell'attività").
Nei **righi** da **D08** a **D11**, indicare, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare nei **righi D08** e **D09** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi D10** e **D11** vanno indicati, rispettivamente, veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1 del citato decreto legislativo.

## 12. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applica-

zione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir),
  nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
  nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05,
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
  nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto

costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10:

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art 53 del Tuir cioè dei corrispettivi ai cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip totosei· la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto),
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
- alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

*In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.*

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

***Lavoro interinale/distacco***

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09** con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art 81, comma 1, lett l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot · Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000)

**ESEMPIO 1**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprend.stato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03B**

CODICE FISCALE

- [ ] 52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
- [ ] 52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
- [ ] 52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dipendenti a tempo pieno | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

pagina 1

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM03B**

CODICE FISCALE

**QUADRO B**
Luoghi destinati all'attività di vendita

**Numero complessivo dei posteggi** **B00**

| | Comune | Provincia | Posteggio assegnato in concessione (Mq) | Numero giorni di esercizio di attività nell'anno |
|---|---|---|---|---|
| **B01** | | **B02** | **B03** | **B04** |
| **B05** | | **B06** | **B07** | **B08** |
| **B09** | | **B10** | **B11** | **B12** |
| **B13** | | **B14** | **B15** | **B16** |
| **B17** | | **B18** | **B19** | **B20** |
| **B21** | | **B22** | **B23** | **B24** |
| **B25** | | **B26** | **B27** | **B28** |
| **B29** | | **B30** | **B31** | **B32** |
| **B33** | | **B34** | **B35** | **B36** |
| **B37** | | **B38** | **B39** | **B40** |
| **B41** | | **B42** | **B43** | **B44** |
| **B45** | | **B46** | **B47** | **B48** |
| **B49** | | **B50** | **B51** | **B52** |
| **B53** | | **B54** | **B55** | **B56** |
| **B57** | | **B58** | **B59** | **B60** |
| **B61** | | **B62** | **B63** | **B64** |
| **B65** | | **B66** | **B67** | **B68** |
| **B69** | | **B70** | **B71** | **B72** |
| **B73** | | **B74** | **B75** | **B76** |
| **B77** | | **B78** | **B79** | **B80** |

**Attività itinerante**

| | | |
|---|---|---|
| **B81** | Tipologia di attività (1 = forma itinerante, 2 = ambulante rotativo) | |
| **B82** | Tipologia di attività - fiere e sagre | Barrare la casella |
| **B83** | Giorni di svolgimento dell'attività in mercati periodici su aree appositamente destinate | Numero |
| **B84** | Giorni di svolgimento dell'attività su sedi improprie | Numero |
| **B85** | Giorni di svolgimento dell'attività in fiere e sagre | Numero |
| **B86** | Spese di occupazione del posteggio | 000 |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03B**

CODICE FISCALE

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Modalità di acquisto** | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| D01 | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| D02 | Acquisto da intermediari del commercio | % |
| D03 | Acquisto da commercianti all'ingrosso | % |
| D04 | Acquisto diretto da produttori | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Altri elementi dell'attività** | |
|---|---|---|
| D05 | Vendite con emissione di fattura | .000 |
| D06 | Spazi destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| D07 | Automarket attrezzati | Portata in quintali |

| | **Mezzi di trasporto** | |
|---|---|---|
| D08 | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D09 | Autocarri | Portata in quintali |
| D10 | Motoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| D11 | Motocarri | Portata in quintali |

**QUADRO F**
Elementi contabili

| | **Imposte sui redditi** | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |

| | **Imposta sul valore aggiunto** | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c. art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03B**

CODICE FISCALE

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi 000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria 000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi 000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM03C

| | |
|---|---|
| 52.62.5 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico; |
| 52.62.6 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati; |
| 52.62.7 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.; |
| 52.63.5 | Altro commercio ambulante a posteggio mobile. |

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM03C

*Studi di settore*

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM03C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere *comunicati senza considerare* eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili,
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. *Se viene presentato ad una banca* convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico" – 52.62.5;**

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati" – 52.62.6;**

**"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a;" – 52.62.7;**

**"Altro commercio ambulante a posteggio mobile" – 52.63.5.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569,
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - *viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca* propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

donazioni;
trasformazioni;
scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili o consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° *gennaio* 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione,
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
alla congruità dei ricavi dichiarati;
alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, eviteranno eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili del l'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà ad esempio essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. I modelli per la comunicazione dei dati relativi alle attività del commercio al dettaglio ambulante non prevedono l'indicazione, in alto a destra, del numero progressivo dell'unità di vendita, poiché tali attività vengono svolte in posteggi mobili o fissi e non presso unità di vendita. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative a personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo de-

vono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

La prima parte del quadro consente di rilevare informazioni concernente i posteggi, fissi o mobili, di cui si ha la concessione per esercitare l'attività di vendita. I dati richiesti, infatti, vanno indicati distintamente per ciascuno dei posteggi di cui si ha la concessione (quindi per ogni luogo in cui viene esercitata l'attività di vendita), siano essi situati nello stesso comune o in comuni diversi indipendentemente dalla struttura di vendita utilizzata e dai giorni di esercizio dell'attività in tale luogo.
Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo dei posteggi di cui si dispone, indipendentemente dal fatto che questi siano fissi o mobili, di seguito, per ciascuno di essi, indicare:
nella **prima colonna**, il comune in cui è situato il posteggio;
nella **seconda colonna**, la sigla della provincia;
- nella **terza colonna**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del posteggio (suolo pubblico) assegnato in concessione;
- nella **quarta colonna**, con riferimento all'anno 2000, il numero complessivo dei giorni di esercizio dell'attività di vendita nel luogo in questione.

### Attività itinerante

Nei righi che seguono sono richiesti dati sulle attività di commercio ambulante itinerante (autorizzazione di cui all'art. , comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991 n. 112).
In particolare, indicare.
- nel **rigo B81**, la tipologia dell'attività, utilizzando il **codice 1** per la forma itinerante e il **codice 2** se il contribuente svolge l'attività di ambulante rotativo. Al riguardo, si precisa che il sistema a rotazione è una forma di vendita ambulante con un numero di posteggi assegnato dall'amministrazione del comune alla intera categoria dei rotativi, la quale ruota con cadenza giornaliera sulle soste assegnate seguendo una turnazione stabilita;
- nel **rigo B82**, se l'attività viene svolta nell'ambito di fiere e sagre, barrando la relativa casella;
nel **rigo B83**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita in mercati periodici su aree appositamente destinate, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B84**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita su sedi improprie, comprese quelle dei mercati periodici, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B85**, il numero complessivo dei giorni in cui si è preso parte a fiere e/o sagre, nel corso dell'anno 2000;
nel **rigo B86**, le spese complessivamente sostenute per l'occupazione del posteggio (TOSAP, canone di concessione, canone ricognitorio). Al riguardo si precisa che non devono essere indicati i tributi pagati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

## 11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di acquisto

nei **righi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Altri elementi dell'attività

nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
- nel **rigo D06**, indicare la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati come magazzino e/o deposito della merce e/o di attrezzature varie;
- nel **rigo D07**, la portata complessiva, espressa in quintali, degli automarket attrezzati di cui si disponeva al 31 dicembre 2000.

### Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Al riguardo si fa presente che dati relativi ad eventuali automarket attrezzati non devono essere indicati nella presente sezione bensì nell'apposito **rigo D07** ("Altri elementi dell'attività").
In particolare, indicare:
nel **rigo D08**, il numero di autovetture;
- nei **righi** da **D09** a **D12**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che veicoli da indicare nei **righi** da **D08** a **D10** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi D11** e **D12** vanno indicati, rispettivamente, veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1 del citato decreto legislativo.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir),
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
  nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n.

633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece essere considerate spese direttamente afferenti l'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14** l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece,

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R n 633/72);
  operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\%\ app = 30\% \times (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000 000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03C**

CODICE FISCALE

- ☐ 52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
- ☐ 52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
- ☐ 52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
- ☐ 52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dipendenti a tempo pieno | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03C**

CODICE FISCALE

**QUADRO B**
Luoghi destinati all'attività di vendita

**Numero complessivo dei posteggi** **B00**

| | Comune | Provincia | Posteggio assegnato in concessione (Mq) | Numero giorni di esercizio di attività nell'anno |
|---|---|---|---|---|
| **B01** | | **B02** | **B03** | **B04** |
| **B05** | | **B06** | **B07** | **B08** |
| **B09** | | **B10** | **B11** | **B12** |
| **B13** | | **B14** | **B15** | **B16** |
| **B17** | | **B18** | **B19** | **B20** |
| **B21** | | **B22** | **B23** | **B24** |
| **B25** | | **B26** | **B27** | **B28** |
| **B29** | | **B30** | **B31** | **B32** |
| **B33** | | **B34** | **B35** | **B36** |
| **B37** | | **B38** | **B39** | **B40** |
| **B41** | | **B42** | **B43** | **B44** |
| **B45** | | **B46** | **B47** | **B48** |
| **B49** | | **B50** | **B51** | **B52** |
| **B53** | | **B54** | **B55** | **B56** |
| **B57** | | **B58** | **B59** | **B60** |
| **B61** | | **B62** | **B63** | **B64** |
| **B65** | | **B66** | **B67** | **B68** |
| **B69** | | **B70** | **B71** | **B72** |
| **B73** | | **B74** | **B75** | **B76** |
| **B77** | | **B78** | **B79** | **B80** |

**Attività itinerante**

| | | |
|---|---|---|
| **B81** | Tipologia di attività (1 = forma itinerante, 2 = ambulante rotativo) | |
| **B82** | Tipologia di attività - fiere e sagre | Barrare la casella |
| **B83** | Giorni di svolgimento dell'attività in mercati periodici su aree appositamente destinate | Numero |
| **B84** | Giorni di svolgimento dell'attività su sedi improprie | Numero |
| **B85** | Giorni di svolgimento dell'attività in fiere e sagre | Numero |
| **B86** | Spese di occupazione del posteggio | 000 |

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Modalità di acquisto**

| | | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| **D01** | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| **D02** | Acquisto da intermediari del commercio | % |
| **D03** | Acquisto da commercianti all'ingrosso | % |
| **D04** | Acquisto diretto da produttori | % |
| | | TOT = 100% |

**Altri elementi dell'attività**

| | | |
|---|---|---|
| **D05** | Vendite con emissione di fattura | 000 |
| **D06** | Spazi destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| **D07** | Automarket attrezzati | Portata in quintali |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| **D08** | Autovetture | Numero |
| **D09** | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| **D10** | Autocarri | Portata in quintali |
| **D11** | Motoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| **D12** | Motocarri | Portata in quintali |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03C**

CODICE FISCALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUADRO F** *Elementi contabili* | | **Imposte sui redditi** | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | .000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | |
| | **F17** | Esenzione IVA | *Barrare la casella* |
| | **F18** | Volume d'affari | .000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03C**

CODICE FISCALE

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) ,000 di cui oneri retributivi e contributivi ,000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM03D

**52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM03D

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei *dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio* di settore SM03D va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività,
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività,
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

*I soggetti tenuti alla compilazione del presente* modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie" – 52.62.4.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

*Lo svolgimento di una attività stagionale* o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (*fermo restando* quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, *causa di esclusione la modifica in corso* d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sè la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso *l'attività ai fini amministrativi dandone co*municazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni,
- trasformazioni
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, *rispettivamente, di più* punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività

d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

### Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E, SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed al-

la congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per attività di accertamento

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere altresì attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un'eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. I modelli per la comunicazione dei dati relativi alle attività dei commercio al dettaglio ambulante non prevedono l'indicazione, in alto a destra, del numero progressivo dell'unità di vendita, poiché tali attività vengono svolte in posteggi mobili o fissi e non presso unità di vendita.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2 lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente,

- nel **rigo A07,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati contributi previdenziali);
  nel **rigo A09,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A12,** nella prima colonna il numero dei soci inclusi soci amministratori diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
  nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

La prima parte del quadro consente di rilevare informazioni concernenti posteggi fissi di cui si ha la concessione per esercitare l'attività di vendita. I dati richiesti vanno, infatti, indicati distintamente per ciascuno dei posteggi di cui si ha la concessione (quindi per ogni luogo in cui viene esercitata l'attività di vendita), siano essi situati nello stesso comune o in comuni diversi indipendentemente dalla struttura di vendita utilizzata e dai giorni di esercizio dell'attività in tale luogo.

Nel **rigo B00**, va indicato il numero complessivo dei posteggi di cui si dispone: di seguito, per ciascuno di essi, indicare:
nella **prima colonna** il comune in cui è situato il posteggio;
nella **seconda colonna**, la sigla della provincia;
nella **terza colonna**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati del posteggio (suolo pubblico) assegnato in concessione,

- nella **quarta colonna** con riferimento all'anno 2000, il numero complessivo dei giorni di esercizio dell'attività di vendita nel luogo in questione.

### Attività itinerante

Nei righi che seguono sono richiesti dati sulle attività di commercio ambulante itinerante (autorizzazione di cui all'art. comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991 n. 112).
In particolare, indicare:

- nel **rigo B81**, la tipologia dell'attività, utilizzando il **codice 1** per la forma itinerante e il **codice 2** se il contribuente svolge l'attività di ambulante rotativo. Al riguardo, si precisa che il sistema a rotazione è una forma di vendita ambulante con un numero di posteggi assegnato dall'amministrazione del comune alla intera categoria dei rotativi la quale ruota con cadenza giornaliera sulle soste assegnate seguendo una turnazione stabilita;
- nel **rigo B82**, se l'attività viene svolta nell'ambito di fiere e sagre, barrando la relativa casella;
- nel **rigo B83**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita in mercati periodici su aree appositamente destinate nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo B84**, il numero complessivo dei giorni in cui è stata svolta l'attività di vendita su sedi improprie, comprese quelle dei mercati periodici, nel corso dell'anno 2000;
  nel **rigo B85**, il numero complessivo dei giorni in cui si è preso parte a fiere e/o sagre, nel corso dell'anno 2000;
  nel **rigo B86**, le spese complessivamente sostenute per l'occupazione del posteggio (TOSAP, canone di concessione, canone ricognitorio). Al riguardo si precisa che non devono essere indicati tributi pagati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

## 11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

### Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D01** a **D04**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Altri elementi dell'attività

nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
nel **rigo D06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati come magazzino e/o deposito della merce e/o di attrezzature varie,
nel **rigo D07** la portata complessiva, espressa in quintali, degli automarket attrezzati di cui si disponeva al 31 dicembre 2000.

### Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Al riguardo, si fa presente che i dati relativi ad eventuali automarket attrezzati non devono essere indicati nella presente sezione, bensì nell'apposito **rigo D07** ("Altri elementi dell'attività").
In particolare, indicare:
nel **rigo D08**, il numero di autovetture;

- nei **righi** da **D09** a **D12**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righi** da **D08** a **D10** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a) c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi D11** e **D12** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir Pertanto, ad esempio, le spese e i

componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05.
nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.
nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili inclusi le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce un componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli

esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail resi da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62 comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate a rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13** l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici compresi quelli accessori i consumi di energia; carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del Costo per la produzione dei servizi da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol totip totosei, dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72,

– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili:
nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n 633/72 (al lordo delle detrazioni);

– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72,
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1.

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01:

nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti nella seconda colonna il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese,
nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione,
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300 000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03D**

CODICE FISCALE

52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A03 | Apprendisti | |
| A04 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A05 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A06 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A07 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A08 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A09 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A12 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A13 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Luoghi destinati all'attività di vendita

**Numero complessivo dei posteggi** B00

| | Comune | | Provincia | | Posteggio assegnato in concessione (Mq) | | Numero giorni di esercizio di attività nell'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | | B02 | | B03 | | B04 | |
| B05 | | B06 | | B07 | | B08 | |
| B09 | | B10 | | B11 | | B12 | |
| B13 | | B14 | | B15 | | B16 | |
| B17 | | B18 | | B19 | | B20 | |
| B21 | | B22 | | B23 | | B24 | |
| B25 | | B26 | | B27 | | B28 | |
| B29 | | B30 | | B31 | | B32 | |
| B33 | | B34 | | B35 | | B36 | |
| B37 | | B38 | | B39 | | B40 | |
| B41 | | B42 | | B43 | | B44 | |
| B45 | | B46 | | B47 | | B48 | |
| B49 | | B50 | | B51 | | B52 | |
| B53 | | B54 | | B55 | | B56 | |
| B57 | | B58 | | B59 | | B60 | |
| B61 | | B62 | | B63 | | B64 | |
| B65 | | B66 | | B67 | | B68 | |
| B69 | | B70 | | B71 | | B72 | |
| B73 | | B74 | | B75 | | B76 | |
| B77 | | B78 | | B79 | | B80 | |

**Attività itinerante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B81 | Tipologia di attività (1 = forma itinerante, 2 = ambulante rotativo) | | |
| B82 | Tipologia di attività - fiere e sagre | | Barrare la casella |
| B83 | Giorni di svolgimento dell'attività in mercati periodici su aree appositamente destinate | | Numero |
| B84 | Giorni di svolgimento dell'attività su sedi improprie | | Numero |
| B85 | Giorni di svolgimento dell'attività in fiere e sagre | | Numero |
| B86 | Spese di occupazione del posteggio | | 000 |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03D**

CODICE FISCALE

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Modalità di acquisto** | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| **D01** | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| **D02** | Acquisto da intermediari del commercio | % |
| **D03** | Acquisto da commercianti all'ingrosso | % |
| **D04** | Acquisto diretto da produttori | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Altri elementi dell'attività** | |
|---|---|---|
| **D05** | Vendite con emissione di fattura | .000 |
| **D06** | Spazi destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| **D07** | Automarket attrezzati | Portata in quintali |

| | **Mezzi di trasporto** | |
|---|---|---|
| **D08** | Autovetture | Numero |
| **D09** | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| **D10** | Autocarri | Portata in quintali |
| **D11** | Motoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |
| **D12** | Motocarri | Portata in quintali |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03D**

CODICE FISCALE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **QUADRO F** Elementi contabili | | **Imposte sui redditi** | | |
| | **F01** | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| | **F02** | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| | **F03** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| | **F04** | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| | **F05** | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| | **F06** | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| | **F07** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| | **F08** | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| | **F09** | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| | **F10** | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| | **F11** | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| | **F12** | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| | **F13** | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| | **F14** | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| | **F15** | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| | **F16** | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |
| | | **Imposta sul valore aggiunto** | | |
| | **F17** | Esenzione IVA | | Barrare la casella |
| | **F18** | Volume d'affari | | .000 |
| | **F19** | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72), operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | .000 |
| | **F20** | IVA sulle operazioni imponibili | | .000 |
| | **F21** | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | .000 |
| | **F22** | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | .000 |
| **QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore | **X01** | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | | .000 |
| | **X02** | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM03D**

CODICE FISCALE

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) 000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività 000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE


## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM07U

**52.41.4** Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
**52.42.4** Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM07U



## 1 GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM07U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio al dettaglio di filati per maglieria" – 52.41.4;**

**"Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami" – 52.42.4.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione:

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici
A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati:
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1 lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali diversi dagli immobili di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;

nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;

- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;

nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali adibiti ad ufficio;

- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per le modifiche, gli adeguamenti o il confezionamento dei prodotti venduti;

nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);

nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;

nel **rigo B10**, se l'unità locale è ubicata in zona pedonale, barrando l'apposita casella. Al riguardo, si precisa che se la zona in cui è situato l'esercizio commerciale viene chiusa al traffico per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, la suddetta casella non deve essere barrata;

- nel **rigo B11**, se l'esercente aderisce ad associazione dei commercianti di via, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B12**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

nel **rigo B13**, la somma di tutte le superfici espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;

nel **rigo B14**, la somma di tutte le superfici espresse in metri quadrati relative ai locali e agli spazi destinati ad uffici;

nel **rigo B15**, la somma di tutte le superfici espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per le modifiche, gli adeguamenti o confezionamento dei prodotti venduti.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

### Prodotti merceologici venduti

nei **righi** da **D01** a **D11** la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Altri dati

nel **rigo D12** se viene effettuato servizio di confezionamento, adeguamento e modifica dei capi di abbigliamento venduti, anche se affidato a terzi esterni all'impresa, barrando l'apposita casella;

nel **rigo D13**, la percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS (ad es. carte di credito, bancomat ecc.), con riferimento ai pagamenti complessivi effettuati dalla clientela;

nel **rigo D14**, l'ammontare dei costi e delle spese sostenute per l'allestimento delle vetrine. Al riguardo, si precisa che nel dato in questione devono essere comprese le spese sostenute per l'opera svolta da personale specializzato (vetrinisti) appositamente incaricato dell'allestimento e costi sostenuti per l'acquisto del materiale utilizzato a fini espositivi, non deve essere compreso il valore della merce esposta destinata alla vendita;

nel **rigo D15**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

### Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D16** a **D18**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Modalità di vendita

- nel **rigo D19** corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione

nel **rigo D20**, corrispettivi conseguiti con *vendite promozionali*,

**Costi e spese specifici**

- nel **rigo D21**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei *limiti di deducibilità previsti* da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

**Mezzi di trasporto**

Nel **rigo D22** indicare il numero delle autovetture possedute e/o detenute a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.
Al riguardo si precisa che per autovetture si intendono i veicoli di cui alla lettera a), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

**Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci**

Nei **righi** da **D23** a **D28**, indicare la composizione percentuale secondo l'anno di acquisto del valore delle rimanenze finali relative a merci. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i *componenti negativi relativi ad autovetture*, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi),
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01,
nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir),
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
  nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
  nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo E13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A

tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità,

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516 46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA·
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art 3 del D.L n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaborator che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività, servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

  le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

  le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori:

  non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

  costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di

*massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*
delle indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali marche assicurative e valori similari indipendentemente dal regime di contabilità adottato.
- dei ricavi *derivanti dall'affitto di un ramo* d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: *la gestione di ricevitorie* totocalcio, totogol totip totosei la vendita di schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno altresì presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare [illegible] in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa e le indennità conseguite anche in forma assicurativa per risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei *redditi* con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno

nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi *derivanti dalla vendita di generi* soggetti a ricavo fisso (ad esempio dalla gestione di ricevitorie totocalcio totogol totip, totosei dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per i mezzi pubblici viacard tessere e biglietti per parcheggi dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72 l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- *operazioni non soggette a dichiarazione* di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
- alle cessioni di beni ammortizzabili,
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta *detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.)*

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

[illegible] risultano congrui [illegible], infatti la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha *validato gli studi di settore*, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
*Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di* applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti,
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando *all'ammontare delle spese sostenute* per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella *prima colonna, il numero complessivo* di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza di*stinzione di qualifica) che svolgono attività* a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate re-

tribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01.

nel **rigo Z07** con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sens. della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16 000 000

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14 300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

***Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM07U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
☐ 52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dipendenti a tempo pieno | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Uffici | Mq |
| **B07** | Locali adibiti a laboratorio | Mq |
| **B08** | Esposizione fronte strada (vetrine) | Metri lineari |
| **B09** | Parcheggio riservato alla clientela | Mq |
| **B10** | Ubicazione in zona pedonale | Barrare la casella |
| **B11** | Adesione ad associazione dei commercianti di via | Barrare la casella |
| **B12** | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata alla vendita**

| | | |
|---|---|---|
| **B13** | Locali destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| **B14** | Locali destinati ad uffici | Mq |
| **B15** | Locali adibiti a laboratorio | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM07U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA DI VENDITA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Prodotti merceologici venduti** — Percentuale sui ricavi

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Filati per maglieria | % |
| D02 | Articoli di merceria | % |
| D03 | Tessuti e foderami per confezioni | % |
| D04 | Biancheria per la casa | % |
| D05 | Tessuti per l'arredamento | % |
| D06 | Biancheria personale e calze | % |
| D07 | Abbigliamento mare | % |
| D08 | Camicie | % |
| D09 | Maglieria | % |
| D10 | Altri capi di abbigliamento | % |
| D11 | Altri articoli | % |
| | | TOT = 100% |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| D12 | Servizio di confezionamento, adeguamento e modifica di capi di abbigliamento | Barrare la casella |
| D13 | Percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS | |
| D14 | Costi e spese sostenute per l'allestimento delle vetrine | .000 |
| D15 | Vendite con emissione di fattura | .000 |

**Modalità di acquisto** — Percentuale sugli acquisti

| | | |
|---|---|---|
| D16 | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| D17 | Acquisto da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| D18 | Acquisto da ditte produttrici (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| | | TOT = 100% |

**Modalità di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| D19 | Corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione | .000 |
| D20 | Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali | .000 |

**Costi e spese specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D21 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| D22 | Autovetture | Numero |

**Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci**

| | | |
|---|---|---|
| D23 | Merci acquistate nell'anno di imposta | % |
| D24 | Merci acquistate nell'anno precedente | % |
| D25 | Merci acquistate due anni prima | % |
| D26 | Merci acquistate tre anni prima | % |
| D27 | Merci acquistate quattro anni prima | % |
| D28 | Merci acquistate cinque o più anni prima | % |
| | | TOT = 100% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM07U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | 000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | 000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | 000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM07U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 *di cui oneri retributivi e contributivi* .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM08A

**52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM08A

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM08A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001 in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli" – 52.48.4.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia preduso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5 164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazio-

ne separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

(la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi ad esempio da locali o spazi adibiti a depositi magazzini centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SG72A e SG72B

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304 introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C, SG61D; SG61E; SG61F SG61G, SG61H; SG68U SG69A, SG69B; SG69C; SG69D, SG69E, SG70U; SG71U; SM03A, SM03B, SM03C; SM03D,
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività anche marginali in termini di ricavi, non soggette a studi di settore tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione Finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici

A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per

la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
*Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997*

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
*Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001* è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nel **rigo A08,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
nel **rigo A09,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci inclusi soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B · UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione;
- nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;
- nel **rigo B10**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B11**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
- nel **rigo B12**, il **codice 1**, **2** o **3** se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B13**, se l'unità locale è ubicata in zona pedonale, barrando l'apposita casella. Al riguardo, si precisa che se la zona in cui è situato l'esercizio commerciale viene chiusa al traffico per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, la suddetta casella non deve essere barrata;
nel **rigo B14**, se l'esercente aderisce ad associazione dei commercianti di via, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B15**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
nel **rigo B16**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B17** la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B18**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione.

## 11. QUADRO D · ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

### Tipologia di vendita

nel **rigo D01**, se nell'esercizio commerciale viene praticata vendita a libero servizio (self-service), barrando l'apposita casella;

### Prodotti merceologici venduti

- nei **righi** da **D02** a **D23**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Servizi aggiuntivi

- nel **rigo D24**, se viene effettuato servizio di montaggio, riparazione e manutenzione, barrando l'apposita casella;
nel **rigo D25**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio, barrando la relativa casella;

### Altri dati

nel **rigo D26**, la percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS (carte di credito, bancomat, ecc.), con riferimento ai pagamenti complessivi effettuati dalla clientela;
- nel **rigo D27**, se la gestione del magazzino merci è informatizzata, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D28**, se nel 2000 l'impresa ha sponsorizzato attività, manifestazioni o gruppi sportivi, barrando l'apposita casella;

### Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D29** a **D32**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la per-

centuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Vendite**

- nel **rigo D33**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite promozionali
- nel **rigo D34**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

**Modalità organizzativa**

- nei **righi** da **D35** a **D37**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa, barrando la rispettiva casella;

**Costi e spese specifici**

- nel **rigo D38**, l'ammontare dei costi e delle spese diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
- nel **rigo D39** l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

**Mezzi di trasporto**

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ad alcuni mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D40,** il numero di autovetture;
- nel **rigo D41**, la portata complessiva, espressa in quintali, degli autoveicoli per trasporto promiscuo, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, in caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi D40 e D41, sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a) e c), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01** il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03** il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo pro-

duttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori: i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10:

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi,
  degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei, la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa [illegible] indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
  nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti

che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot · Tri1)/TriTot + (TriTot · Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15.0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| **A01** | Dipendenti a tempo pieno | |
| **A02** | Dipendenti a tempo parziale | |
| **A03** | Apprendisti | |
| **A04** | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| **A05** | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| **A06** | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A07** | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| **A08** | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| **A09** | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| **A10** | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A11** | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| **A12** | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| **A13** | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| **B01** | Comune | |
| **B02** | Provincia | |
| **B03** | Potenza impegnata | Kw |
| **B04** | Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce | Mq |
| **B05** | Locali destinati a magazzino | Mq |
| **B06** | Locali destinati ad uffici | Mq |
| **B07** | Locali adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione | Mq |
| **B08** | Esposizione fronte strada (vetrine) | Metri lineari |
| **B09** | Parcheggio riservato alla clientela | Mq |
| **B10** | Giorni di apertura nell'anno | Numero |
| **B11** | Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2= fino a 12 ore; 3= più di 12 ore) | |
| **B12** | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi, 3= fino a 9 mesi) | |
| **B13** | Ubicazione in zona pedonale | Barrare la casella |
| **B14** | Adesione ad associazione dei commercianti di via | Barrare la casella |
| **B15** | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| **B16** | Locali destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| **B17** | Locali destinati ad uffici | Mq |
| **B18** | Locali adibiti a laboratorio | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

### Tipologia di vendita

| | | |
|---|---|---|
| D01 | Libero servizio (self-service) | Barrare la casella |

### Prodotti merceologici venduti

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D02 | Attrezzature da campeggio | % |
| D03 | Attrezzistica da palestra | % |
| D04 | Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero | % |
| D05 | Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive | % |
| D06 | Calzature specifiche per le varie discipline sportive | % |
| D07 | Articoli sportivi per basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto e altri sport di squadra | % |
| D08 | Articoli sportivi per il tennis e il ciclismo (escluse le biciclette) | % |
| D09 | Articoli sportivi per la montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri sport invernali | % |
| D10 | Articoli sportivi per equitazione, golf e nautica | % |
| D11 | Articoli sportivi per caccia, pesca e sub | % |
| D12 | Articoli sportivi per altri sport | % |
| D13 | Biciclette | % |
| D14 | Giochi per l'infanzia | % |
| D15 | Giochi per adulti e di società | % |
| D16 | Giochi elettronici e videogiochi | % |
| D17 | Modellismo | % |
| D18 | Articoli per l'infanzia (lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.) | % |
| D19 | Bigiotteria | % |
| D20 | Armi e munizioni | % |
| D21 | Articoli per la casa | % |
| D22 | Articoli da regalo, oggettistica | % |
| D23 | Altri articoli | % |
| | | TOT = 100% |

### Servizi aggiuntivi

| | | |
|---|---|---|
| D24 | Montaggio, riparazione e manutenzione | Barrare la casella |
| D25 | Consegna a domicilio | Barrare la casella |

### Altri dati

| | | |
|---|---|---|
| D26 | Percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS | % |
| D27 | Gestione informatizzata del magazzino merci | Barrare la casella |
| D28 | Sponsorizzazione di attività sportive | Barrare la casella |

### Modalità di acquisto

| | | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| D29 | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| D30 | Acquisto da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| D31 | Acquisto da ditte produttrici (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| D32 | Acquisto da privati | % |
| | | TOT = 100% |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

*(segue)*

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

**Vendite**

| | | |
|---|---|---|
| D33 | Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali | .000 |
| D34 | Vendite con emissione di fattura | .000 |

**Modalità organizzativa**

| | | |
|---|---|---|
| D35 | Associato a gruppi di acquisto e/o a unione volontaria | Barrare la casella |
| D36 | In franchising o affiliato | Barrare la casella |
| D37 | Indipendente | Barrare la casella |

**Costi e spese specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D38 | Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci | .000 |
| D39 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| D40 | Autovetture | Numero |
| D41 | Autoveicoli per trasporto promiscuo | Portata in quintali |

**QUADRO F** Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X** Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

Z10 Spese (lavoro interinale) ,000 di cui oneri retributivi e contributivi ,000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,000

**Personale distaccato presso altre imprese**

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,000

**Altri dati**

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di Settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM08B

**52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM08B

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM08B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria" - 52.48.5.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

donazioni;
trasformazioni;
scissioni. In tal caso gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più

punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato at-

tributo, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale

**ATTENZIONE**

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
  dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale,
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
  nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipen-

denti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per quali vengono versati contributi previdenziali),
- nel **rigo A09**, nella prima colonna il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente,
  nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, il numero dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
  nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
  nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione;
  nel **rigo B09**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
  nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;
- nel **rigo B11**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B12**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
  nel **rigo B13**, il **codice 1**, **2** o **3** se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B14**, la localizzazione, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in ipermercato; il **codice 3** se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;
- nel **rigo B15**, se l'unità locale è ubicata in zona pedonale, barrando l'apposita casella. Al riguardo, si precisa che se la zona in cui è situato l'esercizio commerciale viene chiusa al traffico per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, la suddetta casella non deve essere barrata;
  nel **rigo B16**, se l'esercente aderisce ad associazione dei commercianti di via, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B17**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni fornite da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia dei locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo B18**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B19**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B20**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B21**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

### Prodotti merceologici venduti

- nei **righi** da **D01** a **D23**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Al riguardo, si precisa che la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di capi d'abbigliamento specifici per le varie discipline sportive (pantaloni da sci, calzoncini da tennis, maglie per il ciclismo, pantaloni da equitazione, ecc.) vanno indicati nel **rigo D04**, mentre la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita delle calzature per le varie discipline sportive (scarpini per il calcio, stivali da equitazione, scarpe da jogging, scarponi da sci, scarpe da tennis, ecc.) vanno indicati nel **rigo D05**;

### Servizi aggiuntivi

- nel **rigo D24**, se viene effettuato servizio di

montaggio, riparazione e manutenzione, barrando l'apposita casella;
nel **rigo D25**, se viene effettuato servizio di noleggio di biciclette, sci, scarponi da sci, racchette e/o servizio di rimessaggio attrezzature sportive varie, di sciolinatura, ecc. barrando l'apposita casella;
nel **rigo D26**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio, barrando la relativa casella;

**Altri dati**

- nel **rigo D27**, la percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS (carte di credito, bancomat, ecc.), con riferimento ai pagamenti complessivi effettuati dalla clientela;
- nel **rigo D28**, se la gestione del magazzino merci è informatizzata, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D29**, se l'impresa ha sponsorizzato attività, manifestazioni o gruppi sportivi, barrando l'apposita casella;
nel **rigo D30**, se l'esercizio offre alla clientela la possibilità di predisporre "liste di nozze", barrando la relativa casella;

**Modalità di acquisto**

nei **righi** da **D31** a **D34**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Vendite**

- nel **rigo D35**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite di fine stagione;
- nel **rigo D36**, l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite promozionali;
nel **rigo D37** l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
- nel **rigo D38**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite su licenza esclusiva e/o selettiva, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;

**Modalità organizzativa**

- nei **righi** da **D39** a **D41**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa, barrando la rispettiva casella;

**Costi e spese specifici**

nel **rigo D42**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
nel **rigo D43**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

**Mezzi di trasporto**

Nel **rigo D44**, indicare, con esclusivo riferimento alla consegna della merce ai clienti, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

**Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci**

Nei **righi** da **D45** a **D50**, indicare la composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01.
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07.
nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e,

in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 62 comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, anche se l'obbligatorietà sia collegata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari)

tra consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni, delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi

degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi, la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei, dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA.

nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno registrate o soggette a registrazione tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

operazioni "fuori campo di applicazione dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

nel **rigo F21** l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni).

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

alle cessioni di beni ammortizzabili,

ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;

ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio trattenimenti, spettacoli viaggianti agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno infatti la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la loro congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando così su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

### Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

nei **righi** da **Z02** a **Z06** con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

### Altri dati

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17 000 000

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

***Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.***

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | . | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM08B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A03 | Apprendisti | |
| A04 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A05 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A06 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A07 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A08 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A09 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A12 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A13 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Potenza impegnata | Kw |
| B04 | Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce | Mq |
| B05 | Punti cassa con lettore ottico per i codici a barre | Numero |
| B06 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B07 | Locali destinati ad uffici | Mq |
| B08 | Locali adibiti a laboratorio per servizi di montaggio, riparazione e manutenzione | Mq |
| B09 | Esposizione fronte strada (vetrine) | Metri lineari |
| B10 | Parcheggio riservato alla clientela | Mq |
| B11 | Giorni di apertura nell'anno | Numero |
| B12 | Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore) | |
| B13 | Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi) | |
| B14 | Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio) | |
| B15 | Ubicazione in zona pedonale | Barrare la casella |
| B16 | Adesione ad associazione dei commercianti di via | Barrare la casella |
| B17 | Spese sostenute per beni e/o servizi comuni | .000 |
| B18 | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività vendita**

| | | |
|---|---|---|
| B19 | Locali destinati a magazzini e/o depositi | Mq |
| B20 | Locali destinati ad uffici | Mq |
| B21 | Locali adibiti a laboratorio | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM08B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Prodotti merceologici venduti** (leggere attentamente le istruzioni)

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Attrezzature da campeggio | % |
| D02 | Attrezzistica da palestra | % |
| D03 | Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero | % |
| D04 | Abbigliamento tecnico-sportivo per le varie discipline sportive | % |
| D05 | Calzature specifiche per le varie discipline sportive | % |
| D06 | Articoli sportivi per basket, calcio, rugby, palla a volo, palla a nuoto e altri sport di squadra | % |
| D07 | Articoli sportivi per il tennis e il ciclismo (escluse le biciclette) | % |
| D08 | Articoli sportivi per la montagna (alpinismo, roccia, ecc.), lo sci ed altri sport invernali | % |
| D09 | Articoli sportivi per equitazione, golf e nautica | % |
| D10 | Articoli sportivi per caccia, pesca e sub | % |
| D11 | Articoli sportivi per altri sport | % |
| D12 | Biciclette | % |
| D13 | Giochi per l'infanzia | % |
| D14 | Giochi per adulti e di società | % |
| D15 | Giochi elettronici e videogiochi | % |
| D16 | Modellismo | % |
| D17 | Articoli per l'infanzia (lettini, carrozzine, seggioloni, ecc.) | % |
| D18 | Bigiotteria | % |
| D19 | Armi e munizioni | % |
| D20 | Articoli per la casa | % |
| D21 | Cristallerie e vasellame | % |
| D22 | Articoli da regalo | % |
| D23 | Altri articoli | % |
| | | TOT = 100% |

**Servizi aggiuntivi**

| | | |
|---|---|---|
| D24 | Montaggio, riparazione e manutenzione | Barrare la casella |
| D25 | Servizio di noleggio biciclette, sci, scarponi, racchette; rimessaggio, sciolinatura, ecc. | Barrare la casella |
| D26 | Consegna a domicilio | Barrare la casella |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| D27 | Percentuale dei pagamenti effettuati dalla clientela mediante carte di credito o altri sistemi di pagamento POS | % |
| D28 | Gestione informatizzata del magazzino merci | Barrare la casella |
| D29 | Sponsorizzazione di attività sportive | Barrare la casella |
| D30 | Liste di nozze | Barrare la casella |

*(segue)*

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

*(segue)*

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

**Modalità di acquisto** — Percentuale sugli acquisti

| | | |
|---|---|---|
| D31 | Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante | % |
| D32 | Acquisto da commercianti all'ingrosso (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| D33 | Acquisto da ditte produttrici (diretto o tramite intermediari del commercio) | % |
| D34 | Acquisto da privati | % |
| | | TOT = 100% |

**Vendite**

| | | |
|---|---|---|
| D35 | Corrispettivi conseguiti con le vendite di fine stagione | .000 |
| D36 | Corrispettivi conseguiti con le vendite promozionali | .000 |
| D37 | Vendite con emissione di fattura | .000 |
| D38 | Ricavi derivanti dalle vendite su licenza esclusiva e/o selettiva | % |

**Modalità organizzativa**

| | | |
|---|---|---|
| D39 | Associato a gruppi di acquisto e/o a unione volontaria | Barrare la casella |
| D40 | In franchising o affiliato | Barrare la casella |
| D41 | Indipendente | Barrare la casella |

**Costi e spese specifici**

| | | |
|---|---|---|
| D42 | Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci | .000 |
| D43 | Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza | .000 |

**Mezzi di trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| D44 | Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri | .000 |

**Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci**

| | | |
|---|---|---|
| D45 | Merci acquistate nell'anno di imposta | % |
| D46 | Merci acquistate nell'anno precedente | % |
| D47 | Merci acquistate due anni prima | % |
| D48 | Merci acquistate tre anni prima | % |
| D49 | Merci acquistate quattro anni prima | |
| D50 | Merci acquistate cinque o più anni prima | % |
| | | TOT = 100% |

pagina 3

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | 000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM08B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | **Lavoro interinale/distacco** | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM09A

**50.10.0 Commercio di autoveicoli.**

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM09A



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM09A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili,
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001 Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio di autoveicoli" – 50.10.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività.

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste,
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da.

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo stu-

dio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali. neanche per dati percentuali

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per

la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
  nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
  nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
  nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

## 10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
  nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna dei veicoli;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati al magazzino e alla vendita di ricambi e accessori;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad officina per le riparazioni;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito dei veicoli;
- nel **rigo B07** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a deposito dei veicoli;
- nel **rigo B09**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I righi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B10**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a deposito dei veicoli;
  nel **rigo B11**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative agli spazi all'aperto adibiti a deposito dei veicoli;
- nel **rigo B12**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali destinati alla esposizione dei veicoli (ma non alla vendita);
- nel **rigo B13**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a magazzino ricambi e accessori;
  nel **rigo B14**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a officina per le riparazioni.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il presente quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

### Composizione percentuale dei ricavi

con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti (comprensivi delle provvigioni):
- nel **rigo D01**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di veicoli nuovi, ivi compresi veicoli a "chilometraggio zero" venduti già immatricolati;
- nel **rigo D02**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di veicoli usati;
- nel **rigo D03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di parti di ricambio e accessori;
- nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività dell'officina per le riparazioni, con esclusivo riferimento alla vendita di manodopera. Al riguardo, si precisa che nel dato in questione non vanno considerati i ricavi derivanti dalla vendita di ricambi e/o accessori utilizzati per effettuare le riparazioni che, invece, devono essere indicati nel rigo D03;
- nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi costituiti dalle provvigioni corrisposte dalle società finanziarie all'impresa interessata alla compilazione del modello per la concessione di finanziamenti agli acquirenti dei veicoli

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Settore veicoli

- nel **rigo D06**, il numero di veicoli nuovi venduti nel corso del 2000;
- nel **rigo D07**, il numero di veicoli usati venduti nel corso del 2000;
- nel **rigo D08**, il numero di venditori agenti (non dipendenti, ma con contratto ENASARCO) che alla data del 31 dicembre 2000 esercitavano l'attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo D09**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai venditori con contratto di lavoro dipendente;

### Settore parti di ricambio e accessori

- nel **rigo D10**, il numero complessivo delle giornate retribuite agli addetti alle vendite al banco;

### Settore officina

- nel **rigo D11**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai capi officina (non produttivi);
- nel **rigo D12**, il numero complessivo delle giornate retribuite agli accettatori/collaudatori (non produttivi);
- nel **rigo D13**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai meccanici produttivi;
- nel **rigo D14**, il numero delle ore di manodopera vendute nell'anno;
- nel **rigo D15**, il numero delle postazioni di lavoro presenti nell'officina;
  nel **rigo D16**, il numero complessivo delle giornate retribuite agli operai ausiliari non produttivi;

**Altri dati**

- nel **rigo D17**, il numero di veicoli venduti rateizzando i pagamenti grazie alla concessione di finanziamenti da parte di società finanziarie;
- nel **rigo D18**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture.

**Modalità di acquisto dei veicoli sia nuovi che usati**

Nei **righi** da **D19** a **D21**, con riferimento ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto dei veicoli (sia nuovi che usati), indicare la percentuale dei costi sostenuti per ciascuna delle modalità di acquisto individuate. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si precisa che è necessario prendere in considerazione gli acquisti dei soli veicoli e non quelli dei ricambi e degli accessori.

**Modalità di vendita**

In tale sezione, indicare:

**Settore veicoli nuovi**

- nel **rigo D22**, il numero di veicoli nuovi venduti a flotte;
- nel **rigo D23**, il numero di veicoli nuovi venduti tramite sottorete.

**Settore ricambi e accessori**

Con riferimento ai ricavi derivanti dalla sola vendita di ricambi e accessori, indicare:

nel **rigo D24**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite al banco di ricambi e accessori;

nel **rigo D25**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite esterne di ricambi e accessori (ad esempio, alle officine per le riparazioni, alle carrozzerie, ai dettaglianti, ecc.);

- nel **rigo D26**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di ricambi e accessori utilizzati per effettuare interventi di riparazione presso la propria officina (con esclusione, quindi, dei ricambi utilizzati per il ricondizionamento dei veicoli usati). Il totale delle percentuali indicate dal **rigo D24** al **rigo D26** deve risultare pari a 100;

nel **rigo D27**, il costo complessivo dei ricambi e degli accessori utilizzati per il ricondizionamento dei veicoli usati;

- nel **rigo D28**, le esistenze, all'inizio del periodo d'imposta, di ricambi e accessori di veicoli;
- nel **rigo D29**, il valore delle rimanenze, al termine del periodo d'imposta, di ricambi e accessori di veicoli;
- nel **rigo D30**, l'ammontare complessivo dei costi per gli acquisti di ricambi e accessori di veicoli.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto, le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo pro-

duttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote ai indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi,
  degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei, dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17** barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma del D.P.R. n. 633/72;

nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72,
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti

che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a *TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato* nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

50.10.0 Commercio di autoveicoli

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A03 | Apprendisti | |
| A04 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A05 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A06 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A07 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A08 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A09 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A12 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A13 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Locali per la vendita e l'esposizione interna dei veicoli | Mq |
| B04 | Locali destinati a magazzino e vendita ricambi ed accessori | Mq |
| B05 | Locali destinati ad officina | Mq |
| B06 | Locali destinati a deposito veicoli | Mq |
| B07 | Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli | Mq |
| B08 | Spazi all'aperto destinati a deposito dei veicoli | Mq |
| B09 | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| B10 | Locali destinati a deposito dei veicoli | Mq |
| B11 | Spazi all'aperto destinati a deposito dei veicoli | Mq |
| B12 | Locali destinati all'esposizione dei veicoli (ma non alla vendita) | Mq |
| B13 | Locali destinati a magazzino ricambi ed accessori | Mq |
| B14 | Locali destinati ad officina | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

| | **Composizione percentuale dei ricavi** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Vendita di veicoli nuovi | % |
| D02 | Vendita di veicoli usati | % |
| D03 | Vendita di parti di ricambio ed accessori | % |
| D04 | Attività dell'officina (con esclusivo riferimento alla vendita di manodopera) | % |
| D05 | Provvigioni per attività di finanziamento | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Settore veicoli** | |
|---|---|---|
| D06 | Veicoli nuovi venduti | Numero |
| D07 | Veicoli usati venduti | Numero |
| D08 | Venditori agenti (con contratto ENASARCO) al 31 dicembre dell'anno di imposta | Numero |
| D09 | Venditori dipendenti | Numero giornate retribuite |

| | **Settore parti di ricambio ed accessori** | |
|---|---|---|
| D10 | Addetti alle vendite al banco | Numero giornate retribuite |

| | **Settore officina** | |
|---|---|---|
| D11 | Capi - officina | Numero giornate retribuite |
| D12 | Accettatori - collaudatori | Numero giornate retribuite |
| D13 | Meccanici produttivi | Numero giornate retribuite |
| D14 | Ore di manodopera vendute | Numero |
| D15 | Postazioni di lavoro | Numero |
| D16 | Ausiliari non produttivi | Numero giornate retribuite |

| | **Altri dati** | |
|---|---|---|
| D17 | Veicoli venduti con finanziamenti | Numero |
| D18 | Vendite con emissione di fattura | .000 |

| | **Modalità di acquisto dei veicoli sia nuovi che usati** (leggere attentamente le istruzioni) | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| D19 | Acquisto diretto da produttori e/o importatori | % |
| D20 | Acquisto da concessionarie (reti ufficiali di vendita) e/o altri commercianti di veicoli | % |
| D21 | Acquisto da privati | % |
| | | TOT = 100% |

**Modalità di vendita**

| | **Settore veicoli nuovi** | |
|---|---|---|
| D22 | Veicoli nuovi venduti a flotte | Numero |
| D23 | Veicoli venduti tramite sottorete | Numero |

| | **Settore ricambi ed accessori** (leggere attentamente le istruzioni) | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D24 | Vendita al banco | % |
| D25 | Vendita esterna (ad esempio ad officine, carrozzerie, dettaglianti, ecc.) | % |
| D26 | Vendita tramite la propria officina (a seguito di interventi di riparazione) | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| D27 | Costi dei ricambi e degli accessori utilizzati per il ricondizionamento dei veicoli usati | .000 |
| D28 | Esistenze iniziali relative ai ricambi e accessori di veicoli | .000 |
| D29 | Rimanenze finali relative ai ricambi e accessori di veicoli | .000 |
| D30 | Acquisti di ricambi e accessori di veicoli | .000 |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori | .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir | .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09A**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
*Dati complementari*

| | | Numero giornate lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccatoria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | ***Lavoro interinale/distacco*** | | | |
| **Z01** | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| **Z02** | di cui dirigenti | | | |
| **Z03** | di cui quadri | | | |
| **Z04** | di cui impiegati | | | |
| **Z05** | di cui operai generici | | | |
| **Z06** | di cui operai specializzati | | | |
| **Z07** | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| **Z08** | Apprendisti | | | |
| **Z09** | Assunti con contratto a termine | | | |

**Z10** Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

**Z11** Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

**Personale distaccato presso altre imprese**

**Z12** Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

**Altri dati**

**Z13** Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

**Z14** Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

**PERIODO D'IMPOSTA 2000**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM09B

**50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).**

Agenzia delle Entrate

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM09B

Studi di settore

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM09B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D Elementi specifici dell'attività;
- quadro F Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari)" - 50.40.1.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5 164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività

d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili del l'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nel **rigo A07,** nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

nel **rigo A08,** nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

- nel **rigo A09,** nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

nel **rigo A12,** nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna dei veicoli;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati al magazzino e alla vendita di ricambi e accessori;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad officina per le riparazioni;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito dei veicoli;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli;
- nel **rigo B08**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

La presente sezione consente di rilevare informazioni concernenti diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B09**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a deposito dei veicoli;
- nel **rigo B10**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali destinati alla esposizione dei veicoli (ma non alla vendita);
- nel **rigo B11**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a magazzino ricambi e accessori;
- nel **rigo B12**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali adibiti a officina per le riparazioni.

## 11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

### Composizione percentuale dei ricavi

con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti (comprensivi delle provvigioni):

nel **rigo D01**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di veicoli nuovi, ivi compresi i veicoli a "chilometraggio zero" venduti già immatricolati;

nel **rigo D02**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di veicoli usati;

nel **rigo D03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di parti di ricambio e accessori;

nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività dell'officina per le riparazioni, con esclusivo riferimento alla vendita di manodopera. Al riguardo, si precisa che nel dato in questione non vanno considerati i ricavi derivanti dalla vendita di ricambi e/o accessori utilizzati per effettuare le riparazioni che, invece, devono essere indicati nel rigo D03;

- nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi costituiti dalle provvigioni corrisposte dalle società finanziarie all'impresa interessata alla compilazione del modello per la concessione di finanziamenti agli acquirenti dei veicoli

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Settore veicoli

nel **rigo D06**, il numero di veicoli nuovi venduti nel corso del 2000;

nel **rigo D07** il numero di veicoli usati venduti nel corso del 2000;

### Settore officina

nel **rigo D08**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai capi officina (non produttivi);

nel **rigo D09**, il numero complessivo delle giornate retribuite agli accettatori/collaudatori (non produttivi);

nel **rigo D10**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai meccanici produttivi;

nel **rigo D11**, il numero delle postazioni di lavoro presenti nell'officina;

- nel **rigo D12**, il numero complessivo delle giornate retribuite agli operai ausiliari non produttivi;

### Altri dati

nel **rigo D13**, il numero di veicoli venduti rateizzando i pagamenti grazie alla concessione di finanziamenti da parte di società finanziarie;

- nel **rigo D14**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture.

### Modalità di acquisto dei veicoli sia nuovi che usati

Nei **righi** da **D15** a **D17**, con riferimento ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto dei veicoli (sia nuovi che usati), indicare la percentuale dei costi sostenuti per ciascuna delle modalità di acquisto individuate. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si precisa che è necessario prendere in considerazione gli ac-

quisti dei soli veicoli e non quelli dei ricambi e degli accessori.

**Modalità di vendita**

Nei righi che seguono, indicare:

**Settore veicoli usati**

- nel **rigo D18**, il numero di veicoli usati venduti a blocchi;

**Settore ricambi e accessori**

con riferimento ai ricavi derivanti dalla sola vendita di ricambi e accessori, indicare:
- nel **rigo D19**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite al banco di ricambi e accessori;
- nel **rigo D20**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite esterne di ricambi e accessori (ad esempio, alle officine per le riparazioni, alle carrozzerie, ai dettaglianti, ecc.);
- nel **rigo D21**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di ricambi e accessori utilizzati per effettuare interventi di riparazione presso la propria officina (con esclusione, quindi, dei ricambi utilizzati per il ricondizionamento dei veicoli usati).

Il totale delle percentuali indicate dal rigo D19 al rigo D21 deve risultare pari a 100;

nel **rigo D22**, le esistenze, all'inizio del periodo d'imposta, di ricambi e accessori;

nel **rigo D23**, il valore delle rimanenze, al termine del periodo d'imposta, di ricambi e accessori;

nel **rigo D24**, costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di ricambi e accessori

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
*In particolare, indicare:*

**Imposte sui redditi**

nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di

cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1 del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azio-

*ni o quote di partecipazione in società ed* enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- *degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;*
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare *il reddito, compresi i proventi conseguiti* in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F15**, *l'ammontare degli aggi conseguiti* dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, *l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del* menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

**Imposta sul valore aggiunto**

nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, *l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:*
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

  nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - *alle cessioni di beni ammortizzabili;*
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica *delle imprese interessate. I contribuenti* possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: *l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli* e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della ri*duzione in questione devono indicare:*
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno *indicati ulteriori dati utili* per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di *giornate retribuite relativamente* al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il nu-

mero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a *TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato* nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo *in modo decrescente rispetto al periodo di* apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite | |
|---|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | | |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | | |
| A03 | Apprendisti | | |
| A04 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | | |
| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
| A05 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A06 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A07 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A08 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A09 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A12 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A13 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Locali per la vendita e l'esposizione interna dei veicoli | Mq |
| B04 | Locali destinati a magazzino e vendita ricambi ed accessori | Mq |
| B05 | Locali destinati ad officina | Mq |
| B06 | Locali destinati a deposito veicoli | Mq |
| B07 | Spazi all'aperto destinati all'esposizione dei veicoli | Mq |
| B08 | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| B09 | Locali destinati a deposito dei veicoli | Mq |
| B10 | Locali destinati all'esposizione dei veicoli (ma non alla vendita) | Mq |
| B11 | Locali destinati a magazzino ricambi ed accessori | Mq |
| B12 | Locali adibiti ad officina per le riparazioni | Mq |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D** Elementi specifici dell'attività

**Composizione percentuale dei ricavi** (leggere attentamente le istruzioni)

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D01 | Vendita di veicoli nuovi | % |
| D02 | Vendita di veicoli usati | % |
| D03 | Vendita di parti di ricambio ed accessori | % |
| D04 | Attività dell'officina (con esclusivo riferimento alla vendita di manodopera) | % |
| D05 | *Provvigioni per attività di finanziamento* | % |
| | | TOT = 100% |

**Settore veicoli**

| | | |
|---|---|---|
| D06 | Veicoli nuovi venduti | Numero |
| D07 | Veicoli usati venduti | Numero |

**Settore officina**

| | | |
|---|---|---|
| D08 | Capi-officina | Numero giornate retribuite |
| D09 | Accettatori - collaudatori | Numero giornate retribuite |
| D10 | Meccanici produttivi | Numero giornate retribuite |
| D11 | Postazioni di lavoro | Numero |
| D12 | Ausiliari non produttivi | Numero giornate retribuite |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| D13 | Veicoli venduti con finanziamenti | Numero |
| D14 | Vendite con emissione di fattura | .000 |

**Modalità di acquisto dei veicoli sia nuovi che usati** (leggere attentamente le istruzioni)

| | | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| D15 | *Acquisto diretto da produttori e/o importatori* | % |
| D16 | Acquisto da concessionarie (reti ufficiali di vendita) e/o altri commercianti di veicoli | % |
| D17 | Acquisto da privati | % |
| | | TOT = 100% |

**Modalità di vendita**

**Settore veicoli usati**

| | | |
|---|---|---|
| D18 | Veicoli usati venduti a blocchi | Numero |

**Settore ricambi ed accessori** (leggere attentamente le istruzioni)

| | | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| D19 | Vendita al banco | % |
| D20 | Vendita esterna (ad esempio ad officine, carrozzerie, dettaglianti, ecc.) | % |
| D21 | Vendita tramite la propria officina (a seguito di interventi di riparazione) | % |
| | | TOT = 100% |

| | | |
|---|---|---|
| D22 | Esistenze iniziali relative ai ricambi e accessori | 000 |
| D23 | Rimanenze finali relative ai ricambi e accessori | 000 |
| D24 | Acquisti di ricambi e accessori | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | 000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM09B**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
*Dati complementari*

| | Lavoro interinale/distacco | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Z10 | Spese (lavoro interinale) | .000 | di cui oneri retributivi e contributivi | .000 |

**Personale utilizzato dall'impresa distaccataria**

| | | |
|---|---|---|
| Z11 | Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria | .000 |

**Personale distaccato presso altre imprese**

| | | |
|---|---|---|
| Z12 | Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria | .000 |

**Altri dati**

| | | |
|---|---|---|
| Z13 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività | .000 |
| Z14 | Spese per i collaboratori coordinati e continuativi | .000 |

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2001

## PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

# SM10U

50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM10U



## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM10U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute" contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

**ATTENZIONE**

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

**"Commercio di parti e accessori di autoveicoli" – 50.30.0;**

**"Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori" – 50.40.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari" ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni,
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto

attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi di stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

**ATTENZIONE**

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO. sono individuati dalla lettera "F" Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato at-

tribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

**ATTENZIONE**
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1 lett b), dello stesso articolo. A tal fine, predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

**ATTENZIONE**
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2

## 9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01

## 10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di ricambi, accessori e altri prodotti;
- nel **rigo B05**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale prese in considerazione.

### Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

La presente sezione consente di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B06**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali adibiti a magazzino e/o deposito di ricambi, accessori e attrezzature varie.

## 11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali, anche se gli stessi dati sono già stati forniti nel quadro "Personale addetto all'attività"

### Prodotti merceologici venduti

Con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti (comprensivi delle provvigioni), indicare:
- nei **righi** da **D01** a **D07** la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Tipologia di vendita

Con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti (comprensivi delle provvigioni), indicare:
- nel **rigo D08**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite al banco effettuate a qualsiasi tipologia di clientela (privati, imprese, ecc.);
- nel **rigo D09**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite esterne effettuate presso la clientela (ad esempio: presso altri dettaglianti, officine per le riparazioni, ecc.).

Il totale delle percentuali indicate nei **righi D08** e **D09** deve risultare pari a 100.

### Modalità di vendita

Con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti (comprensivi delle provvigioni), indicare:
- nei **righi** da **D10** a **D12**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna tipologia di vendita individuata.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

### Personale dipendente

Nei righi seguenti, indicare:
- nel **rigo D13**, il numero delle giornate retribuite ai commessi addetti alle vendite al banco;
- nel **rigo D14**, il numero delle giornate retribuite ai venditori esterni assunti con contratto di lavoro dipendente (addetti alle vendite esterne come definite nelle istruzioni al **rigo D09**).

### Altri dati

Nei righi che seguono, indicare:
- nel **rigo D15**, il numero delle referenze in assortimento, vale a dire dei diversi tipi di articoli presenti nel magazzino;
- nel **rigo D16**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature del magazzino. Al riguardo, si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare la lunghezza di tutti i ripiani;
- nel **rigo D17**, in percentuale, quanta parte del magazzino è costituita da materiale obsoleto, quale, ad esempio, pezzi di ricambio per veicoli non più in circolazione.

### Modalità di acquisto

Con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti, indicare:
- nel **rigo D18**, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci (motocicli, parti di veicoli, accessori e pezzi di ricambio originali) dalle ditte produttrici di veicoli. Al riguardo, si precisa che gli acquisti cui ci si riferisce possono essere stati effettuati sia direttamente sia tramite distributori, importatori o intermediari del commercio;
- nel **rigo D19**, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci (accessori, pezzi di ricambio, parti di veicoli, utensileria e altri prodotti) da ditte diverse da quelle che producono veicoli;
- nel **rigo D20**, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci da commercianti all'ingrosso;
- nel **rigo D21**, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci da privati (ad esempio, motocicli usati).

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei **righi** da **D18** a **D21** deve risultare pari a 100.

**Altri dati sulle vendite**

Nei righi che seguono, indicare:
- nel **rigo D22**, se l'impresa interessata alla compilazione del questionario effettua vendite su mandato delle ditte produttrici, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D23**, l'ammontare delle provvigioni conseguite per l'attività di vendita;
- nel **rigo D24**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture.

## 12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

**ATTENZIONE**
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.
In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
  nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
  nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
  nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
  nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tesse-

re per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

**Imposta sul valore aggiunto**

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es. artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni),

nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- ai vari regimi speciali per quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti)

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01 la formula indicata nella tabella n. 1

## 14. QUADRO Z DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

**Lavoro interinale/distacco**

nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno,

- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività" è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate re-

tribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

**Altri dati**

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

**% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2**

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300 000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|---|---|---|---|
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 30,0% |
| 01/10/2000 | 0 | 1 | 27,5% |
| 01/06/2000 | 0 | 2 | 25,0% |
| 01/04/2000 | 0 | 3 | 22,5% |
| 01/01/2000 | 0 | 4 | 20,0% |
| 01/10/1999 | 1 | 5 | 15,0% |
| 01/06/1999 | 2 | 6 | 10,0% |
| 01/04/1999 | 3 | 6 | 7,5% |
| 01/01/1999 | 4 | 6 | 5,0% |
| 01/10/1998 | 5 | 6 | 2,5% |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM10U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
☐ 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**QUADRO A**
Personale addetto all'attività

| | | Numero giornate retribuite |
|---|---|---|
| A01 | Dipendenti a tempo pieno | |
| A02 | Dipendenti a tempo parziale | |
| A03 | Apprendisti | |
| A04 | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio | |

| | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
|---|---|---|---|
| A05 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | |
| A06 | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A07 | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale | | |
| A08 | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa | | |
| A09 | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa | | |
| A10 | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A11 | Soci con occupazione prevalente nell'impresa | | |
| A12 | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente | | |
| A13 | Amministratori non soci | | |

**QUADRO B**
Unità locale destinata all'attività di vendita

| | | |
|---|---|---|
| B01 | Comune | |
| B02 | Provincia | |
| B03 | Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce | Mq |
| B04 | Locali destinati a magazzino | Mq |
| B05 | Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale | |

**Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita**

| | | |
|---|---|---|
| B06 | Locali destinati a magazzini e/o deposito | Mq |

pagina 1

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM10U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO D**
Elementi specifici dell'attività

| | **Prodotti merceologici venduti** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| **D01** | Parti di ricambio e accessori | % |
| **D02** | Utensileria | % |
| **D03** | Olii e lubrificanti | % |
| **D04** | Prodotti chimici (antigelo, olio freni, ecc.) | % |
| **D05** | Abbigliamento tecnico-sportivo | % |
| **D06** | Motocicli, ciclomotori, biciclette (sia nuovi che usati) | % |
| **D07** | Altri prodotti (spugne, pelli naturali e sintetiche, adesivi, ecc.) | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Tipologia di vendita** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| **D08** | Vendita al banco | % |
| **D09** | Vendita esterna | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Modalità di vendita** | Percentuale sui ricavi |
|---|---|---|
| **D10** | Vendita al dettaglio | % |
| **D11** | Vendita all'ingrosso ad utilizzatori professionali | % |
| **D12** | Vendita all'ingrosso ad altre strutture distributive | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Personale dipendente** | |
|---|---|---|
| **D13** | Commessi al banco | Numero giornate retribuite |
| **D14** | Venditori esterni (dipendenti) | Numero giornate retribuite |

| | **Altri dati** | |
|---|---|---|
| **D15** | Referenze in assortimento | Numero |
| **D16** | Scaffali del magazzino | Metri lineari |
| **D17** | Percentuale del magazzino costituita da materiale obsoleto (es: ricambi per veicoli non più in circolazione) | % |

| | **Modalità di acquisto** | Percentuale sugli acquisti |
|---|---|---|
| **D18** | Acquisto dalle ditte produttrici di veicoli | % |
| **D19** | Acquisto dalle ditte produttrici di soli ricambi e accessori | % |
| **D20** | Acquisto da commercianti all'ingrosso | % |
| **D21** | Acquisto da privati | % |
| | | TOT = 100% |

| | **Altri dati sulle vendite** | |
|---|---|---|
| **D22** | Vendita su mandato | Barrare la casella |
| **D23** | Provvigioni conseguite per l'attività di vendita | .000 |
| **D24** | Vendite con emissione di fattura | .000 |

pagina 2

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM10U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO F**
Elementi contabili

**Imposte sui redditi**

| | | |
|---|---|---|
| F01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | .000 |
| F03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F04 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | .000 |
| F06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | .000 |
| F07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | .000 |
| F08 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR | .000 |
| F09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | .000 |
| F10 | Costo per la produzione di servizi | .000 |
| F11 | Valore dei beni strumentali | .000 |
| F12 | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa | .000 |
| F13 | Spese per acquisti di servizi | .000 |
| F14 | Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>di cui per prezzo corrisposto ai fornitori .000 | .000 |
| F15 | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | .000 |
| F16 | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000 | .000 |

**Imposta sul valore aggiunto**

| | | |
|---|---|---|
| F17 | Esenzione IVA | Barrare la casella |
| F18 | Volume d'affari | .000 |
| F19 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | .000 |
| F20 | IVA sulle operazioni imponibili | .000 |
| F21 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | .000 |
| F22 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | .000 |

**QUADRO X**
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

| | | |
|---|---|---|
| X01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | .000 |
| X02 | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | .000 |

**UNICO 2001**
**Studi di settore**
**AGENZIA DELLE ENTRATE**
Modello **SM10U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

**QUADRO Z**
Dati complementari

| | | Numero giornate Lavoratori interinali | Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria | Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese |
|---|---|---|---|---|
| | **Lavoro interinale/distacco** | | | |
| Z01 | Dipendenti a tempo pieno | | | |
| Z02 | di cui dirigenti | | | |
| Z03 | di cui quadri | | | |
| Z04 | di cui impiegati | | | |
| Z05 | di cui operai generici | | | |
| Z06 | di cui operai specializzati | | | |
| Z07 | Dipendenti a tempo parziale | | | |
| Z08 | Apprendisti | | | |
| Z09 | Assunti con contratto a termine | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Z10 | Spese (lavoro interinale) | .000 | di cui oneri retributivi e contributivi | .000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Personale utilizzato dall'impresa distaccataria** | |
| Z11 | Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria | .000 |
| | **Personale distaccato presso altre imprese** | |
| Z12 | Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria | .000 |
| | **Altri dati** | |
| Z13 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività | .000 |
| Z14 | Spese per i collaboratori coordinati e continuativi | .000 |

**Asseverazione**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

**01A3267**

pagina 4

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651380/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| · annuale | 508.000 | 262,36 |
| · semestrale | 289.000 | 149,25 |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| · annuale | 416.000 | 214,84 |
| · semestrale | 231.000 | 110,00 |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| · annuale | 115.500 | 59,65 |
| · semestrale | 69.000 | 35,63 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| · annuale | 107.000 | 55,26 |
| · semestrale | 70.000 | 36,15 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| · annuale | 273.000 | 140,99 |
| · semestrale | 150.000 | 77,46 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| · annuale | 106.000 | 54,74 |
| · semestrale | 68.000 | 35,11 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| · annuale | 267.000 | 137,89 |
| · semestrale | 145.000 | 74,88 |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| · annuale | 1.097.000 | 566,55 |
| · semestrale | 593.000 | 306,25 |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| · annuale | 982.000 | 507,16 |
| · semestrale | 520.000 | 268,55 |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | 2.800 | 1,45 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 162.00 | 83,66 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 105.000 | 54,22 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | 8.000 | 4,13 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | 1.300.000 | 671,39 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | 1.500 | 0,77 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | 4.000 | 2,07 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 474.000 | 244,80 |
| Abbonamento semestrale | 283.000 | 146,15 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.550 | 0,80 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| 06 85082149/85082221 | 06 85082150/85082276 | 06 85082146/85082189 | 800-864035 |


L. 61.500
€ 31,76